

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

694° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	4
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	21
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	»	28
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	34
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	36
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	47
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	53
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	»	57

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	62
RAI-TV .....	»	73
Mafia .....	»	74
Schengen.....	»	75
Infanzia.....	»	77

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - <i>Affari costituzionali - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i>	109
2 <sup>a</sup> - <i>Giustizia - Pareri</i> .....	»	112
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> .....	»	113

---

<b>CONVOCAZIONI</b> .....	<i>Pag.</i>	121
---------------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

**293<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PREIONI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE ricorda brevemente le questioni all'attenzione della Giunta. Quindi, apprezze le circostanze ed in considerazione dei concomitanti impegni parlamentari, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

**637<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per la difesa Minniti.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(4984) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento d'urgenza, che in particolare proroga la partecipazione di personale militare e civile italiano a diverse missioni di pace in Macedonia, Albania, Kosovo, Jugoslavia e ad Hebron. Si prevedono, inoltre, interventi diretti a programmare la riorganizzazione delle forze navali albanesi per i servizi di guardia costiera e, con un articolo introdotto dalla Camera dei deputati, un controllo sanitario sistematico sul personale già impegnato in territorio balcanico. Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PELLICINI considera singolare il modo di procedere del Governo, che di semestre in semestre proroga gli interventi per missioni di pace all'estero, con decreti-legge la cui prevedibilità è ormai scontata e la cui urgenza è perciò stesso assolutamente insussistente. D'altra parte, il Parlamento ha più volte sollecitato il Governo a inserire gli interventi in questione in un contesto programmato e non episodico, ma evidentemente

i risultati di alcune delle operazioni con corrispondono alle attese, nonostante l'impegno dei militari e dei civili italiani.

Il senatore SCHIFANI esprime perplessità sulla effettiva sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del provvedimento, che comprende alcune disposizioni certamente importanti ma meritevoli di un intervento legislativo ordinario, come ad esempio quella concernente i controlli sanitari.

Il presidente VILLONE fa notare che le disposizioni introdotte in sede di conversione in legge non entrano immediatamente in vigore e dunque sono sottratte alla valutazione della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Il sottosegretario MINNITI sottolinea che l'articolo 4-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati è di particolare importanza, riferendosi a patologie ignote e di causa incerta, per le quali è necessario disporre un controllo sistematico ed esteso. Quanto ad altre obiezioni attinenti al merito del provvedimento, si riserva di rispondere in un momento successivo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è approvata dalla Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3236) Norme in materia di conflitti di interesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

**(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo**

**(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio 2001.

Il senatore MAGNALBÒ interviene, come preannunciato nella seduta precedente, a commento dell'articolo 8 già approvato dalla Commissione, sul quale esprime un giudizio negativo, considerandolo coerente all'impianto complessivo del testo che emerge dai lavori della Commissione, in cui compaiono novità giuridiche e istituzionali in evidente contrasto con alcuni principi generali dell'ordinamento, in particolare del codice civile. Ad esempio, la gestione del patrimonio trasferito appare di incerta qualificazione mentre sarebbe stato sufficiente, a suo avviso, riferirsi all'istituto civilistico del mandato e, per altri casi, alla disciplina concernente gli amministratori delle società. Quanto alle sanzioni, esse si cumulano a quelle già previste dall'ordinamento vigente, senza le necessarie garanzie.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

L'emendamento 10.100 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Il subemendamento 10.500/2 è ritirato dal senatore DUVA.

Il subemendamento 10.500/3 è approvato dalla Commissione.

Quanto al subemendamento 10.500/1, secondo il presidente VILLONE nella prima parte appare troppo esteso, perché comprende ingiustificatamente tutti gli atti mentre sarebbe corretto prevedere un regime di neutralità fiscale esclusivamente per il caso dell'alienazione. Diversamente, un eccesso di favore fiscale potrebbe incentivare azioni simulate e le sole ipotesi meritevoli di tale trattamento sono quelle intrinsecamente temporanee, come il trasferimento in gestione.

Concorda la relatrice DENTAMARO che suggerisce ai proponenti una riformulazione del subemendamento diretta a limitarne gli effetti ai casi di trasferimento al gestore.

Il senatore PASTORE ricorda che nel testo approvato dalla Camera dei deputati la neutralità fiscale è prevista anche per le dismissioni.

Il senatore SCHIFANI ritiene opportuno prevedere la neutralità fiscale anche per le alienazioni, considerato che queste sono indotte dalla disciplina legislativa e non pienamente volontarie. D'altra parte, l'interessato potrebbe scegliere la vendita considerando praticamente irrealizzabile o eccessivamente onerosa l'ipotesi di un trasferimento della gestione.

Il presidente VILLONE osserva che l'alienazione non comporta di per sé alcun sacrificio patrimoniale e non esige dunque un trattamento fiscale di favore, che anzi sarebbe quanto mai inopportuno.

Il senatore BESOSTRI considera non fondata l'obiezione del senatore Schifani in quanto la disciplina in esame permette un'alternativa tra la vendita e il trasferimento in gestione e tra i motivi personali della scelta può esservi anche quello del diverso trattamento fiscale. In ogni caso sarebbe illegittimo, a suo avviso, valutare la questione in base al presupposto che la rimozione del conflitto di interessi costituisca una lesione dei diritti del titolare della carica di Governo, mentre tale disciplina è invece nel suo stesso interesse, perché lo rende libero da condizionamenti impropri.

La senatrice PASQUALI annuncia il voto favorevole di Alleanza nazionale al subemendamento 10.500/1, che appare giustificato ed equilibrato prevenendo disparità di trattamento.

Il presidente VILLONE riassume i termini del dibattito osservando che da un lato si considera la normativa in esame come un onere per l'interessato mentre secondo altre opinioni essa configura quei requisiti di legge postulati dall'articolo 51 della Costituzione per il conferimento di cariche pubbliche. In ogni caso, mentre vi è un consenso generale sull'opportunità di prevedere la neutralità fiscale per il caso del patrimonio trasferito al gestore, si manifesta un dissenso evidente sull'ipotesi di neutralità fiscale anche per le alienazioni.

Il senatore PASTORE precisa che il suo subemendamento, relativo all'imposizione indiretta, in effetti riguarda un aspetto economicamente non rilevante delle operazioni in questione. Osserva, inoltre, che un eventuale incentivo alle alienazioni sarebbe coerente al proposito di prevenire le situazioni di conflitto di interesse.

Il presidente VILLONE dubita della correttezza di un intervento normativo diretto a incentivare, e addirittura a rendere economicamente conveniente, il conferimento di una carica di Governo.

La relatrice DENTAMARO ribadisce la sua opinione, favorevole al subemendamento solo nel caso che esso si riferisca esclusivamente al trasferimento patrimoniale e non anche all'alienazione.

Il senatore SCHIFANI si risolve a riformulare il subemendamento nel senso indicato dalla relatrice (10.500/1 nuovo testo), ma precisa che l'orientamento del proprio Gruppo è coerente all'impostazione originaria della proposta, che estende la neutralità fiscale anche agli atti di dismissione; si riserva, dunque, di proporre nuovamente al questione in Assemblea. Ricorda, quindi, la disponibilità manifestata dalla relatrice sull'emendamento 10.2.

Il presidente VILLONE fa presente che sull'emendamento vi è un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La relatrice DENTAMARO osserva che vi è una sostanziale incertezza sull'imputazione dei costi di gestione al reddito personale dell'interessato, ovvero a una o più delle imprese di sua pertinenza.

Secondo il presidente VILLONE, il problema degli oneri di gestione è rilevante e va comunque approfondito per la discussione in Assemblea.

Il senatore PASTORE, ritenuto che il costo della gestione non può concorrere di per sé al reddito dell'interessato, considera preferibile affermare che gli oneri della gestione costituiscono in realtà una diminuzione di reddito.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sul secondo periodo del comma 3 dell'articolo 10 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che non viene riprodotto nell'emendamento sostitutivo della relatrice.

Il senatore SCHIFANI sottolinea che nella questione possono essere coinvolti anche interessi di terzi.

Il ministro MACCANICO ritiene che il compenso per il gestore debba gravare sull'interessato e pertanto possa essere dedotto dal suo reddito imponibile.

Secondo il presidente VILLONE in tal caso sarebbe necessario quantificare l'onere per il bilancio dello Stato e disporre la conseguente copertura finanziaria.

Il subemendamento 10.500/1 (nuovo testo), posto in votazione, è approvato.

Per la votazione dell'emendamento 10.500 nel testo risultante dalle modifiche accolte, il senatore SCHIFANI annuncia l'astensione del suo Gruppo, motivata dalla ribadita esigenza di neutralità fiscale anche per casi di alienazione.

Nello stesso senso si pronuncia il senatore MAGNALBÒ a nome del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il presidente VILLONE invita la relatrice a verificare i problemi di compatibilità finanziaria connessi all'ipotesi normativa sostenuta, a nome dei rispettivi Gruppi, dai senatori Schifani e Magnalbò.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 10.500.

Sono assorbiti o preclusi gli altri emendamenti all'articolo 10.

Risultando preclusi dalle precedenti votazioni gli emendamenti riferiti all'articolo 11, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

L'emendamento 12.100 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La relatrice DENTAMARO, ricordato il contenuto dell'emendamento 12.500 che reca una disciplina speciale con riferimento ad attività oggetto

di concessione, ritiene opportuno, in questa fase dell'esame, riformularlo come emendamento meramente soppressivo dell'articolo 11 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene infatti meritevole di una più complessiva valutazione il problema della individuazione della disciplina da applicare nel caso in cui i titolari di cariche di Governo controllino imprese che svolgono la loro attività in un regime di concessione o di autorizzazione.

Il presidente VILLONE, anche alla luce di queste argomentazioni, ritiene preferibile accantonare questo e i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La RELATRICE illustra l'emendamento 13.0.100 che, tenendo conto delle indicazioni emerse nel precedente dibattito, sostituisce il subemendamento 13.500/1 prevedendo che venga adottato, secondo le modalità previste dalla legge *antitrust*, un regolamento che garantisca agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento, in quelli di applicazione delle sanzioni e per ogni altro adempimento o provvedimento dell'Autorità garante compiuto o adottato in applicazione delle previsioni contenute nel provvedimento in esame.

Il senatore DUVA, pur apprezzando la formulazione proposta dalla relatrice, sottolinea la opportunità di evitare di ricomprendere, tra le attività della Autorità per le quali debba essere garantita piena conoscenza agli interessati, le attività di accertamento svolte dall'Autorità medesima che potrebbero coinvolgere delicate posizioni soggettive di terzi. A tal fine ricorda di aver presentato il subemendamento 13.500/3.

Il senatore SCHIFANI si mostra preoccupato per la proposta avanzata dal senatore Duva che ritiene motivata da una persistente cultura del sospetto. Anche nelle attività di accertamento occorre, a suo avviso, evitare che l'Autorità garante proceda con metodi di tipo inquisitorio senza rispettare il principio del contraddittorio.

Condivide queste argomentazioni il senatore PELLICINI che manifesta la più radicale contrarietà all'adozione di una normativa ispirata da intenti inquisitori.

Il presidente VILLONE avanza invece perplessità sulla opportunità di prevedere procedure di carattere contenzioso anche con riferimento alla fase della prima istruttoria svolta dall'Autorità.

Il senatore DUVA, replicando ai rilievi dei senatori Schifani e Pelligini, osserva di aver posto in modo problematico all'attenzione della Commissione la questione dell'eventuale non estensione ai procedimenti di accertamento dell'applicazione della procedura prevista dall'emendamento illustrato dalla relatrice. Non si tratta di una proposta frutto di un intento persecutorio nei confronti dell'interessato, ma di una previsione che mira ad evitare il pregiudizio dei diritti di terzi che potrebbero essere coinvolti nelle procedure di accertamento.

Il senatore MAGNALBÒ prende atto con soddisfazione dei chiarimenti forniti dal senatore Duva. Quanto ai diritti dei terzi ritiene sufficiente la normativa generale sulla tutela della riservatezza dei dati personali mentre reputa opportuno fornire la massima trasparenza ai procedimenti dell'Autorità garante, in applicazione dei principi generali contenuti nella legge n. 241 del 1990.

Il presidente VILLONE ritiene preferibile definire ed individuare con chiarezza gli atti dell'Autorità garante che investono gli interessi del titolare di cariche di Governo, ciò al fine di evitare che quest'ultimo venga inopportunamente coinvolto nell'attività del gestore.

La relatrice DENTAMARO ritiene che a tal fine si potrebbe chiarire che debbano essere comunicati all'interessato i soli atti di apertura di procedimenti da parte dell'Autorità garante.

Il presidente VILLONE ritiene invece necessario individuare puntualmente i casi in cui si ritiene necessario coinvolgere l'interessato attraverso un'attività informativa.

Per perseguire la stessa finalità il senatore PASTORE reputa, al contrario, più corretto individuare gli atti per i quali non vi è la necessità di garantire un'adeguata conoscenza da parte dell'interessato.

La relatrice DENTAMARO manifesta la sua disponibilità a riformulare l'emendamento da ultimo illustrato richiamando puntualmente le fattispecie nelle quali occorre applicare le procedure contenziose.

Il senatore SCHIFANI apprezza questa proposta, ribadendo la opportunità di garantire il contraddittorio ogniqualvolta l'Autorità apra un procedimento che può incidere sulla sfera giuridica dell'interessato.

Il presidente VILLONE, riassumendo le questioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che, con riferimento al procedimento di nomina del gestore, sia sufficiente la previsione, già votata, secondo la quale l'interessato deve essere previamente sentito dall'Autorità garante. Ricorda quindi che il comma 6 dell'articolo 8 del testo approvato dalla Commissione prevede un onere, a carico del gestore e dell'Autorità, di comunicare perio-

dicamente all'interessato i risultati della gestione. Occorre invece puntualmente richiamare la necessità di esperire procedure in contraddittorio nel caso di applicazione di sanzioni.

Il senatore SCHIFANI ritiene che occorrerebbe altresì prevedere una comunicazione periodica da parte dell'Autorità all'interessato circa gli esiti dell'attività di vigilanza prevista dal primo comma dell'articolo 9 del testo approvato dalla Commissione.

Il presidente VILLONE crede invece che non si debba coinvolgere oltre misura l'interessato nell'attività svolta dal gestore. L'obiettivo del provvedimento in esame, infatti, è proprio quello di separare i titolari di cariche di Governo dalla gestione dei loro patrimoni.

Il senatore SCHIFANI reputa necessario prevedere quantomeno la comunicazione all'interessato delle evenienze più rilevanti che investano l'attività delle aziende gestite.

Il presidente VILLONE, nel ribadire la sua contrarietà a una simile previsione, invita quindi la relatrice a riformulare l'emendamento 13.0.100 secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DOMANI*

Il presidente VILLONE avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi, 13 febbraio, alle ore 20,30, non avrà più luogo. È altresì convocata una seduta ulteriore per domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 20,30.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, sin dalla seduta successiva, con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante il testo unico del pubblico impiego (n. 865).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236****Art. 10.****10.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.***10.500/2**

DUVA, BESOSTRI

*All'emendamento 10.500, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'eventuale trasferimento ai sensi dell'articolo 7 quale che sia l'ordinamento statale ove esso sia stato costituito – si applicano le norme fiscali italiane sulle alienazioni. Le imposte risultanti sono sospese per la durata di permanenza in carica dell'interessato previo rilascio di fideiussione per il loro ammontare. Tali imposte vengono annullate qualora al termine della permanenza in carica dell'interessato i beni trasferiti vengano restituiti all'interessato. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo a terzi le imposte dovute all'atto del trasferimento alla gestione fiduciaria e dovute per il trasferimento a terzi divengono immediatamente esigibili. I beni mobili in carico alla gestione fiduciaria sono custoditi in Italia e possono essere trasferiti a terzi solo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali».

**10.500/3**

DUVA, BESOSTRI

*All'emendamento 10.500, nel comma 1, sostituire le parole: «la successiva restituzione», con le seguenti: «la loro successiva restituzione», e sopprimere le seguenti: «in ogni caso».*

**10.500/1**

PASTORE, SCHIFANI

*All'emendamento 10.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Tutti gli atti e contratti stipulati in esecuzione di quanto disposto dalla presente legge sono esenti da ogni imposta indiretta; tra tali atti e contratti sono compresi quelli diretti a far riacquistare all'interessato la gestione del proprio patrimonio».

---

**10.500/1** (nuovo testo)

SCHIFANI, PASTORE

*All'emendamento 10.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta».

---

**10.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 10.**

*(Regime fiscale)*

1. Il trasferimento delle attività economiche ai sensi dell'articolo 7 e la successiva restituzione all'interessato non costituiscono in ogni caso realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

2. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 8 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute».

---

**10.103**

MARTELLI

*Al comma 1, sostituire la parole: «trasferimento» con le seguenti: «affidamento in gestione».*

---

**10.1**

PASQUALI, MAGNALBÒ

**10.104**

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

---

**10.2**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'interessato può dedurre dal proprio reddito la somma ed i compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività».*

---

**Art. 11.****11.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.101**

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

*Al comma 1, sostituire le parole da: «diffida» fino a: «tale rischio» con le seguenti: «prescrive al gestore le misure occorrenti per rimuovere tale rischio e lo invita a metterle in atto».*

---

**Art. 12.****12.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.***12.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11.***(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)*

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

**12.102**

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

*Al comma 1 sostituire le parole da: «accerta» sino alla fine del comma con le seguenti: «valendosi anche della collaborazione dei comitati regionali per le comunicazioni, vigila affinché l'interessato non sia favo-*

rito mediante forme di sostegno privilegiato tali da costituire violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione».

---

**12.1**

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

**12.2**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, dopo le parole: «mediante forme», inserire le seguenti: «di incentivazione o».*

---

**12.106**

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «Fatto salvo» fino a «comma 2» con le seguenti: «Nel caso di reiterata violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione, mediante forme di sostegno privilegiato per il soggetto interessato».*

---

**12.107**

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «l'Autorità diffida» sostituire la parola: «l'impresa» con le seguenti: «il soggetto esercente».*

---

**12.105**

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «all'impresa» con le seguenti: «al soggetto esercente».*

---

**12.104**

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «fino ad un ammontare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni».*

---

**12.108**

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «nella medesima diffida intimando a» con le seguenti: «intimando al soggetto esercente di».*

---

**12.103**

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 13.****13.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.500/1**

LA RELATRICE

*All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:*

«01. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge, di competenza dell'Autorità garante».

---

**13.500/4**

SCHIFANI

*All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:*

«01. Le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono comprese in apposito regolamento da approvare secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400».

---

**13.500/5**

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 13.500, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge è stabilita la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

---

**13.500/3**

DUVA, BESOSTRI

*All'emendamento 13.500, nel comma 2, sopprimere le parole: «di accertamento».*

---

**13.500/2**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «in unico grado» alla fine.*

---

**13.500/2** (nuovo testo)

PASQUALI, MAGNALBÒ

**13.500/6**

PASTORE, SCHIFANI

*All'emendamento 13.500, nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e solo», fino alla fine del periodo.*

---

**13.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 12.**

*(Ricorsi avverso gli atti dell'Autorità garante)*

1. Ogni determinazione dell'Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell'inizio di ogni anno giudiziario».

---

**13.1**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza» con le altre: «interessi propri».*

---

**13.0.100**

LA RELATRICE

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**«Art. 13-...**

*(Regolamento)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo ed al gestore la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento, in quelli di applicazione delle sanzioni e per ogni altro adempimento o provvedimento dell'Autorità garante compiuto o adottato ai sensi della presente legge».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

**703<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti, per le finanze Grandi e alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(4948) Deputato PECORELLA.** – *Disposizioni in materia di difesa d'ufficio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta dell'8 febbraio 2001.

Dopo interventi del PRESIDENTE RELATORE – che sottolinea l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge in titolo ed auspica che i componenti della Commissione rinuncino a presentare emendamenti – del senatore GRECO, del senatore MILIO e del senatore VALENTINO – che ritengono invece opportuna la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti – la Commissione conviene di fissare tale termine per la giornata di domani, mercoledì 14 febbraio 2001, alle ore 18.

Il presidente PINTO rinvia il seguito della discussione.

**(4963) Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore FASSONE il quale rileva come l'articolo 1 del disegno di legge modifichi l'articolo 168 del codice penale aggiungendo

un terzo comma con cui si prevede che la sospensione condizionale della pena possa essere revocata – oltre che nelle ipotesi già previste dal primo e dal secondo comma del medesimo articolo – anche quando essa è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La disposizione in esame prevede che la revoca abbia luogo anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e cioè nell'ipotesi in cui l'efficacia della richiesta di applicazione della pena sia stata subordinata alla concessione della stessa sospensione condizionale. A quest'ultimo proposito, evidenzia come la soluzione proposta dall'altro ramo del Parlamento rappresenti indubbiamente un punto problematico.

L'articolo 2 del disegno di legge, oltre a modificare il minimo editale previsto per il reato di furto semplice, introduce, configurandole come autonome fattispecie incriminatrici, le ipotesi di furto in abitazione e di furto con strappo. In relazione a tali nuove ipotesi delittuose si pone quindi il problema di determinare quale sia l'organo giurisdizionale competente e, al riguardo, appare chiaro, alla luce del disposto degli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, che tale organo va individuato nel tribunale in composizione monocratica. Deve sottolinearsi però che la modifica proposta dall'altro ramo del Parlamento implica in ogni caso una modificazione delle norme processuali applicabili, in quanto i nuovi delitti di furto non rientrano fra le ipotesi per cui l'articolo 550 del codice di procedura penale prevede l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta a giudizio. Conseguentemente per i reati in questione risulterà necessaria l'udienza preliminare il che comporterà un inevitabile appesantimento sul piano procedurale.

Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolo 3 e sull'articolo 4 – osservando tra l'altro con riferimento a quest'ultimo come esso intenda ampliare la possibilità di far ricorso alle misure cautelari nel caso di reati commessi approfittando di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa – il relatore prosegue rilevando come l'articolo 5 del disegno di legge si sovrapponga alla previsione contenuta nell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 4 del 2001. Peraltro la disposizione proposta nell'articolo in discussione differisce da quella attualmente in vigore, in quanto mentre quest'ultima esclude la concessione degli arresti domiciliari nei confronti di chi «ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale...», essa esclude la concessione degli arresti domiciliari nei confronti di chi «sia stato condannato per il reato di evasione ...». La diversa formulazione non può non implicare sul piano interpretativo la conseguenza che – una volta entrata in vigore la previsione contenuta nell'articolo 5 – la concessione degli arresti domiciliari risulterà preclusa soltanto quando la condanna per il reato di evasione sia stata pronunciata con sentenza irrevocabile.

L'articolo 6, al comma 1, introduce una restrizione della possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a proce-

dere. Al riguardo suscita in particolare perplessità il fatto che sia esclusa la possibilità di proporre ricorso per i motivi indicati nella lettera c) dell'articolo 606, e cioè per inosservanza della norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono una novità di particolare rilievo organizzativo istituendo una apposita «sezione filtro» della Corte di cassazione per l'esame delle cause di inammissibilità dei ricorsi. La finalità perseguita dalla disposizione richiamata è chiaramente quella di una maggiore celerità nell'esame delle cause di inammissibilità anche se, al riguardo, va però rilevato come sia stata trasmessa alla Commissione una lettera del Primo Presidente della Corte suprema di cassazione che ha manifestato alcune perplessità circa la concreta attuabilità di una simile riforma in considerazione, tra l'altro, delle carenze di organico della Corte medesima.

Il comma 5 dello stesso articolo 6 introduce l'articolo 624-*bis* con il quale si stabilisce che la Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza di appello, dispone la cessazione delle misure cautelari. In merito va evidenziato come la previsione in questione – risultante da un emendamento approvato nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera – faceva originariamente riferimento all'articolo 13 del testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede referente che prevedeva l'inserimento di un comma 1-*bis* nell'articolo 605 del codice di procedura penale, il quale prevedeva la necessaria applicazione delle misure cautelari con la sentenza di appello che confermava la responsabilità dell'imputato già condannato in primo grado, a meno che non risultassero insussistenti le esigenze cautelari. Poiché – sempre nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera – la previsione contenuta nel citato comma 1-*bis* è stata riformulata e trasferita nell'articolo 275 del codice di procedura penale come comma 2-*ter* del medesimo, è stato conseguente soppresso il riferimento al predetto comma 1-*bis* contenuto nell'emendamento approvato dall'Aula della Camera con cui è stato introdotto l'articolo 624-*bis* del codice di procedura penale, senza però sostituire tale riferimento con il rinvio alla disposizione che ha sistematicamente preso il posto del predetto comma 1-*bis*. Ad avviso del relatore è comunque necessario interpretare la disposizione contenuta nell'articolo 624-*bis* tenendo conto degli elementi che emergono dai lavori preparatori, in quanto essa avrebbe altrimenti riflessi sul piano applicativo che non potrebbero non suscitare rilevanti perplessità: ad esempio, non si comprenderebbe per quale motivo la cessazione delle misure cautelari dovrebbe essere disposta nel caso di annullamento della sentenza di appello e non nel caso di annullamento della sentenza di primo grado. In altri termini – anche in considerazione del fatto che è rimasto inalterato il disposto dell'articolo 303, comma 2, dello stesso codice di rito – la disposizione di cui al menzionato articolo 624-*bis* dovrebbe intendersi restrittivamente nel senso che la Corte di cassazione disporrà la cessazione delle misure cautelari ordinate contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 275 del codice di procedura penale – introdotto dal successivo articolo 14 – qualora in seguito all'an-

nullamento pronunciato dalla medesima Corte di cassazione venga meno il presupposto delle stesse misure cautelari.

In merito al comma 6 dell'articolo 6, il relatore rileva come suscitati non trascurabili perplessità il fatto che non risulti chiara la nozione di errore di fatto e non siano pertanto facilmente individuabili gli elementi distintivi di tale nozione rispetto a quella di errore materiale, che ha invece alla sua base una consolidata elaborazione giurisprudenziale. La mancanza di chiarezza su questo punto rappresenta certamente un aspetto problematico per il differente regime procedurale che il nuovo articolo 625-bis prevede in relazione alle due ipotesi qui considerate.

Gli articoli 7, 8 e 9 del disegno di legge modificano alcune disposizioni del codice di procedura penale aumentando l'autonomia operativa della polizia giudiziaria nello svolgimento dell'attività di indagine, mentre l'articolo 10 contiene essenzialmente interventi di coordinamento con le modifiche introdotte nel codice penale in materia di furto. Perplessità suscita peraltro, in particolare, la riformulazione dell'articolo 4 della legge n. 533 del 1977, laddove con essa si viene di fatto a sopprimere il vigente secondo comma di tale disposizione.

L'articolo 11 amplia la possibilità di ricorrere al fermo di indiziato di delitto, mentre l'articolo 12 ripropone una disposizione già approvata dal Senato in sede di esame del cosiddetto «indultino» (si veda in particolare l'articolo 2 dell'Atto Camera n. 7366).

L'articolo 13 sostituisce il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale ripristinandone la formulazione in vigore prima della modifica introdotta con la legge n. 468 del 1999. Al riguardo non può non evidenziarsi come la reintroduzione dell'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa e delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa implichi un disallineamento fra il sistema delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal giudice ordinario e quello delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal giudice di pace. In sintesi, per effetto della modifica proposta, la sentenza di condanna alla pena della multa pronunciata da un giudice professionale sarà appellabile, mentre non lo sarà quella pronunciata da un giudice non professionale, come il giudice di pace, che, in linea di principio dovrebbe fornire alle parti minori garanzie.

L'articolo 14 modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo innanzitutto particolari modalità di svolgimento dell'esame volto ad accertare la sussistenza delle esigenze cautelari, quando tale esame è svolto contestualmente ad una sentenza di condanna e, in secondo luogo, stabilendo che nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame svolto con le modalità sopra richiamate, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 del codice di procedura penale e la condanna riguarda delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, dello stesso codice e questi delitti risultano commessi da un soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

Segue una breve interruzione del senatore SENESE che chiede che cosa avverrà nell'ipotesi in cui, nel caso di condanna, risultino sussistere le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di rito, ma queste si riferiscano ad un reato diverso da quelli previsti dall'articolo 380, comma 1, ovvero commesso da un soggetto nei confronti del quale non ricorre la recidiva infraquinquennale.

Riprendendo il suo intervento il relatore FASSONE si sofferma poi sugli articoli 15, 16 e 17 del disegno di legge – osservando con riferimento a quest'ultimo come esso tenda opportunamente a soddisfare esigenze di coordinamento di significativo rilievo.

Conclude illustrando quindi il contenuto degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge e richiamando in particolare l'attenzione sulle finalità perseguite dalla prima di tali disposizioni che intende consentire l'impiego limitato di contingenti di personale militare da utilizzare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi al fine di permettere che il personale delle forze di polizia venga maggiormente impiegato nel diretto contrasto della criminalità organizzata.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore FOLLIERI, il quale, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano, dichiara di condividere nella sostanza il testo trasmesso dalla Camera dei deputati per il disegno di legge in titolo e ne auspica una rapida approvazione.

Più in particolare, con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore Fassone circa le ricadute sul piano procedurale della previsione come autonome figure di reato delle ipotesi di furto in abitazione e di furto con strappo – pur essendo i rilievi circa la necessità della udienza preliminare senz'altro condivisibili – egli ritiene che tale circostanza comunque non abbia sul piano applicativo ricadute così significative da imporre una modifica del testo trasmesso all'altro ramo del Parlamento.

In merito poi all'articolo 5 condivide la ricostruzione interpretativa proposta dallo stesso relatore Fassone.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

**(4906) *Divieto di impiego di animali in combattimenti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

**(3442) *MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose***

**(4115) *FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi***

**(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose**

**(4754) MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi**

**(4766) PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali**

**– e petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che dal prescritto numero di senatori è stata richiesta la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Avverte quindi che l'esame dei medesimi proseguirà in sede referente

*IN SEDE REFERENTE*

**(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

**(3442) MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose**

**(4115) FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi**

**(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose**

**(4754) MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi**

**(4766) PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali**

**– e petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione conviene di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del sottosegretario BRUTTI, il senatore GRECO precisa che la decisione della rimessione in sede referente dei disegni di legge in titolo è stata assunta in quanto l'opposizione ha ritenuto, che, in questo scorcio di legislatura, sia necessario attribuire carattere prioritario ad altri provvedimenti legislativi.

Con riferimento quindi all'eventualità di una revoca della sede deliberante per il cosiddetto «pacchetto sicurezza» (A.S. 4963), fa presente che, al di là delle sue personali perplessità, una posizione definitiva sarà assunta solo dopo che si sarà proceduto alle necessarie consultazioni all'interno del Gruppo Forza Italia, nonché con gli altri Gruppi parlamentari appartenenti alla «Casa delle Libertà».

Il senatore PREIONI preannuncia la contrarietà del Gruppo Lega Forza Nord Padania a tutte le assegnazioni in sede deliberante.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 20.30 non avrà più luogo.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE, su sollecitazione del senatore Antonino CARUSO, avverte che l'ordine del giorno è integrato con lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-03667 e 3-03668, che avranno luogo nella seduta notturna di domani.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

347<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 febbraio scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta del 7 febbraio scorso si è svolta la prima parte dell'audizione del sottosegretario Danieli, che ha esposto le priorità del Ministero degli affari esteri nella sua politica culturale per il 2001. Nell'odierna seduta l'audizione proseguirà con l'illustrazione dello schema di disegno di legge riguardante la riforma degli istituti italiani di cultura, che attualmente è nella fase del concerto interministeriale. Ovviamente i senatori che interverranno potranno rivolgere al Sottosegretario anche domande relative alla prima parte dell'audizione.

Prendono la parola i senatori SERVELLO, PORCARI, SCALFARO e SQUARCIALUPI, per invitare il Sottosegretario a fornire ulteriori informazioni sulle scuole italiane all'estero, sui corsi di insegnamento della lingua italiana, nonché sulla diffusione negli altri paesi di giornali italiani e di altre pubblicazioni edite in Italia.

Il sottosegretario DANIELI assicura che, nel corso della sua esposizione, ritornerà anche su tali questioni, già in parte affrontate nella scorsa seduta. Fa poi presente che da quando ha ricevuto la delega per la politica culturale del Ministero ha promosso la revisione della legge n. 401 del

1990, con cui furono creati gli istituti italiani di cultura. Dopo circa un anno di elaborazione, lo schema di disegno di legge è stato inoltrato al concerto interministeriale il 27 dicembre scorso; sono già pervenute le osservazioni dei Beni culturali e del Commercio estero e si spera di poter presto sottoporre il testo al Consiglio dei Ministri.

I punti qualificanti del testo proposto sono la riaffermazione della responsabilità istituzionale del Ministero degli affari esteri per l'attività di promozione della lingua e della cultura italiane all'estero; le misure volte ad aggiornare le strutture e a garantire un'adeguata qualificazione professionale del personale; la ricerca di sinergie tra le risorse pubbliche e quelle derivanti dall'iniziativa privata. A tal riguardo ricorda che nelle collettività italiane all'estero vi è un grande fiorire di iniziative nell'area culturale e che, a tal fine, si è prevista la possibilità di stipulare convenzioni tra gli istituti di cultura e associazioni, fondazioni o società private.

Il numero degli istituti passerà da 93 a 120, per effetto della trasformazione delle sezioni distaccate in istituti autonomi e della creazione di un certo numero di nuovi istituti. È inoltre contemplata la possibilità di inviare personale della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale in 30 sedi diplomatiche o consolari, situate in paesi in cui non vi siano istituti di cultura. Il disegno di legge reca altresì l'istituzione della figura dell'addetto culturale presso le sedi diplomatiche, nonché un aumento consistente del numero degli addetti scientifici, che attualmente sono soltanto 22.

Gli istituti sono qualificati giuridicamente come uffici del Ministero degli affari esteri dotati di autonomia operativa e finanziaria; si prevede la possibilità di distaccare presso di essi funzionari amministrativi del Ministero per l'attività di tipo contabile, fermo restando che la responsabilità contabile resta in capo al direttore dell'istituto, ed è prevista l'emanazione di un regolamento per lo snellimento delle procedure contabili. La figura del direttore sarà comunque meglio caratterizzata rispetto alla situazione attuale, poiché le sarà attribuito un ruolo di coordinamento dei soggetti pubblici operanti in campo culturale e di interlocutore dei soggetti privati.

Un'ulteriore novità è il superamento dell'incarico di direttore «per chiara fama», che la legge in vigore prevede per 10 istituti, in quanto l'esperienza ha dimostrato l'inutilità di scomodare note personalità del mondo della cultura e dell'arte, per poi obbligarle a interessarsi prevalentemente di compiti organizzativi e gestionali. In futuro esisterà pertanto un solo ruolo di direttori, con funzioni di coordinamento e di promozione delle attività culturali, mentre alle personalità di chiara fama saranno attribuiti incarichi specifici per iniziative nei settori di loro competenza.

Il sottosegretario Danieli sottolinea che lo scopo del disegno di legge è di innalzare lo *standard* medio dell'offerta culturale e linguistica, ma pone in risalto la necessità di ulteriori interventi per raggiungere tale obiettivo: al di là del riordino normativo, infatti, è essenziale stanziare maggiori risorse finanziarie per l'attività degli istituti e adottare misure a favore del personale a contratto, che svolge un ruolo insostituibile nel funzionamento di tali istituzioni.

Passando poi a trattare le questioni relative alla diffusione della lingua italiana, informa che nell'anno 1999 circa 500.000 allievi hanno frequentato corsi di lingua finanziati con risorse pubbliche. Dal 2000 si è introdotta una pianificazione su base triennale, fondata sull'elaborazione di piani-paese per i corsi di lingua italiana. Sono state poi assunte iniziative per introdurre l'insegnamento dell'italiano nelle scuole locali, come seconda o terza lingua straniera; risultati notevoli sono stati ottenuti in tal campo in alcuni paesi, come l'Australia e il Canada.

Il Ministero si propone altresì di aumentare di circa il 50 per cento il numero dei lettori di lingua italiana nelle università straniere – attualmente ve ne sono 140 – e di stipulare accordi di cooperazione universitaria, per creare nuove cattedre di lingua e letteratura italiane. Per quel che riguarda le scuole all'estero, la prospettiva più valida sembra quella di promuovere la trasformazione in istituti bilingue, anche in considerazione dell'alto numero di allievi stranieri che le frequentano.

Il Sottosegretario si sofferma poi sul funzionamento delle biblioteche presso gli istituti di cultura, che era stato oggetto di rilievi critici nell'intervento del presidente Migone nel corso della precedente seduta. A tal riguardo, riconosce che numerose biblioteche versano in una situazione intollerabile, soprattutto per l'assenza delle pubblicazioni idonee a diffondere la conoscenza della società italiana nei suoi vari aspetti. La Direzione generale per la promozione culturale intende elaborare linee-guida, per indicare come dovranno essere organizzate le biblioteche in futuro e per diffondere al massimo l'uso delle moderne tecnologie multimediali.

In conclusione, fa presente che spetta agli editori assumere iniziative per la diffusione all'estero dei quotidiani e dei periodici nazionali, mentre il Ministero invia pubblicazioni di carattere culturale alle sedi diplomatiche e consolari, nonché agli istituti di cultura e agli istituti di italianistica presso le università straniere.

Il senatore SCALFARO domanda a quale formula organizzativa sia destinato ad essere improntato, nelle previsioni della riforma, il rapporto fra i direttori degli istituti di cultura e gli ambasciatori territorialmente competenti, e chiede inoltre ragguagli circa le disponibilità finanziarie che si ritengono necessarie per far fronte al nuovo assetto organizzativo del settore.

Il sottosegretario DANIELI rileva come il disegno di legge di riforma preveda di conferire un elevato margine di autonomia alla figura del direttore degli istituti di cultura rispetto al titolare delle varie ambasciate. Resta peraltro ferma, come in precedenza accennato, l'attribuzione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione degli istituti. Non è infatti sembrata convincente l'ipotesi di affidare il settore ad un'agenzia *ad hoc*, e si è quindi ritenuto di mantenere saldamente all'interno delle competenze del Ministero degli affari esteri l'area della promozione culturale, nel presupposto che questa rappresenti una componente essenziale della politica estera nazionale.

Elemento qualificante della riforma sarà comunque lo snellimento degli adempimenti burocratici e la valorizzazione della figura del direttore di istituto.

Le risorse previste dal bilancio 2001 ammontano a circa 300 miliardi di lire, con un aumento di 30 miliardi rispetto alle previsioni relative all'esercizio precedente.

Di tale somma, 127 miliardi saranno destinati alle iniziative di diffusione della lingua italiana, 97 alle attività di promozione culturale, 26 ad iniziative in campo della scienza e della formazione e 49 miliardi infine per il settore multilaterale.

Occorre peraltro tenere presente che si tratta in gran parte di risorse assorbite da spese obbligatorie o vincolate, come il pagamento di stipendi, affitti ed utenze, mentre le disponibilità per iniziative di carattere innovativo sono allo stato dei fatti piuttosto esigue. A ciò dovrà evidentemente trovarsi rimedio in vista della futura riforma.

Il senatore PORCARI dà atto al Sottosegretario dell'impegno con il quale sta esercitando il suo incarico, rilevando però come la riforma da lui prefigurata rifletta un orientamento di tipo giacobino secondo il quale non vi sarebbe possibilità di innovazione senza la preventiva distruzione degli assetti organizzativi esistenti. Se i disegni di riforma preannunciati per il settore della promozione culturale, per un verso, e per quello della cooperazione allo sviluppo, per l'altro, dovessero trovare concreta attuazione, si assisterebbe ad un sostanziale smantellamento del Ministero degli affari esteri, visto che verrebbero conferiti ad autorità ad esso esterne compiti essenziali ai fini della politica estera nazionale.

Suscita inoltre perplessità la progettata estensione della rete degli istituti di cultura, considerato che già attualmente si manifestano serie difficoltà nell'assicurare una dignitosa operatività agli istituti in essere. In tale contesto, ogni ipotesi di ampliamento dovrebbe essere improntata ad opportuno gradualismo.

Ad ulteriori riserve dà poi adito la scelta ipotizzata di conferire ai direttori degli istituti di cultura un margine di autonomia particolarmente elevato rispetto ai titolari delle ambasciate territorialmente competenti, scelta che, ove attuata, precluderebbe di fatto la possibilità di ricondurre le attività della promozione culturale italiana nei singoli paesi ad indirizzi coerenti con la politica estera nazionale e che appare funzionale a pratiche di lottizzazione, specie nella prospettiva di un avvicendamento alla guida del Governo a seguito delle prossime elezioni politiche.

Il senatore VOLCIC sottolinea innanzitutto l'opportunità di definire criteri chiari in ordine alla distribuzione delle responsabilità in materia contabile fra le ambasciate, i direttori degli istituti di cultura e gli addetti culturali. Diversamente, è facile presumere che potranno determinarsi serie difficoltà di coordinamento.

Con riferimento poi ai dati comunicati dal Sottosegretario circa la frequenza dei corsi di italiano nei vari paesi esteri, nel prendere atto dei

significativi risultati ottenuti in alcune aree del mondo, come in particolare l'Australia, osserva come sia necessario rafforzare l'impegno complessivo, con particolare riferimento all'America Latina.

Il senatore MAGGIORE sottolinea l'esigenza di un chiarimento circa la futura collocazione dei direttori degli istituti di cultura, rilevando come l'ipotizzata fuoriuscita di tali figure dall'amministrazione degli esteri sia suscettibile di indebolire in modo significativo la presenza internazionale dell'Italia.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva preliminarmente come la relativa labilità della presenza culturale italiana all'estero sia imputabile più alla scarsa vitalità complessiva che caratterizza il paese nella presente fase che a responsabilità dei Ministeri degli esteri e della pubblica istruzione.

Condivide poi i rilievi del senatore Volcic circa l'insoddisfacente grado di diffusione dell'italiano nel mondo, rilevando come in alcune aree, e segnatamente nell'Europa dell'Est, si stia manifestando un notevole interesse per l'apprendimento di tale lingua, cosa che richiede un rafforzamento in termini di iniziative e di servizi per l'utenza.

Il senatore SERVELLO dà atto al sottosegretario Danieli dell'impegno con il quale si sta adoperando per la promozione di una riforma del settore della promozione culturale. Rileva però come, considerato che gli indirizzi preannunziati sembrano suscettibili di peggiorare ulteriormente la situazione esistente, rappresenti paradossalmente un motivo di sollievo constatare che la riforma non dovrebbe presumibilmente realizzarsi in tempi brevi. Vi è quindi la possibilità di un radicale ripensamento circa alcune scelte che appaiono oltremodo inopportune. Ciò vale in primo luogo per quella di conferire un accentuato margine di autonomia agli istituti, a tutto scapito della capacità di coordinamento degli ambasciatori dei canali della presenza italiana all'estero.

Esprime infine l'auspicio che, a differenza di quanto preannunciato dal sottosegretario Danieli in risposta ad un'interrogazione da lui recentemente presentata, sia per il momento accantonata per le scuole italiane all'estero l'applicazione delle iniziative di riforma che stanno attraversando il settore scolastico; ciò, anche in considerazione del fatto che esse sembrano destinate a risolversi in un fallimento.

Il presidente MIGONE rileva come sia illusorio affrontare il tema dell'innovazione nel settore della promozione culturale se non si mette mano in modo incisivo alla revisione dei criteri di allocazione delle risorse. A tale riguardo, rappresenta un anacronismo il persistere di una situazione nella quale, su 300 miliardi circa di disponibilità finanziaria, ben 120 sono assorbiti dal pagamento dell'indennità di servizio all'estero ad insegnanti per corsi che sono destinati a poche migliaia di allievi. In tali condizioni, risulta di fatto preclusa la possibilità di realizzare una ef-

ficace politica culturale, in luogo della quale si afferma sostanzialmente una più prosaica politica del personale.

Per quanto riguarda il modello di autonomia per gli istituti culturali definito dallo schema di disegno di legge di riforma predisposto dal Governo, potrà certamente risultare opportuno un ulteriore approfondimento del dibattito. È tuttavia ingiustificato chiamare in causa le scelte affermatesi negli altri paesi europei per denunciare un asserito eccesso di autonomia rispetto al Ministero degli affari esteri che si ravviserebbe negli annunciati indirizzi di riforma, visto che in paesi come la Gran Bretagna, la Germania e la Francia l'intera gestione del comparto è stata affidata a strutture esterne, con una scelta ben più radicale di quella che si ipotizza per l'Italia.

Il sottosegretario DANIELI, replicando ai senatori intervenuti nel dibattito, assicura che per il Ministero degli affari esteri la promozione culturale continuerà a rimanere uno strumento fondamentale della politica estera. In considerazione di ciò, non vi è alcuna intenzione di marginalizzare il ruolo del Ministero. Al riguardo, ribadisce come, alla stregua dello schema di disegno di legge predisposto dal Governo, gli istituti di cultura sono indicati come uffici dell'amministrazione degli affari esteri dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione espletate attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ed all'interno delle linee programmatiche determinate anno per anno dal Ministero per il settore culturale.

Il presidente MIGONE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ringrazia il sottosegretario Danieli, dichiarando conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

**431<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.**La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (n. 838)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVITA, il quale fa presente che lo schema di decreto legislativo attua la delega recata dall'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con il fine, in una prospettiva equiordinata per tutte le Forze di polizia e forze armate, di correggere alcuni aspetti del decreto legislativo n. 199 del 1995, risultati nel tempo non pienamente funzionali.

In particolare, la normativa del 1995 è stata modificata al fine di restituire un ruolo assolutamente apicale a quegli ispettori che erano già al vertice della carriera prima della suddetta data, assicurare progressioni in carriera più fluide nella fase intermedia e al contempo più selettive e premiali, anche dal punto di vista economico, nel raggiungimento dei gradi apicali di ciascun ruolo. Inoltre, le modifiche consentono di prospettare agli appuntati scelti una naturale proiezione nel ruolo sovrintendenti, di stimolare i migliori tra i marescialli aiutanti, conferendo loro la qualifica di «luogotenente» e di garantire un regime transitorio che faccia salve le legittime aspettative maturate.

Il relatore si sofferma poi sul contenuto dei singoli articoli.

In particolare richiama l'articolo 4 che reca disposizioni riguardanti il ruolo sovrintendenti, con riferimento, tra l'altro, alla disciplina di accesso al ruolo stesso, prevedendo meccanismi premiali per gli appuntati scelti, nonché alla dinamica dei corsi di formazione e dei conferimenti di grado. L'articolo 5 reca disposizioni concernenti il ruolo degli ispettori, mentre l'articolo 6 prevede norme di avanzamento dei sovrintendenti e degli ispettori; l'articolo 9 introduce invece una serie di norme riguardanti il trattamento economico del personale di tutti i ruoli.

Il relatore conclude esprimendo una valutazione positiva della disciplina in commento, preannunciando la proposta alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Interviene il senatore AGOSTINI, il quale sottolinea il carattere fortemente innovativo dello schema di decreto, che incide profondamente sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza relativamente al personale non direttivo e non dirigente. Preannuncia, comunque, un giudizio favorevole sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

**517<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*indi del Vice Presidente*

BISCARDI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni e per i beni e le attività culturali Carli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4958) AZZOLLINI ed altri. – Interventi per il restauro e per la conservazione di beni culturali**

(Esame e rinvio)

Il relatore BISCARDI esprime anzitutto un giudizio in linea di massima positivo sul provvedimento, in quanto volto al restauro e alla conservazione di beni culturali e diretto ad aree territoriali caratterizzate da tradizioni culturali certamente meritevoli di tutela.

Osserva tuttavia che il disegno di legge non specifica gli interventi da finanziare, ma si limita ad individuare l'area geografica cui destinare gli stanziamenti. Ciò non corrisponde alla positiva linea di tendenza seguita dalla Commissione nel corso della legislatura e di recente confermata con l'approvazione definitiva dell'Atto Senato n. 4975, recante nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali. Al riguardo, ritiene altresì che, qualora gli interventi fossero specificati più analiticamente, essi potrebbero rientrare fra quelli da finanziare ai sensi dell'articolo 1 del predetto provvedimento, ovvero ai sensi della legge n. 400 del 2000 (recante il primo rifinanziamento della legge n. 513 del 1999).

Il relatore osserva poi che la mancata individuazione degli interventi da realizzare rende difficile una valutazione della congruità degli oneri conseguenti e, pertanto, della relativa copertura finanziaria.

Quanto infine alla proposta di istituire un museo del mare a Capaci, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, egli ricorda che la Regione Sicilia – ai sensi del proprio Statuto – ha la competenza esclusiva sulla tutela dei beni culturali. Ciò rappresenta indubbiamente un'anomalia – come la Commissione ebbe modo di segnalare in una relazione all'Assemblea (Doc. XVI, n. 7) a seguito di un sopralluogo svolto nel giugno 1998 in Val di Noto per constatare le condizioni del patrimonio culturale locale e verificare le iniziative adottate per la sua tutela e conservazione – che allo stato va comunque rispettata.

Conclusivamente, suggerisce ai proponenti del disegno di legge di non insistere per il prosieguo dell'esame, nel presupposto che il Governo assicuri di tenere conto delle finalità ivi indicate (per le quali si rendono comunque necessarie indicazioni di dettaglio) con i fondi di cui alla legge n. 400 del 2000 e alla nuova legge di rifinanziamento recentissimamente approvata in via definitiva dal Senato (il menzionato Atto Senato n. 4975).

Si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI conviene con il relatore: proseguire l'esame del provvedimento può risultare superfluo, qualora il Governo fornisca le assicurazioni indicate.

Il senatore GERMANÀ lamenta che il rispetto dello Statuto speciale della Regione siciliana sia invocato solo a danno della Regione stessa e mai a suo vantaggio. Coglie poi l'occasione per auspicare l'approvazione di un emendamento da lui presentato al disegno di legge n. 4851 (restauro Italia), assegnato alle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>, relativo al finanziamento di interventi di restauro nella Regione Sicilia.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, replica il relatore BISCARDI, il quale ricorda che nel menzionato sopralluogo svolto in Val di Noto nel giugno 1998 furono gli stessi soprintendenti incontrati nel corso delle audizioni a segnalare l'anomalia della competenza regionale esclusiva sulla tutela dei beni culturali. Ricorda altresì che assai di recente è stata la stessa Regione siciliana a rivendicare la sua competenza in materia con l'approvazione di una discutibile legge regionale sulla tutela del paesaggio. Si tratta del resto di un'anomalia isolata nell'ordinamento italiano, che – a suo avviso correttamente – assegna alla competenza statale la tutela del patrimonio storico, artistico e paesistico di tutte le altre regioni, anche a Statuto speciale.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario CARLI, il quale ricorda che il disegno di legge n. 4975, da pochi giorni approvato definitivamente dal Senato, prevede un decreto ministeriale di individuazione de-

gli interventi da finanziare, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio, le quali rappresentano l'istanza più idonea a raccogliere le esigenze locali. Egli si impegna tuttavia a trasmettere al ministro Melandri le sollecitazioni connesse al disegno di legge in titolo, cui auspica si possa dare seguito in via amministrativa.

Per quanto riguarda la competenza della Regione siciliana in materia di beni culturali, egli conferma l'evidente rispetto del Governo nei riguardi dell'autonomia regionale. Ciò non equivale tuttavia, sottolinea, a disinteresse, come testimoniato dai finanziamenti a suo tempo assicurati dallo Stato per la ricostruzione della Cattedrale di Noto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1719) LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili*

*(4573) GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 gennaio 2001.

Il relatore TONIOLLI ricorda che la richiesta di relazione tecnica al Governo avanzata dalla Sottocommissione pareri della Commissione bilancio con riferimento al testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge in titolo ha determinato una battuta d'arresto dell'*iter*. Nelle more della predisposizione da parte del Governo della suddetta relazione, è pertanto maturato l'orientamento di stralciare i primi sette articoli del testo unificato e di procedere, per il momento, all'approvazione del solo articolo 8, relativo all'assegno straordinario vitalizio da concedere agli *ex* pugili che versino in condizioni di grave disagio economico. Su tale ipotesi, la Commissione bilancio si è pronunciata favorevolmente ed egli ne raccomanda pertanto l'approvazione, con l'intesa che la restante parte del provvedimento vada a costituire un nuovo disegno di legge da esaminare sollecitamente, non appena il Governo abbia trasmesso la relazione tecnica e la Commissione bilancio abbia espresso il parere. Illustra conseguentemente il nuovo testo dell'emendamento 8.1 da lui predisposto (per accogliere le condizioni poste dalla Commissione bilancio), interamente sostitutivo dell'articolo 8, che riformula nuovamente nel senso di indicare un limite minimo dell'assegno vitalizio mensile, oltre al suo limite massimo.

Il senatore GERMANÀ conviene con l'urgenza di procedere per il momento all'esame del solo articolo 8. A tal fine, egli ha infatti presentato gli emendamenti volti a stralciare gli articoli da 1 a 7. Auspica tuttavia che, non appena pervenuti la relazione tecnica e il parere della Commis-

sione bilancio, ne venga tempestivamente ripreso l'esame, atteso che essi investono tematiche delicatissime, fra cui la prevenzione dal contagio dell'AIDS nel corso degli incontri di pugilato.

Deplora infine la comparsa sulla stampa di affermazioni tendenziose secondo cui il Gruppo Forza Italia sarebbe contrario all'approvazione del provvedimento in sede deliberante.

In quanto primo firmatario del disegno di legge n. 4573, egli sollecita al contrario la più rapida conclusione dell'*iter*.

Il senatore BEVILACQUA, a testimonianza dell'impegno della Casa delle Libertà in favore del provvedimento, ne chiede a sua volta il trasferimento alla sede deliberante. Onde evitare tuttavia eccessivi margini di discrezionalità, chiede chiarimenti in ordine al titolo sportivo minimo richiesto per la concessione del vitalizio che, a suo giudizio, potrebbe essere anche di carattere solo nazionale. Ritiene altresì che analoghe iniziative dovrebbero essere assunte per tutelare i campioni di tutte le altre discipline sportive.

A giudizio del senatore BRIGNONE, se le precarie condizioni di salute fossero conseguenti all'attività sportiva esercitata, lo Stato dovrebbe farsi carico anche dell'assistenza medica ed ospedaliera degli *ex* pugili.

Il senatore ASCIUTTI conviene con il senatore Bevilacqua sull'opportunità di assicurare analoga tutela a coloro che si sono distinti anche in altri settori ed auspica che, nella prossima legislatura, si possa procedere in questo senso. Giudica comunque positivamente il disegno di legge in esame che, per il momento, risolve una situazione particolare, legata ad una disciplina sportiva dalle caratteristiche peculiari.

Il relatore TONIOLLI risponde brevemente al senatore Bevilacqua che la previsione di aver conseguito un titolo di rilevanza internazionale ai fini dell'accesso al beneficio è motivata dalla considerazione che coloro i quali raggiungono un titolo solo nazionale, ovvero svolgono l'attività in ambito dilettantistico, spesso non esauriscono la propria carriera nel pugilato, ma si rivolgono successivamente ad altre attività professionali e non concludono quindi la propria esistenza in condizioni di grave disagio economico.

Precisa poi al senatore Brignone che le norme relative all'assistenza dei pugili sono contenute negli articoli di cui allo stato è indispensabile lo stralcio, ma che egli si augura di poter esaminare nel merito quanto prima.

Il senatore PAPPALARDO preannuncia infine il proprio voto favorevole sul provvedimento, convenendo sulla scelta di richiedere un titolo di rilevanza internazionale (che a suo giudizio dovrebbe essere a livello europeo per i professionisti ed olimpico per i dilettanti) per l'accesso al vitalizio.

Si passa alla votazione del testo unificato predisposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto del 16 novembre scorso) e degli emendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 (recanti lo stralcio degli articoli da 1 a 7) e 8.1 (nuovissimo testo).

All'unanimità dei presenti, la Commissione delibera poi di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto interministeriale concernente: «Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento» (n. 843)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 febbraio 2001.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI il quale, pur manifestando un orientamento di massima favorevole, avrebbe preferito che non fosse rimessa all'autonomia universitaria la valutazione dei crediti conseguiti con i precedenti diplomi e che fosse istituito un maggiore raccordo fra il Consiglio universitario nazionale (CUN), gli atenei e il Ministero coinvolgendo le facoltà italiane in uno sforzo comune indispensabile nell'attuale fase di transizione.

Coglie altresì l'occasione per manifestare preoccupazione in ordine a tematiche correlate, quali la modifica della denominazione dell'insegnamento di educazione fisica e l'organizzazione della facoltà di scienze motorie dell'Università di Napoli, dove sembra essere assicurata più attenzione alla salvaguardia delle cattedre che ai contenuti degli insegnamenti.

Ad integrazione dell'intervento svolto nell'ultima seduta, il senatore MONTICONE chiede chiarimenti in ordine alla presenza, nella Commissione competente per la valutazione delle richieste di riconoscimento dei titoli, di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di un rappresentante del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio.

Il senatore RESCAGLIO chiede a sua volta chiarimenti in ordine al parametro dell'esperienza lavorativa ai fini della valutazione della richiesta di equivalenza. Al riguardo, domanda se sarà valutata solo la durata di tale esperienza, ovvero anche la sua positività.

Agli intervenuti replica il sottosegretario GUERZONI, il quale conviene con il relatore che il provvedimento risulti avulso rispetto alla riforma universitaria di recente portata a compimento. Non va tuttavia dimenticato che il decreto trae origine dalla legge n. 42 del 1999, la quale ha disposto l'equipollenza dei vecchi diplomi ai diplomi universitari vigenti prima della riforma, senza tener conto del nuovo ordinamento in via di formazione. Il decreto si limita ora a disciplinare le modalità di tale riconoscimento, non potendo certo discostarsi dal dettato legislativo. Per quanto riguarda in particolare il parametro dell'esperienza lavorativa, egli si richiama a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5.

Il presidente BISCARDI invita il relatore ad inserire, nelle osservazioni da trasmettere alla Commissione sanità, competente nel merito, un rilievo relativo alla assoluta inopportunità che l'equivalenza disposta dalla legge n. 42 ed ora disciplinata dal decreto in esame preluda, in futuro, ad una equivalenza con le nuove lauree di durata triennale.

Il relatore NAVA propone conclusivamente di trasmettere osservazioni favorevoli alla Commissione di merito, con il rilievo indicato dal presidente Biscardi.

Dopo che il presidente BISCARDI ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie la proposta del relatore Nava.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI  
DI LEGGE NN. 1719 E 4573**

**Art. 1.**

**1.1**

GERMANÀ

*Stralciare l'articolo.*

---

**Art. 2.**

**2.1**

GERMANÀ

*Stralciare l'articolo.*

---

**Art. 3.**

**3.1**

GERMANÀ

*Stralciare l'articolo.*

---

**Art. 4.**

**4.1**

GERMANÀ

*Stralciare l'articolo.*

---

**Art. 5.**

**5.1**

GERMANÀ

*Stralciare l'articolo.*

---

**Art. 6.**

**6.1**

GERMANÀ

*Stralciare l'articolo.*

---

**Art. 7.**

**7.1**

GERMANÀ

*Stralciare l'articolo.*

---

**Art. 8.**

**8.1 (nuovo testo)**

TONIOLLI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8 (*Assegno straordinario vitalizio*). – 1. Agli ex-pugili che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, che abbiano sostenuto almeno cinquantacinque incontri nella loro carriera nel corso della quale abbiano conseguito almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico e che versino in condizioni di grave disagio economico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio fino a lire 10.000.000 mensili, rivalutabili all'inizio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente. Alla copertura dell'onere si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 6.

2. La richiesta per il conseguimento dell'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1, deve essere presentata dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento degli affari generali e del personale – e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) dichiarazione rilasciata dalla FPI o da altro organismo pugilistico internazionale, attestante il numero di incontri sostenuti ed i titoli internazionali conquistati corredata delle date di riferimento;

e) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, della grave precarietà delle proprie condizioni economiche.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri si pronuncia sulla richiesta di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di presentazione della stessa.

4. L'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 può essere revocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora si determinino le condizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

5. All'assegno straordinario vitalizio si applicano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

6. È istituito il Fondo per i pugili anziani da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale 2.1.2.1. (Vitalizi). A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2004, alla determinazione dell'ammontare del Fondo si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

---

**8.1** (nuovissimo testo)TONIOLLI, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8 (*Assegno straordinario vitalizio*). – 1. Agli ex-pugili che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, che abbiano sostenuto almeno cinquantacinque incontri nella loro carriera nel corso della quale abbiano conseguito almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico e che versino in condizioni di grave disagio economico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio non inferiore a lire 3.000.000 e non superiore a lire 5.000.000 mensili, rivalutabili all'inizio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente. Alla copertura dell'onere si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 6.

2. La richiesta per il conseguimento dell'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1, deve essere presentata dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento degli affari generali e del personale – e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti politici;
- d) dichiarazione rilasciata dalla FPI o da altro organismo pugilistico internazionale, attestante il numero di incontri sostenuti ed i titoli internazionali conquistati corredata delle date di riferimento;
- e) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, della grave precarietà delle proprie condizioni economiche.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri si pronuncia sulla richiesta di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di presentazione della stessa.

4. L'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 può essere revocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora si determinino le condizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

5. All'assegno straordinario vitalizio si applicano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

6. È istituito il Fondo per i pugili anziani da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale 2.1.2.1. (Vitalizi). A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A de-

correre dall'anno 2004, alla determinazione dell'ammontare del Fondo si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

**434<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Occhipinti e per le comunicazioni Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione.**

Il sottosegretario OCCHIPINTI risponde all'interrogazione n. 3-04141 sottolineando che a seguito della liberalizzazione della prestazione dei servizi degli enti di classifica, disposta dalla direttiva 94/57 CE – attuata nel nostro Paese con i decreti legislativi n. 314/98 e 169/2000 – il RINa, essendo il più piccolo, per struttura e per fatturato, tra gli enti di classifica che operano in Europa ed essendosi sempre caratterizzato per una dimensione operativa prevalentemente nazionale, si è trovato nella necessità di addivenire ad una alleanza con altro ente di classifica, al fine di poter più adeguatamente affrontare la concorrenza sul mercato. La necessità di una tale strategia, ben presente all'ente sin dal momento della sua trasformazione disposta in attuazione del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è divenuta di più urgente realizzazione a seguito del noto incidente occorso alla petrolifera Erika, di bandiera maltese con certificati di classe rilasciati proprio dal RINa. Le polemiche sull'accuratezza dei controlli effettuati sulla nave stessa per il rilascio di detta certificazione, l'emozione per l'opinione pubblica per il grave inquinamento marino derivato dal sinistro, hanno, infatti, fortemente danneggiato l'immagine nonché la competitività dell'ente sul mercato. Pertanto, lo scorso giugno 2000, il consiglio di amministrazione dell'ente, decise di avviare contatti con i maggiori enti di classifica operanti in Europa per esplorare la loro disponibilità, nonché le condizioni per possibili alleanze (*joint ventures*). Assi-

stato da esperti economici e legali, l'ente ha pertanto contattato il Lloyd Register, il Norske Veritas, il Bureau Veritas e l'American Bureau of Shipping.

Risposte valutate sostanzialmente positive si sono avute unicamente da parte del Bureau Veritas (B.V.) e dall'American Bureau of Shipping (A.B.S.) e con tali enti è stata pertanto avviata una lunga fase di approfondimento sfociata nelle delibere dei Consigli di amministrazione dell'ente Registro Italiano e della società operativa RINa dello scorso 1° febbraio, che hanno autorizzato i rispettivi presidenti a sottoscrivere una lettera di intenti con l'ente francese per pervenire, nei successivi novanta giorni, alla negoziazione per la stipula di un accordo che concretizzi l'alleanza. Per ciò che attiene all'elemento sicurezza del trasporto marittimo di prevenzione dell'inquinamento, si sottolinea che questo si è concretizzato, in attuazione della pertinente legislazione comunitaria (direttiva 95/21/CE), attraverso il decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 2000, n. 432, concernente il regolamento di recepimento della citata direttiva. Le tradizionali attività di vigilanza e di attività ispettiva attraverso i Port State Control (PSC) sono risultate, sia nel 1999 che nel 2000, ben superiori all'obiettivo del 25 per cento delle navi straniere da visitare, fissato dal *Memorandum* di Parigi del 1982. A questa attività va aggiunto il sistema di controllo del traffico marittimo incluso nel disegno di legge atto Senato n. 4960 che verrà gestito operativamente dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. Ciò, peraltro, si armonizza con la politica comunitaria sulla sicurezza dei mari attraverso un concreto sviluppo delle attività di controllo e di assistenza al traffico marittimo mercantile.

L'interrogante, senatore LAURO, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto ritiene condivisibile la risposta ad una parte dell'interrogazione mentre ad un'altra parte non è stata fornita alcuna risposta.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(4933) *Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 6 febbraio scorso.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento i senatori BALDINI, BORNACIN, BOSI, MEDURI, RAGNO e TERRACINI chiedono al Presidente che il provvedimento in discussione sia rimesso in sede referente per il suo esame da parte dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4933) Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il Presidente PETRUCCIOLI propone alla Commissione di acquisire alla nuova sede i lavori precedentemente svolti in sede deliberante sul provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

Il Relatore, senatore BESSO CORDERO, illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 sui quali esprime parere favorevole il sottosegretario LAURIA.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti risultano accolti.

Il PRESIDENTE, per assenza dei presentatori, dichiara quindi decaduti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Intervenendo per dichiarazione di voto, i senatori BALDINI e BOSI, dichiarano a nome dei rispettivi Gruppi, il voto di astensione.

La Commissione conferisce infine mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge n. 4933 con le modifiche testé accolte.

**(3637) MARINI. – Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, osserva che il disegno di legge in esame ha lo scopo di garantire la realizzazione dell'aeroporto di Sibari, giudicato necessario per rispondere alle crescenti esigenze del turismo in Calabria. Si tratta di una iniziativa sicuramente condivisibile nelle intenzioni, ma che dovrebbe essere meglio approfondita con riferimento alle modalità di attuazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**(4537) CASTELLI. – Sviluppo del servizio ferroviario di tipo metropolitano**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore VISERTA COSTANTINI, fa presente che il provvedimento in esame ha lo scopo di creare le condizioni giuridiche e finanziarie per lo sviluppo del servizio ferroviario di tipo metropolitano.

Si tratta di un progetto che comporta un notevole impegno finanziario e a tale proposito il disegno di legge attinge ai finanziamenti pubblici prevedendo l'istituzione di un apposito fondo. Il servizio metropolitano dovrebbe poi essere esercitato sia dalle Ferrovie dello Stato Spa, sia da società ferroviarie private, ma anche da società costituite a livello locale. Il meccanismo per accedere ai finanziamenti da parte dei comuni interessati appare farraginoso, in quanto esso prevede, tra l'altro, la richiesta dei comuni alle regioni, le quali devono poi predisporre apposite graduatorie stanziando a loro volta, a questo scopo, fondi propri.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta già convocata per domani, alle ore 15, la Commissione esaminerà altresì, in sede consultiva su atti del Governo, la proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia, nonché in sede referente, il disegno di legge n. 4976, recante la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4933****Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM)» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del D.P.R. n. 318 del 19 settembre 1997».*

---

**1.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «ed un organismo SPM» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 318 del 19 settembre 1997».*

---

**1.3**

IL RELATORE

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «a decorrere» fino a «telecomunicazioni, e».*

---

**1.0.1**

MONTICONE, VERALDI, RESCAGLIO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. È vietato ai fornitori di servizi Internet (*Internet service provider*) diffondere in rete o rendere comunque disponibili messaggi telematici o

informatici di ogni tipo, che possano incitare in qualsiasi forma a compiere atti previsti dalla legge come reati oppure incitare alla violenza o all'odio o indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.

2. È altresì vietata la diffusione di messaggi che possano ledere in qualsiasi forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo fisico o psichico o morale dei minori, o siano osceni oppure la cui diffusione sia comunque vietata dalla legge».

---

### 1.0.2

MONTICONE, VERALDI, RESCAGLIO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. I fornitori dei servizi di cui al precedente articolo devono provvedere a classificare ogni informazione e messaggio, che potrebbe essere resa disponibile attraverso i loro elaboratori fatta eccezione di quelli tutelati dal segreto epistolare, e ove riscontrino che abbiano contenuti contrari alla legge o alle disposizioni di cui al precedente articolo provvedono ad impedirne la diffusione e l'accesso».

---

### 1.0.3

MONTICONE, VERALDI, RESCAGLIO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Ai contravventori alle disposizioni di cui ai precedenti articoli si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 20 milioni per ogni messaggio trasmesso o immesso in rete e, in caso di recidiva, da lire 20 milioni a lire 50 milioni; nei casi più gravi o in quelli di ulteriore reiterazione, con la sospensione dell'autorizzazione da 7 a 30 giorni».

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

409<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole, Nocera.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, riassumendo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato testé conclusasi, informa che il nuovo decreto-legge adottato dal Governo per gli interventi economici a favore della filiera zootecnica sempre in relazione all'emergenza BSE, non è stato ancora formalizzato e presentato al Parlamento. Ai fini quindi del coordinamento dell'*iter* del decreto-legge in titolo con il nuovo strumento di decretazione d'urgenza, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine ai tempi di presentazione del nuovo decreto, in vista della fissazione anche di un nuovo termine per gli emendamenti al decreto-legge in titolo. A tale riguardo precisa altresì che nella riunione antimeridiana della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi tale decreto è stato trasferito al secondo punto degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prossima settimana.

Il sottosegretario NOCERA precisa che il nuovo decreto-legge sarà formalizzato entro oggi, per essere presentato al Senato.

Il PRESIDENTE propone che, non appena il decreto-legge sarà assegnato, l'Ufficio di Presidenza si riunisca per fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto in titolo e per coordinarne l'*iter* con quello del nuovo decreto.

Il senatore MINARDO prende la parola per richiamare l'attenzione su un fatto, recentemente verificatosi nel comune di Modica relativo alla confisca di farine animali, precisando che – mentre sui mezzi di informazione si è parlato di un sequestro di 70 tonnellate – il sequestro ha riguardato solo un quintale di prodotto sequestrato presso un mangimificio e proveniente da altra provincia: ritiene pertanto inaccettabile che le notizie diffuse dai mezzi di informazione finiscano per creare allarmismi ingiustificati ed aggravino la crisi già in atto, esprimendo solidarietà alla città di Modica e ai suoi abitanti ed auspicando che le istituzioni attuino un intervento sinergico sulle autorità competenti, per evitare inaccettabili fughe di notizie e per far rispettare la verità.

Il presidente SCIVOLETTO osserva che la Commissione agricoltura non può che prendere atto di tale recente episodio, come già era avvenuto per l'episodio verificatosi a Verona (in ordine al quale era stato segnalato un secondo episodio di BSE, poi smentito) ribadendo l'esigenza che, a livello dell'Esecutivo, si realizzi un accentramento delle responsabilità in ordine alla emergenza BSE. Invita in particolare il rappresentante del Governo a farsi carico (anche con l'intervento degli organismi competenti) anche della questione testé sollevata dal senatore Minardo, come già per i casi recentemente sollevati dai senatori Preda e Bedin. Infine, ritiene che su tale importante questione andrebbero sensibilizzati gli organi di stampa, e le testate televisive, al fine di evitare il ripetersi di tali incresciosi episodi.

Il sottosegretario NOCERA precisa che da parte dell'Esecutivo vengono emessi solo dei comunicati ufficiali e che, come nel caso del presunto focolaio di BSE nel Veneto, nessuna divulgazione è stata effettuata da parte di ambienti del MIPAF, salva sempre naturalmente l'eventuale azione di accertamento da parte delle autorità inquirenti.

Il PRESIDENTE, preso atto delle precisazioni del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante «Riparto tra le Regioni e le Province autonome del quantitativo di latte attribuito all'Italia ai sensi del Regolamento (CE) n. 1256/99 » (n. 830)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, della decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79. Esame. Parere favorevole)

Il senatore PIATTI ricorda che il provvedimento in esame riproduce lo schema di un precedente atto con il quale si provvedeva al riparto di una prima assegnazione supplementare all'Italia nell'ambito della assegnazione complessiva di 600.000 tonnellate di latte prevista da Agenda 2000. Passando all'esame dei singoli articoli del provvedimento, il relatore illustra i due criteri in base ai quali, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento, il quantitativo supplementare di 216 mila tonnellate di latte viene ripartito tra le Regioni e le province autonome. L'articolo 2 dello stesso stabilisce le modalità di riassegnazione dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, di rinunce o di riduzioni, mentre l'articolo 3 dispone la confluenza nella riserva nazionale dei quantitativi eventualmente non assegnati ai produttori nei termini stabiliti dal provvedimento. In merito alle osservazioni delle Regioni, segnala che sono state accolte le proposte di queste ultime intese a consentire loro la ripartizione diretta tra i produttori dei quantitativi assegnati e segnala la positiva circostanza per la quale le Regioni possono stabilire degli obiettivi prioritari nell'effettuazione di tale ripartizione. Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto.

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato che, anche a seguito della proroga concessa, la Commissione è chiamata ad esprimersi entro giovedì 15 febbraio.

Il senatore CUSIMANO dichiara l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, atteso anche che le Regioni, dirette interessate del provvedimento, hanno espresso parere favorevole con le annotazioni prima ricordate.

Il senatore BEDIN dichiara, a nome del proprio gruppo, di concordare con le valutazioni finora espresse ricordando, peraltro, come l'attuale esame parlamentare non costituisca un adempimento superfluo ma piuttosto una indispensabile presa d'atto da parte del Parlamento dei termini della questione.

Il senatore BETTAMIO, associandosi alle precedenti dichiarazioni, esprime altresì parere favorevole sul provvedimento.

Il senatore LAURIA Baldassare si associa alle dichiarazioni testè rese, esprimendo il parere favorevole del proprio gruppo.

Il senatore PREDÀ annuncia il parere favorevole del suo Gruppo ricordando, altresì, l'avvenuta espressione del parere favorevole da parte delle Regioni.

Il senatore ANTOLINI, nell'esprimere parere favorevole, formula l'auspicio che i successivi atti di attuazione del provvedimento avvengano tempestivamente, circostanza non sempre realizzatasi finora per analoghi provvedimenti in materia.

Il presidente SCIVOLETTO, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La Commissione all'unanimità conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PER DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato, per la programmazione dei lavori, domani, mercoledì 14 febbraio, al termine della seduta già convocata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

379<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Rocchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto interministeriale concernente «Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento» (n. 843)**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice DANIELE GALDI.

Lo schema di decreto interministeriale in titolo trova la sua origine nel disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, che reca al comma 3 la nuova disciplina della formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, nonché nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che prevede l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, titoli conseguiti in base all'ordinamento che vigeva anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali.

La relatrice illustra l'articolato soffermandosi sull'articolo 1, che definisce i campi di applicazione del provvedimento, sull'articolo 2, che disciplina le modalità di adozione dell'atto di riconoscimento, sull'articolo 3, che istituisce la commissione di valutazione delle richieste di riconoscimento, sull'articolo 4, che determina le forme della domanda di riconoscimento e sull'articolo 5, che disciplina i criteri per la valutazione delle ri-

chieste di equivalenza, criteri che vengono quantificati secondo i parametri indicati dalle tabelle che costituiscono l'allegato B del provvedimento.

Con riferimento a quanto stabilito dagli ultimi due articoli, la relatrice segnala che il Consiglio di Stato ha correttamente rilevato l'opportunità di prevedere la valutazione di equipollenza anche per titoli rilasciati da enti privati, italiani o stranieri, in particolare in relazione ad alcune specialità, come gli psicomotricisti, che sono di recentissima introduzione in Italia.

L'articolo 6 definisce le attribuzioni dei punteggi per la valutazione del titolo, mentre l'articolo 7 indica le misure compensative, in particolare la prova attitudinale o il corso di formazione non inferiore a 750 ore, che possono essere utilizzate per integrare un punteggio non sufficiente.

L'articolo 8 specifica che il riconoscimento dell'equivalenza di un titolo ad un diploma universitario non determina la modifica della posizione funzionale nei rapporti di lavoro dipendente pregressi, mentre l'articolo 9 disciplina gli effetti del mancato riconoscimento.

L'articolo 10 si riferisce ai profili di nuova istituzione, mentre l'articolo 11 consente ai soggetti che hanno inoltrato domanda di riconoscimento di proseguire ad esercitare l'attività professionale consentita dal titolo in possesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(123-252-1145-2246-2653-B) Disciplina della professione di odontoiatra**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Su richiesta del relatore Roberto NAPOLI e del senatore TOMASINI, il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 14 di oggi, è rinviato alle ore 20.

**(4833) MONTELEONE ed altri. - Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno**

**(4873) GAMBINI ed altri. - Utilizzo dei defibrillatore semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario**

(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente CARELLA la Commissione delibera di esaminare congiuntamente i disegni di legge nn. 4833 e 4873.

Riferisce alla Commissione la senatrice BETTONI BRANDANI.

I disegni di legge in titolo sono diretti a disciplinare l'utilizzazione del defibrillatore cardiaco esterno, che come è noto è un dispositivo medico idoneo ad impedire la morte per arresto cardiocircolatorio, purché utilizzato entro un lasso di tempo estremamente ridotto dal verificarsi dell'evento.

È quindi evidente la necessità di favorire la massima diffusione di questi dispositivi e della possibilità di utilizzarli, in particolare in situazioni o ambienti dove si verifica un'elevata concentrazione di persone o una presumibile alta incidenza di soggetti cardiopatici. I due disegni di legge in esame, pertanto, intendono favorire tale diffusione, estendendo, anche in considerazione della relativa semplicità della manovra di defibrillazione, la platea dei soggetti abilitati all'utilizzazione del defibrillatore: in particolare il disegno di legge n. 4833 intende disciplinare le situazioni in cui è consentita l'utilizzazione dell'apparecchio al personale infermieristico, mentre il disegno di legge n. 4873 è diretto anche a consentire l'utilizzazione da parte di personale non sanitario che collabora con il sistema di emergenza 118, in coerenza con le iniziative assunte già da molte Regioni per incrementare la diffusione e la possibilità di diffusione di questa apparecchiatura medica. È evidente peraltro che la condizione necessaria per l'ammissione all'utilizzazione del defibrillatore è quella di aver frequentato e superato uno specifico corso di formazione, da attivare anche nell'ambito di quelli previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTELLI, pur avendo firmato il disegno di legge n. 4833, fa presente che, confrontandosi con numerosi operatori sanitari, ha maturato qualche dubbio circa la sua opportunità. Mentre infatti appare pericolosamente pleonastica la formulazione dell'articolo 2 – che sembra voler introdurre un'autorizzazione per i medici all'uso del defibrillatore esterno, che in realtà essi possono ovviamente utilizzare in quanto apparecchiatura medica – all'articolo 3 si stabiliscono condizioni per l'utilizzazione del defibrillatore da parte del personale infermieristico che, in realtà, sarebbe opportuno disciplinare con atti normativi di secondo grado.

La senatrice BERNASCONI si sofferma in particolare sulla formulazione del disegno di legge n. 4873, presentato dal senatore Gambini, nel quale si estende la possibilità di utilizzazione del defibrillatore a personale non sanitario inserito nella rete dell'emergenza, evidentemente da identificare con il personale volontario.

Nel condividere l'opportunità che questo personale sia addestrato all'utilizzazione di questa apparecchiatura, ella ritiene che, anche in considerazione della rapidità dei progressi delle tecnologie mediche, sarebbe opportuno introdurre una norma di carattere generale diretta a consentire l'utilizzazione di semplici apparecchiature mediche d'urgenza a volontari opportunamente qualificati.

La senatrice Carla CASTELLANI ritiene che i due disegni di legge possano essere integrati in modo da favorire l'estensione di esperienze, come quella dell'Abruzzo dove ogni Comune possiede un defibrillatore cardiaco semiautomatico, che consente l'adozione di un intervento d'urgenza anche prima dell'effettiva possibilità di attivazione del servizio 118. Ella osserva peraltro che una più efficace promozione di una campagna diretta a ridurre le morti improvvise per arresto cardiaco potrebbe essere adottata solo sulla base di un provvedimento di più ampio respiro rispetto a quelli in titolo, che tenga conto anche della necessità di destinare risorse idonee a questo scopo.

Il senatore DE ANNA esprime una valutazione complessivamente favorevole sui disegni di legge in titolo, non tanto per il loro carattere innovativo rispetto ad una prassi che già oggi vede questi apparecchi utilizzati da personale infermieristico o addirittura da personale volontario, quanto perché, fornendo una copertura legislativa a questa prassi, risolvono un problema di responsabilità medico-legale.

Il senatore MANARA condivide le osservazioni del senatore De Anna circa la necessità di garantire gli interventi di urgenza con defibrillatore praticati da non medici dal rischio di un contenzioso medico-legale.

I disegni di legge in titolo, in effetti, appaiono ispirati ad una finalità ampiamente condivisibile, quale è quella di aumentare, similmente anche ad esperienze come quelle di Seattle e Rochester, la possibilità di effettuare interventi di defibrillazione realmente tempestivi, idonei cioè a garantire le massime possibilità di successo, che diminuiscono in una percentuale variabile tra il 7 e il 10 per cento per ogni minuto successivo all'arresto cardiaco.

A suo parere peraltro proprio la necessità che l'intervento sia svolto in tempi così ridotti induce a ritenere che un reale miglioramento della sopravvivenza agli attacchi cardiaci si possa garantire soltanto sviluppando la defibrillazione domestica, promuovendo cioè la presenza nelle case di ogni cardiopatico di un defibrillatore semiautomatico e di un familiare addestrato ad utilizzarlo.

Il senatore CAMERINI ritiene che i disegni di legge in titolo perseguano una finalità del tutto apprezzabile, laddove si consideri l'elevata incidenza, anche tra i giovani, delle morti improvvise derivanti da arresto cardiaco.

Egli esprime però perplessità sull'idoneità delle soluzioni proposte. Non vi è dubbio infatti che la diffusione dei defibrillatori cardiaci esterni, specialmente se collocati in situazioni strategiche – si pensi ad esempio ad uno stadio – possa favorire l'effettuazione di interventi tempestivi, ma solo se tale diffusione viene collocata in un contesto più ampio di sviluppo delle comuni conoscenze sugli interventi di urgenza.

Bisogna considerare infatti che dopo cinque minuti dal verificarsi di un arresto cardiaco si determinano, se non vengono adottate misure di ur-

genza per contrastare l'anossia cerebrale, danni neurologici irreversibili, ed è evidente che in una situazione come quella di uno stadio affollato, anche se è presente un defibrillatore, risulta assai problematico poter raggiungere il soggetto colpito in tempo utile a praticare la manovra. Negli esempi citati di Seattle e Rochester, quindi, si è proceduto ad addestrare diverse migliaia di volontari a riconoscere un arresto cardiaco e a praticare la ventilazione forzata ed il massaggio cardiaco, così da non rendere inutile l'utilizzazione, dopo pochi minuti, del defibrillatore esterno.

Egli inoltre non condivide quanto affermato dai senatori De Anna e Manara circa la necessità di fornire una copertura medico-legale all'infermiere o al volontario che pratici una defibrillazione d'urgenza, dal momento che lo stato di necessità è già sufficiente *de iure condito* ad escludere la responsabilità di questi soggetti per l'effettuazione di un atto medico.

Il senatore TOMASSINI concorda con le osservazioni del senatore Camerini sia per quanto riguarda la condivisibilità delle finalità dei disegni di legge in titolo, sia per quanto concerne la possibilità che esse siano effettivamente conseguite senza un intervento di più ampio respiro.

Nel ricordare come siano oggi in atto nel Paese numerose iniziative dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica degli arresti cardiaci e della possibilità di ridurre le conseguenze mortali attraverso la diffusione di una cultura dell'intervento di urgenza, egli fa presente che un intervento normativo efficace deve mirare a garantire l'informazione del pubblico, la formazione di un gran numero di operatori volontari che siano in grado non solo di manovrare un defibrillatore, ma di riconoscere e fronteggiare un arresto cardiaco, e infine lo stanziamento di risorse adeguate a garantire una rete realmente diffusa di defibrillatori, che in realtà sono spesso difficili da ottenere anche per le strutture sanitarie.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE.

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il Presidente Mario PEPE avverte che l'audizione del Ministro per le politiche comunitarie, già convocata per giovedì 15 febbraio prossimo, non avrà luogo, per sopraggiunti impegni rappresentati dal titolare di quel dicastero.

La Commissione prende atto.

Il Presidente Mario PEPE avverte, altresì, che i competenti commissari del Governo hanno fatto pervenire alla Commissione le relazioni sull'attività regionale per il secondo semestre dell'anno 2000, relativamente alla regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, che sono a disposizione (unitamente a quelle dei precedenti anni) presso gli uffici di segreteria della Commissione.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il Presidente Mario PEPE propone di passare dapprima all'esame della proposta di legge n. 7307, recante disciplina delle attività musicali, e, quindi, ai successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(C. 7307) *Disciplina delle attività musicali*, approvato dal Senato

(Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, rappresenta una legge quadro per il settore musicale e riveste grande importanza per le competenze delle regioni. Osserva, infatti, che l'articolo 1, nel delineare i principi generali della legge, stabilisce al comma 3 che le regioni adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge, mantenendo ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ricorda che anche l'articolo 2, nel definire il quadro degli interventi pubblici, demanda, oltre che allo Stato, alle regioni e agli enti locali, le attività di tutela promozione, formazione, ricerca nel settore, nonché il sostegno degli enti. Peraltro, lo stesso articolo 2 stabilisce che i compiti di cui ai commi 2 e 3 siano svolti tramite il Centro nazionale per la musica, secondo la disciplina di cui al Capo II. Ricorda che l'articolo 4 definisce i compiti delle regioni, che attendono essenzialmente alla programmazione regionale, alla formazione, esclusa ogni forma di gestione diretta ed indiretta delle attività musicali, salvo la partecipazione, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, a forme stabili di attività musicale.

Sottolinea che nel rispetto del principio di sussidiarietà l'articolo 5 definisce i compiti di comuni ed enti locali, mentre l'articolo 6 definisce la programmazione nazionale come coordinamento dei programmi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*). Ricorda, ancora, che il capo II concerne il Centro nazionale per la musica, società che sarà costituita dal Ministro per i beni e le attività culturali con atto unilaterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con la possibilità per le regioni e gli enti locali di partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti. Precisa che il Centro nazionale per la musica persegue la promozione e la diffusione della cultura musicale e cura il coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore della musica, anche nel settore della programmazione finanziaria. In particolare sottolinea che sono organi della società: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, e l'assemblea, che durano in carica tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza; il consiglio di amministrazione è composto di dieci membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica, con comprovate capacità

organizzative e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica. Rileva, altresì, che i membri sono nominati, nel numero di nove, dal Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali, le organizzazioni sindacali e le associazioni più rappresentative di categoria, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con il rispetto delle seguenti proporzioni: *a)* tre membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali; *b)* tre membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *c)* tre membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al fine di rendere tale organismo più snello ed efficiente, riterrebbe opportuno ridurre il numero dei componenti, garantendo comunque una rappresentanza maggioritaria degli enti territoriali (ad esempio due membri di nomina ministeriale, due di nomina regionale e due di nomina da parte degli enti locali).

Ricorda che il capo III concerne la promozione della musica italiana contemporanea, e il capo IV riguarda i soggetti della attività musicale, vale a dire Fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri storici, le istituzioni concertistico-orchestrali e le associazioni musicali, mentre il capo V concerne la formazione e il capo VI riguarda il sistema delle residenze multidisciplinari, tali intendendosi i teatri storici, i teatri municipali e tutte le strutture polivalenti ovvero l'insieme di più teatri nell'ambito di un territorio definito, caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, corale, musicale e di danza; il sistema delle residenze multidisciplinari è definito e coordinato dal Centro nazionale per la musica, unitamente al Centro nazionale per il teatro. Il Capo VII reca, infine, norme finali, fra cui all'articolo 37, di delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo.

Alla luce delle riferite osservazioni, propone di esprimere, quindi, parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore.

**(C. 7852 Governo) DL 392/00: Disposizioni urgenti in materia di enti locali**, approvato dal Senato

(Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, avverte che svolgerà personalmente la relazione sul provvedimento in titolo. Ricorda che il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, il cui disegno di legge di conversione è in esame, si è reso necessario per garantire agli enti locali un quadro

di stabilità e di certezza finanziaria in rapporto alla redazione dei bilanci per il 2001. All'articolo 1, commi 1 e 2, si dispone la conferma parziale di contributi erariali pari a 55 miliardi e 831 milioni di lire per il 2000, 49 miliardi e 969 milioni per il 2001 e 53 miliardi 969 milioni dal 2002 per quei comuni che dal 1995 ad oggi erano risultati fortemente penalizzati dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, meglio conosciuto come «manovra Dini». Rileva che tale norma riguarda ben 527 tra comuni e province che, dall'applicazione di quella legge, hanno registrato un taglio della spesa corrente dell'anno 1995 superiore al 3 per cento. Il comma 2, che prevede l'erogazione di 12 miliardi di lire per il 2000 e di 13 miliardi per il 2001, garantisce la neutralità del prelievo tributario per gli enti locali in materia di gettito ICI, in quanto molti comuni, a seguito dell'accatastamento dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (sostanzialmente si tratta delle centrali dell'ENEL, delle industrie e degli opifici), hanno subito un minor gettito dell'ICI con conseguente notevole riduzione delle entrate; il che ha messo in discussione la stessa possibilità di presentare bilanci a pareggio. Sottolinea che il comma 3 del medesimo articolo dispone invece, a favore delle province di nuova istituzione e di quelle che hanno perduto territorio a favore di quelle istituende, l'erogazione di un contributo complessivo annuo di 4 miliardi, da ripartire per il 60 per cento in rapporto alla popolazione e per il 40 per cento in rapporto al territorio. Si tratta di una norma che attua, peraltro, un indirizzo che lo stesso Parlamento si era dato in occasione della discussione e approvazione della legge finanziaria del 1999. Sottolinea che con il comma 4 dello stesso articolo 1, si apporta una modifica testuale all'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui disciplina la composizione e l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, ampliandone la sfera di attività, i compiti e la strumentazione, per un più efficace coinvolgimento di tale struttura operante presso il Ministero a sostegno del mondo delle autonomie locali. Il comma 4-bis e il comma 4-ter contengono, invece, rispettivamente una modifica all'articolo 208 del recente testo unico in tema di soggetti affidatari dei servizi di tesoreria, e l'assenso preventivo di un istituto bancario al piano economico finanziario dell'ente locale, prescritto nel caso di opere di importo superiore a un miliardo. Ricorda, ancora, che al comma 7 vi è una disposizione in materia di determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per la quale i comuni possono continuare ad applicare la stessa metodologia di determinazione della tassa usata per l'anno 1999, sia per il 2000 che per gli anni seguenti, anche a seguito di un'obiettiva e riconosciuta difficoltà della metodologia di determinazione della nuova tariffa sui rifiuti solidi urbani, che ha creato notevoli problemi ai comuni.

Osserva che l'articolo 1-bis prevede che il termine per il ricorso avverso atti di accertamento di tributi di enti locali intervenuti entro il 31 dicembre 2000 può essere presentato entro il 30 giugno 2001, mentre l'articolo 1-ter prevede il finanziamento straordinario di 1 miliardo all'ANUSCA, l'associazione degli ufficiali di anagrafe. L'articolo 2 reca una mo-

difica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di reclutamento del personale da parte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, consentendo il ricorso alle forme di reclutamento di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 103, comma 2, lettera a) del testo unico, che erano limitate agli istituti della mobilità, del comando e del collocamento fuori ruolo, giacché esse nel tempo sono risultate inidonee a garantire la piena operatività di questa struttura. Ritiene che queste nuove forme di reclutamento devono intendersi aggiuntive a quelle già previste dall'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Ricorda ancora che l'articolo 2-bis modifica l'articolo 80 del testo unico stabilendo che gli oneri relativi ai permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti di soggetti privati o di enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale sono esercitate le funzioni, mentre l'articolo 2-ter disciplina le società per azioni con partecipazione minoritaria degli enti locali, e il successivo articolo 2-quater istituisce l'indice nazionale delle anagrafi e reca norme per l'informatizzazione delle amministrazioni degli enti territoriali. Ricorda, ancora, che l'articolo 2-quinquies prevede il trasferimento ai comuni di beni compresi nelle saline, già in uso all'amministrazione dei monopoli e all'ente tabacchi.

Ritiene che l'articolo 2-sexies sia la norma forse più significativa per le regioni, in quanto abroga l'articolo 2 del decreto legge su Soverato, che introduceva una complessa procedura autorizzatoria per il taglio dei boschi nelle zone soggette a rischio idrogeologico. L'articolo 3, infine, reca i termini di entrata in vigore del provvedimento.

Propone di esprimere, quindi, parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U), concorda con la relazione del Presidente Pepe, rilevando che l'articolo 2-sexies reintroduce la normativa preesistente, superando le obiezioni sollevate dalle regioni sul decreto Soverato, di fronte la Corte costituzionale. Ritiene opportuno, altresì, considerare che le saline indicate all'articolo 2-quinquies si riferiscono a quelle marine, mentre riterrebbe opportuno ricordare che anche le altre saline dell'Ente tabacchi italiano abbiano lo stesso trattamento.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi) ricorda che la disciplina prevista per le saline, come quella di Cervia, è contenuta in diversi provvedimenti, in riferimento ai quali quello in esame appare in sintonia. Precisa, in tal senso, che le saline dismesse abbiano prioritariamente la destinazione di riserva naturale.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U) ritiene che il provvedimento in esame vada incontro a questa esigenza.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

**(Testo Unificato C. 822 e abb.) Legge quadro sul servizio di vigilanza ecologica volontaria**

(Parere alla VIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con condizione ed osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame istituisce il servizio di vigilanza ecologica volontaria, nel rispetto della vigente legislazione in materia di volontariato, delegando alle regioni le norme di competenza per la regolazione dello stesso. Sottolinea che il testo si pone quale punto di riferimento per le leggi regionali in materia, tramite criteri di indirizzo e di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali, prevedendo un servizio di vigilanza ecologica volontaria, prestato secondo le modalità previste dalle leggi regionali. Precisa che le regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche, che debbono risultare iscritte presso appositi albi regionali. Per l'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato è prevista la necessità di una preventiva intesa in sede di Conferenza Stato- regioni. Osserva che le regioni e le province autonome, avvalendosi eventualmente anche degli enti locali, stabiliscono le modalità e gli ambiti in cui si svolge l'attività di guardia ecologica volontaria, individuando con propria legge i soggetti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria. Alle province, in particolare, è attribuito il potere di vigilanza sull'attività dei gruppi di guardie ecologiche, mentre alle regioni è affidato il compito di disciplinare i corsi di formazione. Ricorda che l'incarico di guardia ecologica è conferito dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, che può revocarlo nei casi di cui all'articolo 6 comma 12, cui rinvia. Sottolinea, inoltre, che alle regioni è affidato il compito di coordinare l'attività delle guardie volontarie con le funzioni svolte da province, regioni, enti parco, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, corpi forestali regionali e strutture di protezione civile.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole con osservazioni (*vedi Allegato 2*).

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U) esprime apprezzamento per la relazione del senatore Sarto, che ringrazia per il lavoro svolto. Rileva, peraltro, che il provvedimento in titolo attribuisce un potere di indirizzo e coordinamento allo Stato, su materie già di competenza delle regioni. Riterrrebbe più opportuno, in tal senso, che il parere alla Commissione di merito precisasse l'esigenza di evitare sovrapposizioni tra competenze sta-

tali e regionali, con un maggior coordinamento di questa disciplina con quella delle regioni, a cui spetta principalmente la competenza in materia.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) condivide l'esigenza di non definire un provvedimento che sia invasivo nelle competenze regionali. In tal senso, auspicherebbe che all'articolo 2, commi 2 e 5, fosse prevista come condizione nel parere la soppressione del riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP) esprime la propria contrarietà ad una legislazione invasiva della competenza esclusiva assegnata alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni a statuto speciale. In tal senso, ricorda che le province autonome hanno da tempo legiferato in materia, per cui vi sarebbe una violazione delle competenze ad esse assegnate. Sarebbe opportuno, in realtà, che il provvedimento non solo escludesse la necessità delle province autonome di adeguarsi ad esso, ma riconoscesse ad esse allo stesso tempo una riserva di competenza sulla materie.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, alla luce delle osservazioni espresse, presenta una nuova versione della propria proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14.*

ALLEGATO 1

**A.C. 7307, approvato dal Senato,  
recante disciplina delle attività musicali**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,  
esaminato il progetto di legge C. 7307, recante disciplina delle attività musicali, per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 7, al fine di rendere il consiglio di amministrazione organismo più snello ed efficiente, sarebbe opportuno ridurre il numero dei componenti, garantendo comunque una rappresentanza maggioritaria degli enti territoriali (ad esempio due membri di nomina ministeriale, due di nomina regionale e due di nomina da parte degli enti locali).

ALLEGATO 2

**Legge quadro sul servizio di vigilanza ecologica volontaria**  
**Testo Unificato C. 822 e abb.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessi che :

il testo unificato risultante dall'esame del progetto di legge 822 e delle proposte abbinate, detta norme per l'istituzione del servizio di vigilanza ecologica volontaria, nel rispetto della vigente legislazione in materia di volontariato;

il testo intende porsi quale punto di riferimento per le leggi regionali in materia, tramite criteri di indirizzo e di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali;

il servizio di vigilanza ecologica volontaria è prestato secondo le modalità previste dalle leggi regionali;

le regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche, che debbono risultare iscritte presso appositi albi regionali;

per l'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato è prevista la necessità di una preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

le regioni e le province autonome, avvalendosi eventualmente anche degli enti locali, stabiliscono le modalità e gli ambiti in cui si svolge l'attività di guardia ecologica volontaria, individuando con propria legge i soggetti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria;

alle province è attribuito il potere di vigilanza sull'attività dei gruppi di guardie ecologiche mentre alle regioni è affidato il compito di disciplinare i corsi di formazione;

l'incarico di guardia ecologica è conferito dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma , che può revocarlo nei casi di cui all'articolo 6 comma 12;

alle regioni è affidato il compito di coordinare l'attività delle guardie volontarie con le funzioni svolte da province, regioni, enti parco, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, corpi forestali regionali e strutture di protezione civile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si ritiene necessario, al fine di evitare sovrapposizioni funzionali, coordinare il testo del disegno di legge in esame con il progetto di legge n. 7532 recante disposizioni relative alla istituzione del servizio civile nazionale, approvato dal Senato della Repubblica, che prevede tra le finalità del servizio civile nazionale la partecipazione alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

si ritiene funzionale e coerente con i poteri già in capo alle province, che queste non abbiano solo competenze di vigilanza e controllo ma anche poteri organizzatori e di coordinamento del nuovo servizio di vigilanza rispetto alle proprie polizie provinciali.

#### NUOVA VERSIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessi che:

il testo unificato risultante dall'esame del progetto di legge 822 e delle proposte abbinate, detta norme per l'istituzione del servizio di vigilanza ecologica volontaria, nel rispetto della vigente legislazione in materia di volontariato;

il testo intende porsi quale punto di riferimento per le leggi regionali in materia, tramite criteri di indirizzo e di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali;

il servizio di vigilanza ecologica volontaria è prestato secondo le modalità previste dalle leggi regionali;

le regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche, che debbono risultare iscritte presso appositi albi regionali;

per l'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato è prevista la necessità di una preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

le regioni e le province autonome, avvalendosi eventualmente anche degli enti locali, stabiliscono le modalità e gli ambiti in cui si svolge l'attività di guardia ecologica volontaria, individuando con propria legge i soggetti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria;

alle province è attribuito il potere di vigilanza sull'attività dei gruppi di guardie ecologiche mentre alle regioni è affidato il compito di disciplinare i corsi di formazione;

l'incarico di guardia ecologica è conferito dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma , che può revocarlo nei casi di cui all'articolo 6 comma 12;

alle regioni è affidato il compito di coordinare l'attività delle guardie volontarie con le funzioni svolte da province, regioni, enti parco, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, corpi forestali regionali e strutture di protezione civile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, commi 2 e 5, sopprimere le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la necessità, al fine di evitare sovrapposizioni funzionali, di coordinare il testo del disegno di legge in esame con il progetto di legge n. 7532 recante disposizioni relative alla istituzione del servizio civile nazionale , approvato dal Senato della Repubblica , che prevede tra le finalità del servizio civile nazionale la partecipazione alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

consideri altresì la Commissione di merito che il disegno di legge in esame riguarda competenze già in capo alle regioni;

consideri altresì la medesima Commissione di merito che il disegno di legge più in generale dovrebbe evitare sovrapposizioni rispetto ai poteri già in essere rispetto ai vari corpi istituzionali di vigilanza;

si ritiene funzionale e coerente con i poteri già in capo alle province, che queste non abbiano solo competenze di vigilanza e controllo ma anche poteri organizzatori e di coordinamento del nuovo servizio di vigilanza rispetto alle proprie polizie provinciali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12,10 alle ore 14,15.

## COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della  
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e  
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Franco Danieli, e del Sottosegretario per l'interno, Aiello Di Nardo, in materia di passaporti e certificazioni concernenti i calciatori stranieri**

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il Sottosegretario per gli affari esteri Franco DANIELI, svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Fabio EVANGELISTI, *presidente* e Anna Maria DE LUCA nonché il senatore Francesco MORO, a cui replica il Sottosegretario per gli affari esteri Franco DANIELI.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e rinvia alla prossima settimana l'audizione del rappresentante del ministero per gli interni, che non ha potuto essere presente nella seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Mariella CAVANNA SCIREA

*La seduta inizia alle ore 20,35.*

*ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE ALLE CAMERE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 451*  
(Inizio dell'esame e rinvio)

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ricorda che è all'esame ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 451 del 1997, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione.

Tale relazione avrebbe dovuto essere «almeno annuale», tuttavia, considerato l'accavallarsi degli impegni, essa rappresenta oggi la sintesi dell'attività svolta complessivamente dalla Commissione. Si tratta di un atto molto rilevante sia perché risponde ad un obbligo di legge, sia perché rappresenta sul piano politico quasi un'eredità per la prossima legislatura, considerando che molti temi sono stati approfonditi, ma rimangono in effetti ancora aperti quanto alle soluzioni concrete da individuare. Ritiene quindi importante acquisire il contributo di tutti e è pienamente disponibile ad accogliere proposte di integrazioni e modifiche, nella convinzione che questo documento debba auspicabilmente raccogliere il consenso unanime della Commissione.

Considerato pertanto che il Senato è convocato in seduta notturna, ritiene, avendo constatato l'assenso dei rappresentanti dei gruppi presenti, di rinviare l'illustrazione della proposta di relazione a martedì 20 febbraio alle ore 13,30; avverte che la proposta di relazione sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

*La seduta termina alle ore 20,45.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,45 alle ore 21.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA  
DALLA COMMISSIONE**

(articolo 1, comma 5 della legge n. 451 del 1997)

*Relatrice:* Mariella CAVANNA SCIREA*L'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia: lavori  
preparatori*

La Commissione parlamentare per l'infanzia è stata istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 451 del 23 dicembre 1997, con «compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva».

L'*iter* di approvazione della legge ha preso le mosse dalla proposta di legge Calzolaio ed altri, n. 417 che, presentata alla Camera dei deputati all'indomani dell'inizio della XIII legislatura, il 9 maggio 1996, con il titolo «Piano nazionale d'azione per l'infanzia», fu assegnata alla Commissione XII affari sociali, dove se ne iniziò l'esame il 10 luglio seguente.

La proposta di legge si riallaccia all'esperienza della precedente legislatura che vide l'istituzione presso la Camera dei deputati, nel luglio del 1995, di una commissione speciale per l'esame in sede referente dei progetti di legge inerenti all'infanzia, a carattere pluridisciplinare, in seguito all'approvazione quasi unanime di un'apposita risoluzione (8 febbraio 1995). In tale sede, infatti, al di là delle funzioni tipicamente referenti della commissione speciale, si colse l'occasione per affrontare in modo organico questioni relative alle politiche per l'infanzia e per l'adolescenza nonché problematiche di carattere istituzionale e culturale, grazie alla fattiva collaborazione di tutti i gruppi parlamentari.

La proposta di legge Calzolaio, composta di cinque articoli, prevedeva non solo l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, ma anche di due importanti organismi, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia (già istituito con diversa denominazione con decreto 20 marzo 1995, presso il dipartimento degli affari sociali) e, in funzione servente di questo, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, già esistente presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze e convenzionato con lo stesso dipartimento dal 16 ottobre 1995.

La proposta, sintetizzando la relazione illustrativa dell'onorevole Chiavacci, intendeva da un lato, attraverso l'istituzione di tali organismi a livello parlamentare e amministrativo, dare l'avvio alla risoluzione dei

problemi legati ai soggetti in età evolutiva in modo organico, uscendo dalla logica dell'emergenza, programmando, anche con la predisposizione di un apposito piano, procedure, obiettivi e risorse; dall'altro, assicurare l'integrale rispetto delle convenzioni internazionali, in particolar modo la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata dall'Italia nel 1991 e ritenuta fino ad allora troppo poco conosciuta dalle istituzioni e dal paese reale, pur contenendo importanti prescrizioni in ordine ai diritti che debbono essere garantiti alle bambine e ai bambini e che si aggiungono a quelli già previsti dalla nostra Costituzione.

Dopo approfondito dibattito in sede referente, la Commissione accolse il 1° ottobre 1996 la proposta della Presidente Bolognesi di trasferire il progetto alla sede legislativa dove fu approvato all'unanimità nella seduta del 18 dicembre.

Trasmesso al Senato il 21 dicembre, il progetto, assunto il numero 1912, fu assegnato in commissione affari costituzionali, relatrice la senatrice Bucciarelli, e approvato in sede deliberante, con modificazioni, nella seduta del 16 luglio 1997. Tornato alla Camera, il provvedimento fu definitivamente approvato dalla Commissione affari sociali in sede legislativa all'unanimità il 16 dicembre 1997 con il titolo «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia».

Nel frattempo, il Senato, con delibera del 2 ottobre 1996, approvò alcune mozioni che avevano per oggetto, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione speciale in materia di infanzia, ai sensi dell'articolo 24 del suo regolamento.

Ciò comportò inizialmente dubbi interpretativi sulle sue funzioni, sui suoi rapporti con l'istituenda commissione bicamerale e sulla stessa opportunità di istituirla. In realtà, le due commissioni svolgono funzioni affatto diverse, perché la commissione speciale del Senato ha competenze essenzialmente legislative. La sua istituzione è stata infatti motivata dalla mancanza, in quel ramo del Parlamento, di un organo collegiale omologo, quanto a sfera di competenza, alla Commissione affari sociali della Camera dei deputati. Si sarebbe così evitato che i progetti di legge concernenti l'infanzia e l'adolescenza fossero deferiti a collegi non specializzati. La Commissione parlamentare infanzia, invece, come espressamente enunciato dalla legge istitutiva, ha funzioni di indirizzo e di controllo (articolo 1, comma 1, legge n. 451 del 1997) e ha carattere permanente.

#### *Compiti istituzionali e organizzazione della Commissione parlamentare per l'infanzia*

La Commissione si è potuta costituire solo il 17 dicembre del 1998, esattamente un anno dopo la pubblicazione della legge istitutiva, con l'elezione dell'Ufficio di Presidenza composto, a norma del comma 3 dell'articolo 1 della legge, da un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

La Commissione parlamentare per l'infanzia, secondo il comma 2 dell'articolo 1 della legge, è composta da venti deputati e da venti senatori nominati dai Presidenti dei rispettivi rami del Parlamento in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari garantendo la rappresentanza di almeno un componente per ciascun gruppo.

Il combinato disposto dei commi 1 - istitutivo della commissione e dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 451 del 1997 -, permette di definirne i compiti e l'ampiezza dei poteri che possono schematicamente sintetizzarsi in poteri di controllo, di indirizzo, di proposta e consultivi.

Per quanto concerne i poteri di indirizzo e di controllo, la Commissione parlamentare per l'infanzia li esercita sulla concreta attuazione sia degli accordi internazionali sia della legislazione interna, relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (bambini e adolescenti), chiedendo informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Funzionale all'esercizio del potere di indirizzo di un collegio parlamentare ristretto, è stato lo strumento della risoluzione. Sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, si è giunti all'approvazione di quattro risoluzioni, (7-00842 Pozza Tasca e Valpiana: mutilazioni genitali femminili; 7-00879 Cavanna Scirea: forme di violenza di gruppo da parte dei minori (*baby-gang*); 7-00815 Pozza Tasca: divieto di utilizzare bambini-soldato; 7-00024 De Luca Athos: rapporto tv minori). Complessivamente risultano assegnate sedici risoluzioni.

Recentemente la Commissione è stata impegnata in una serie di audizioni concernenti il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia, in relazione al quale sono state presentate numerose risoluzioni poi accorpate in un unico documento, che è stato l'esito di una lunga attività svolta da un gruppo di lavoro che si è costituito *ad hoc*, con la partecipazione e l'assenso di tutti i gruppi parlamentari.

In seno alla Commissione furono inizialmente costituiti, peraltro, sei gruppi di lavoro i cui ambiti di competenza riguardavano, rispettivamente, le seguenti materie:

- mass-media, dichiarazioni giudiziali e minori;
- affidamento, affido e adozione;
- immigrazione e scomparsa di minori;
- lavoro minorile e sfruttamento di minori;
- servizi sociali e infanzia;
- libertà del fanciullo e giustizia minorile.

I gruppi di lavoro avevano prevalentemente funzioni propositive, dando indicazioni concrete, denunciando situazioni, facendo proposte di audizioni, missioni o di atti parlamentari che investissero la Commissione.

Il 23 settembre 1999 la Commissione ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (su cui è imminente la presentazione del documento con-

clusivo). I temi oggetto della Convenzione sono stati ripartiti in sei diversi capitoli di riferimento, riguardanti ciascuno uno specifico profilo della tutela dei diritti dell'infanzia, al fine di affidare gli stessi alla competenza, quanto ad istruttoria e programmazione delle audizioni, dei corrispondenti gruppi di lavoro.

Nel corso della indagine sono stati auditi numerosi soggetti (31), magistrati, rappresentanti delle istituzioni e di organizzazioni private impegnate in vario modo nella tutela dei bambini e degli adolescenti.

Inoltre, la Commissione ha proceduto anche ad altre audizioni, su svariati problemi concernenti i soggetti in età evolutiva, invitando ad illustrarli 13 tra membri del governo, responsabili di strutture sociosanitarie e rappresentanti delle istituzioni.

Per quanto riguarda i poteri di proposta, essi si riferiscono all'obbligo di relazione almeno annuale sui risultati della propria attività, posto dal comma 5 dell'articolo 1, di cui la presente costituisce adempimento, che consente alla Commissione anche l'esercizio di un potere di osservazione sugli effetti e sui limiti della legislazione vigente e di proposta sull'eventuale necessità di un suo adeguamento, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa della Unione Europea e in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Quanto ai poteri consultivi ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva, la Commissione parlamentare per l'infanzia esprime un parere obbligatorio sul Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, che il Governo deve adottare ogni due anni e che costituisce il documento programmatico che traduce in obiettivi e in azioni concrete gli impegni assunti relativamente ai diversi articoli della Convenzione di New York.

Per l'espressione del parere sul Piano di azione per il biennio 2000-2001 - reso il 20 marzo 2000 - la Commissione infanzia ha svolto un approfondito esame assegnando a singoli commissari l'illustrazione di gruppi omogenei di problematiche, a conclusione del quale è stato approvato un documento in cui si esprime parere favorevole sul Piano, accompagnato dalla formulazione molto articolata di indirizzi specifici.

Allo scopo di acquisire conoscenza in loco dei diversi problemi concernenti il suo ambito di competenza, la Commissione ha effettuato tra il febbraio 1999 e il novembre 2000 dieci missioni fuori sede (in Puglia, 17 e 18 febbraio 1999, per la verifica dell'accoglienza dei minori clandestini; a Firenze, 3 marzo 1999, in visita al centro nazionale di documentazione per l'infanzia; a Torino, 25 marzo 1999, per la verifica dell'accoglienza dei minori clandestini; a Comiso, 1° giugno 1999, per la verifica dell'accoglienza dei minori profughi dal Kosovo; a Parigi, 14 e 15 ottobre 1999 in visita presso gli organi parlamenti competenti in materia di infanzia e il Conseil supérieur de l'audiovisuel; a Torino, 15 novembre 1999, in visita presso il carcere minorile «Ferrante Aporti» e per l'inaugurazione del «treno per l'infanzia»; a Milano, 15 novembre 1999, per la partecipazione a due tavole rotonde in materia di tossicodipendenza e maltrattamento; a

Gela, 17 novembre 1999, per la partecipazione a una tavola rotonda sulla devianza minorile; a Ginevra, 3 e 4 luglio 2000, per un incontro con i rappresentanti dell'OIL; a Palermo, 24 e 25 novembre 2000, per un incontro con il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e con il Presidente e il Procuratore del Tribunale per i minorenni di Palermo in ordine alle vicende di pedofilia che hanno interessato il quartiere di Albergheria).

L'articolo 1 della legge n. 451 del 1997 istituisce la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della Convenzione di New York. Le modalità di svolgimento della giornata sono determinate dal Governo d'intesa con la Commissione parlamentare per l'infanzia, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, l'articolo 5 del regolamento di organizzazione del 5 ottobre 1998, n. 369, emanato a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 451 del 1997, stabilisce, per quanto concerne la parte di esclusiva competenza governativa, che il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva definisca un programma di iniziative di promozione e di comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata.

Finora due sono state le iniziative adottate d'intesa con la Commissione infanzia per la celebrazione della giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza. La prima, il 20 novembre 1999, nella sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. La seconda, il 20 novembre 2000, è avvenuta fuori del «Palazzo», nell'ambito del processo di avvicinamento delle Istituzioni ai cittadini, anche più piccoli, particolarmente intenso negli ultimi anni. Più di 2500 bambini e ragazzi provenienti da scuole di Firenze, Roma e Napoli si sono ritrovati al Palazzetto dello sport di Roma a conversare direttamente con le più alte cariche dello Stato in un'atmosfera di gioia e di speranza.

#### *Convenzione sui diritti del fanciullo (New York il 20 Novembre 1989)*

L'Italia ha ratificato e reso interamente esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

Questo atto internazionale costituisce il principale parametro di riferimento che la legge n. 451 del 1997 ha indicato per lo svolgimento della attività della Commissione parlamentare per l'infanzia che, in particolare, ha il compito di verificare se gli apparati pubblici e gli organismi privati coinvolti in vario modo nella tutela dell'infanzia conformino la loro attività alle prescrizioni enunciate dalla Convenzione.

Allo scopo di acquisire i necessari elementi informativi funzionali all'esercizio del controllo, la Commissione ha dato luogo a una indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione, in ordine ai cui risultati è imminente la presentazione di un apposito documento.

La ratifica e piena esecuzione della Convenzione ha comportato l'abrogazione delle eventuali norme interne con essa incompatibili, l'immediata applicazione nel nostro ordinamento delle sue norme con valore pre-

cettivo e una tutela rafforzata delle norme interne conformi ai principi della Convenzione che diventano immodificabili in senso contrario ai principi stessi, parte integrante, anche per il loro valore interpretativo, dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Compendio della filosofia dell'intero provvedimento è rappresentato dal comma 1 dell'articolo 3 in cui si recita solennemente che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

Eloquente segno della diffusione pratica della Convenzione è il frequente ricorso della giurisprudenza alle sue disposizioni per disciplinare concrete situazioni di vita.

Al di là della sua operatività giuridica, tuttavia, la piena applicazione della Convenzione richiede l'approntamento di strutture adeguate, una rete integrata di servizi territoriali, una cultura politica che ponga al centro dell'attenzione e delle cure dei Governi il soggetto in età evolutiva. Infatti, la Convenzione di New York non consiste solo nell'affermazione teorica dei diritti delle giovani generazioni, ma indica gli strumenti e le misure concrete che gli Stati debbono adottare per fare fronte ai bisogni dei minori.

La Convenzione, composta di 54 articoli, è divisa in tre parti. La prima, di 41 articoli, contiene le prescrizioni relative ai diritti dei fanciulli ed ai corrispondenti obblighi gravanti sulle pubbliche autorità di ogni Paese e concernono tutti gli aspetti (sanitari, educativi, affettivi, familiari e sociali) che concorrono a una crescita sana, sicura e serena. In particolare, si ricordano il diritto alla vita e al completo sviluppo della personalità; il diritto al ricongiungimento familiare nel caso di residenza all'estero dei genitori o nel caso si tratti di bambini rifugiati; il diritto di esprimere le proprie opinioni, di essere adeguatamente informato e di esprimersi liberamente; il diritto di cura, di istruzione adeguata, di avviamento professionale, di spazi di socialità uguali agli altri, per i bambini affetti da problemi fisici o mentali; il diritto a ricevere un'adeguata educazione che sviluppi le capacità del minore e gli insegni la pace, l'amicizia, l'uguaglianza e il rispetto per l'ambiente naturale; il divieto di sfruttamento sotto tutti gli aspetti, specie sessuali; il rispetto della lingua, delle tradizioni e dei costumi dei bambini appartenenti a minoranze etniche; il divieto di arruolamento nell'esercito per i minori di 15 anni; il diritto a trattamenti penali adeguati alla sua età, per il minore riconosciuto colpevole di un reato.

La seconda parte, di 4 articoli, prevede, tra l'altro, l'impegno degli Stati a diffondere la conoscenza della Convenzione con i mezzi più adeguati nonché l'obbligo di sottoporre rapporti periodici sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella Convenzione stessa e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti, ad un Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia, organismo elettivo formato da dieci esperti in problemi dell'infanzia.

La terza parte, infine, contiene prescrizioni relative alla ratifica e all'entrata in vigore della Convenzione e al procedimento per la sua eventuale modifica.

#### *Premessa alle tematiche specifiche*

Il 29 settembre 1999, la Commissione bicamerale per l'infanzia ha deliberato, col voto unanime di tutti i gruppi parlamentari, un'indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione di New York. In tale ambito si sono affrontate diverse tematiche, tra cui in particolare quella della giustizia minorile, del rapporto tra tv e minori, del lavoro minorile, delle adozioni e della pedofilia.

A *latere* dell'indagine conoscitiva si sono poi votate alcune risoluzioni, che, traendo spunto dall'approfondimento svolto in sede di indagine conoscitiva, hanno inteso focalizzare alcuni aspetti e definire alcuni impegni al Governo.

#### *Lavoro minorile e sfruttamento minori*

La Commissione ha svolto su questo argomento alcune audizioni nell'ambito del gruppo di lavoro «Lavoro minorile e sfruttamento dei minori» (prima ancora che fosse deliberata l'indagine conoscitiva), e numerose altre nel corso dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; una delegazione della Commissione si è inoltre recata a Ginevra (3 e 4 luglio 2000), per incontrare l'Alto Commissario aggiunto delle Nazioni Unite per i diritti umani ed alcuni responsabili dell'Organizzazione internazionale per il Lavoro, tra cui in particolare i dirigenti del programma IPEC, il programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile.

Si deve infatti ricordare che la Convenzione di New York prevede specifiche disposizioni contro l'utilizzo del lavoro minorile, e in particolare: l'articolo 32, che vieta lo sfruttamento economico e lavorativo del fanciullo, cui non si deve pregiudicare il diritto ad una crescita sana ed equilibrata e l'articolo 38, che vieta l'utilizzo dei bambini soldato al di sotto dei 15 anni, limite al di sotto del quale gli Stati si impegnano a non effettuare alcuna coscrizione obbligatoria.

Proprio sul tema dell'utilizzo dei bambini nei conflitti armati, la Commissione ha votato una risoluzione (22 ottobre 1999), finalizzata in particolare ad impegnare il Governo a svolgere un ruolo propulsivo ed una campagna di sensibilizzazione per vietare il reclutamento e la partecipazione ai conflitti armati di minori di anni 18. L'arruolamento obbligatorio al di sotto dei 15 anni di età rappresenta infatti ormai un crimine contro l'umanità, anche se in base a statistiche dell'UNICEF, più di 300.000 bambini partecipano ai conflitti del mondo e vi è ragione di ritenere che molti di essi siano davvero poco più che bambini.

Si deve tuttavia constatare il permanere di alcune delicate questioni tra Stati, riguardanti in particolare la differenza tra coscrizione obbligatoria e coscrizione volontaria, in quanto per la prima esiste a livello internazionale un divieto assoluto, almeno per i minori di quindici anni, ma la possibilità che si ricorra alla seconda consente di fatto di eludere il divieto.

La Commissione ha poi dedicato particolare attenzione all'ultima Convenzione stipulata dall'OIL nel giugno 1999, la n. 182 sulle forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile, che reca in allegato una raccomandazione, la n. 190, assai rilevante.

Preme sottolineare la tempestività con cui l'Italia ha proceduto alla ratifica della Convenzione stessa (legge 25 maggio 2000, n. 148), che ha in sé le potenzialità se non di debellare, quanto meno di recare un significativo contributo alla lotta contro fenomeni aberranti, tra cui in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori (tale Convenzione, al novembre 2000, risulta essere stata ratificata da 51 Paesi sui 175 che fanno parte dell'OIL).

L'articolo 3 della Convenzione include infatti tra le forme peggiori di lavoro minorile «l'impiego, l'ingaggio e l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici» e nell'allegata raccomandazione si prevedono, all'articolo 15, una serie di provvedimenti specifici volti alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.

Tali strumenti sono in parte già previsti dalla legislazione italiana, in particolare dalla legge n. 269 del 1998, che reca norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù: si può anzi notare come la legislazione italiana possa considerarsi all'avanguardia, visto che lo sfruttamento sessuale del minore è considerato non semplicemente una «forma peggiore» di lavoro minorile bensì una forma di «riduzione in schiavitù».

D'altra parte, anche in Commissione, è stato più volte rilevato come il lavoro minorile si traduca spesso in una vera e propria forma di riduzione in schiavitù, se è vero, come risulta da stime prodotte dall'Unicef, che circa 120 milioni di bambini in età compresa tra i 5 e i 14 anni sono impegnati in attività lavorative a tempo pieno. Questo significa che sono privati del diritto ad una crescita sana ed equilibrata, fatta quindi di frequenza scolastica, di momenti di gioco ricreativo, in un ambiente familiare il più possibile funzionale a tale crescita.

Indubbiamente le cause economiche, quindi la povertà, rappresentano il principale fattore che induce ad impiegare i minori in attività lavorative di vario genere: in famiglia, per conto terzi, al posto della scuola, dopo la scuola, ecc. Tuttavia non si deve sottovalutare l'elemento culturale tra le cause che spingono a ritenere preferibile che il minore sia impegnato in attività lavorative piuttosto che di studio e di crescita personale. Solo così, infatti si può comprendere come la piaga del lavoro minorile riguardi

non solo i paesi poveri del mondo, ma anche quelli industrializzati, senza lasciare esente neanche l'Italia.

La Commissione ha quindi auspicato, in occasione dell'audizione svolta il 10 febbraio scorso dal ministro *pro-tempore* del commercio con l'estero Piero Fassino, l'approvazione entro la fine della legislatura del testo di legge concernente la certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile, che costituisce un segnale molto forte, impegnativo e concreto, proprio sotto il profilo culturale, verso l'eliminazione di questa piaga sociale. Pur trattandosi solo di un primo importante passo, questo provvedimento intraprende la strada per improntare l'attività di impresa ad un principio di «qualità sociale» oltre che di «qualità economica», se è vero che il lavoro minorile è indotto da un giro d'affari che spinge soprattutto le imprese occidentali ad importare dai paesi del terzo mondo prodotti a bassissimo costo, perché realizzati con il lavoro minorile e a localizzare altresì attività produttive nei paesi del terzo mondo, in particolare in Asia, per usufruire dei vantaggi di legislazioni meno attente ai diritti dei minori o, anche se attente, come quella dell'India, spesso scarsamente attuate per le condizioni di oggettiva povertà ed indigenza della popolazione.

Con riferimento ai temi oggetto del vertice di Seattle, si è discusso in particolare del problema dell'abolizione dei dazi applicati alle importazioni che provengono dai paesi più poveri del mondo e dell'eliminazione del debito pubblico, da collegare ad una effettiva politica, da parte degli Stati interessati, di rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e dei minori in particolare.

Anche sotto questo profilo, l'atto Camera 6126 ed abb. promuove incentivi ed agevolazioni ai paesi in via di sviluppo che si impegnino ad impedire l'impiego del lavoro minorile da parte delle imprese ubicate nel proprio territorio. L'auspicio è dunque che prosegua questo impegno economico e culturale da parte dei paesi più ricchi verso quelli più poveri, sempre con un'attenzione particolare ai problemi nazionali che sono da riferire sia a minori italiani che, soprattutto a minori stranieri. Per quanto concerne i primi, l'invito è a tenere sempre sotto controllo i fenomeni della dispersione e dell'evasione scolastica, sempre indice di disagio da monitorare con costanza; per quanto concerne i secondi, si tratta di un fenomeno più complesso che la Commissione auspica possa essere affrontato nella prossima legislatura, nel suo complesso ed in tutti i suoi risvolti, visto che non c'è minore che chiede l'elemosina che non abbia alle spalle una storia di sfruttamento e di emarginazione, senza arrivare ai casi ancor più aberranti di sfruttamento del lavoro minorile. Il problema, infatti, è in questo caso legato ai flussi migratori clandestini e alla tratta di esseri umani che le organizzazioni criminali hanno posto in essere: dovrà quindi essere effettuato uno studio accurato per avere una percezione ed una ricognizione anche quantitativa del fenomeno, al fine di predisporre adeguati strumenti di prevenzione e di contrasto.

*Mass media, dichiarazioni giudiziali e minori*

La Commissione ha dedicato particolare attenzione a questo tema, istituendo un apposito gruppo di lavoro dedicato all'argomento, svolgendo molte audizioni in materia e una specifica missione a Parigi per studiare un sistema, quello francese, che per molti aspetti appare più avanzato del nostro, sia sotto il profilo del controllo sulle trasmissioni sia sull'eventuale applicazione di sanzioni alle emittenti in caso di non ottemperanza delle regole per la messa in onda delle trasmissioni.

L'attività che è stata svolta ha trovato poi una definizione organica nel testo di una risoluzione approvata dalla Commissione il 19 luglio 2000, dopo un lungo ed approfondito esame.

D'altra parte, la portata innovativa di questa tematica costituisce un dato di fatto: soprattutto i giovani hanno un rapporto continuo con i mezzi di comunicazione e con le nuove tecnologie la cui rilevanza deve quindi essere considerata non solo sotto un profilo quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo.

La televisione ha infatti ormai acquisito un ruolo formativo per i giovani, sia per la funzione mediatica che ha assunto, sia anche per la diffusione stessa del mezzo, ormai presente in tutte le case; inoltre i giovani si trovano spesso a passare un gran numero di ore davanti alla televisione per le mutate abitudini di vita della famiglia e, soprattutto nelle grandi città, per la carenza di adeguati spazi ricreativi che mancano sia per ragioni di sicurezza, che di scarsa promozione di opportunità.

È bene ricordare che l'articolo 17 della Convenzione di New York prevede che «Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29 (diritto ad una corretta educazione);

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuociono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18».

La Commissione intende quindi riproporre in questa sede alcune soluzioni, che, come si è detto, sono state l'esito di convincimenti maturati a conclusione del lavoro svolto e sono stati tradotti anche in precisi impegni al Governo con l'approvazione della menzionata risoluzione, nella convinzione che si debba seguire da vicino un fenomeno, quello del rapporto tra Tv e minori, che incide da vicino sulla coscienza e sulla formazione dei giovani.

In particolare, mutuando l'esperienza francese, la Commissione ha ritenuto importante che si proceda ad una classificazione dei programmi televisivi che sia comune a tutte le emittenti, prevedendo l'obbligo contestuale di informare preventivamente i telespettatori di come sia stata classificata l'opera trasmessa ed agendo in sede di Unione europea per ottenere in tempi brevi la predisposizione di adeguati sistemi di classificazione comuni a tutti i paesi membri, come previsto dalla direttiva 97/36/CE. Si è visto, infatti, come la classificazione dei programmi, cui deve corrispondere un'apposita segnaletica, svolga una funzione importante anche in termini di comunicazione e responsabilizzazione dei genitori, considerando anche che in base alla classifica dovrebbe poi essere stabilita una fascia oraria di trasmissione, creandosi così una cultura di attenzione alla programmazione televisiva. La classificazione, che risponde evidentemente ad esigenze di controllo, si applica in Francia anche alla pubblicità che, in base al contenuto, può essere trasmessa solo in determinati orari o non può essere trasmessa affatto.

L'aspetto inoltre del sistema francese che è apparso più convincente del nostro, è che il rispetto dei codici di condotta, compreso quello di autodisciplina pubblicitaria, è compreso tra le condizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni televisive, elemento questo che, senza arrivare a dover applicare sanzioni economiche alle emittenti che violano il divieto, risulta un deterrente efficace.

Per questo la Commissione ritiene importante inserire il rispetto dei codici e di altre carte similari, compreso il codice di autodisciplina pubblicitaria, fra le condizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni televisive, richiedendo altresì il rispetto delle fasce orarie di programmazione protetta per i minori.

Anche il tema della pubblicità televisiva rivolta ai minori ha rappresentato un momento di approfondimento da parte della Commissione che ritiene in particolare opportuno vigilare con attenzione sulle forme di pubblicità ingannevole e occulta, vietando comunque le interruzioni pubblicitarie nei programmi destinati ai minori aventi durata inferiore ai 30 minuti, divieto questo che già esiste, ma che può essere «aggirato» dalle emittenti attraverso la messa in onda di appositi «programmi contenitori» di durata superiore ai 30 minuti.

La Commissione ritiene inoltre importante valorizzare la cultura italiana incentivando ad esempio la produzione nazionale di cartoni animati di qualità, mentre ragioni di carattere economico e di minor costo dei programmi inducono ad importare dall'estero prodotti spesso di bassa qualità e soprattutto estranei alla nostra tradizione e cultura.

Su questi temi la Commissione auspica che si possa promuovere, ormai nella prossima legislatura, un Convegno ed un Osservatorio a livello istituzionale al fine di confrontare le normative nazionali e di sintetizzare la pluralità di codici di autoregolamentazione esistenti in un unico codice di disciplina europeo corredato da un sistema sanzionatorio univoco, rapido ed efficace.

Questi sono i principali impegni che la Commissione ha ritenuto di rivolgere al Governo nell'ambito della risoluzione sul rapporto tra Tv e minori e che riconferma in questa sede, nell'ambito dei poteri di proposta che le competono ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 451 del 1997.

Preme sottolineare che si tratta di impegni riconosciuti in linea di principio anche nel Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2000, n. 194), su cui la Commissione ha espresso il previsto parere (ex articolo 2 della legge n. 451 del 1997) e che, come è noto, ha come obiettivo proprio quello di «conferire priorità ai programmi riferiti ai minori» e di prevedere «forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali».

L'auspicio è che queste valutazioni possano costituire nella prossima legislatura una base di partenza dalla quale l'Italia possa farsi Paese promotore di un più ampio e innovativo orientamento a livello comunitario, visto che l'Europa ha dimostrato di essere particolarmente attenta a queste tematiche ed in particolare alle norme sulla pubblicità televisiva.

### *Libertà del fanciullo e giustizia minorile*

#### *1.1 Devianza e giustizia minorile*

Quanto al fenomeno della devianza minorile, si è inteso avviare uno studio che, partendo dalla comprensione del fenomeno, avesse come obiettivo quello di evidenziare le cause che portano alla formazione di una criminalità che vede come soggetti attivi i minori stessi. Dalla considerazione di fondo che il fenomeno della devianza e della criminalità minorile è una problematica che investe tutto il territorio italiano e, parimenti, dalla contestuale scelta di non privilegiare le emergenze contingenti, si è dato l'avvio ad una serie di audizioni, che hanno visto alternarsi presidenti di tribunali dei minori, direttori di carceri minorili, procuratori della Repubblica, il direttore centrale per la giustizia minorile, pedagogisti ed esperti in comunicazione minorile, i quali hanno riportato le loro esperienze e le loro preoccupazioni. Tante voci che hanno parlato in coro, giacché il quadro delle problematiche e delle auspiccate riforme atte a dirimerle hanno tracciato il medesimo disegno generale.

Si è, innanzitutto, evidenziata la necessità di operare un distinguo tra devianza e criminalità, che non sono sinonimi. Mentre, infatti, la prima si può ricondurre ad una sintomatologia patologica del minore nei confronti dell'ambiente circostante, che lo porta ad adottare comportamenti non

convenzionali, solo quando questi raggiungono, per la coincidenza di altri fattori esterni, un'aggressività particolare il minore arriva a delinquere passando nel circuito della criminalità.

Sin dall'inizio è emersa la causa a monte del disagio accusato dal minore: «l'ambiente che lo circonda». Un ambiente che è composto in *primis* dalla famiglia, dalla scuola, fino poi al territorio in cui vive. È apparsa quindi la necessità di agire su questi elementi soprattutto in termini di prevenzione. Soffermarsi da subito sulla prevenzione significa aver ben presente che nel momento in cui il minore comincia a delinquere ed entra nel sistema penale, anche se nella migliore delle ipotesi dovesse uscirne, ne rimarrà sempre segnato.

Evitare che un minore passi attraverso il sistema penale significa dunque: togliere i bambini ed i ragazzi dalla strada e da un «isolamento culturale».

Un gran numero di bambini ed adolescenti che vivono nel Sud del Paese crescono in strade fatte di fango, senza una famiglia che li segua, senza andare a scuola, senza assistenza da parte dei servizi sociali, «facili prede» della criminalità organizzata che li arruola in vere e proprie «scuole criminali» dove vengono indirizzati a commettere reati.

Ma non bisogna dimenticare né sottovalutare la solitudine e a volte l'emarginazione sociale in cui vivono molti ragazzi specialmente al Nord dell'Italia, in città come Milano o Torino, dove la mancanza di luoghi idonei e l'assenza quotidiana della famiglia, li pone davanti alla scelta di passare la giornata davanti alla Tv o in una sala giochi, dove lo scarto tra aspettative e le opportunità che il mondo offre cresce in senso esponenziale e tutto questo, unito all'esigenza di autoaffermazione e di «uscire dal mucchio», crea comportamenti prevaricatori e violenti; difatti l'incidenza maggiore di casi quali il c.d. «bullismo o le «*baby-gang*» dedite alla piccola delinquenza, si riscontrano proprio nelle regioni del Nord.

La logica conseguenza di questo problema, evidenzia altre considerazioni importantissime e dalle quali non si può prescindere:

1. I bambini ed i ragazzi devono andare a scuola.
2. È necessario avviare un'intensa «azione territoriale».

Quanto al primo aspetto, occorre dire che il fenomeno della «dispersione scolastica» è uno dei mali che incide più degli altri sull'aumento del disagio psichico del minore e non a caso è stata definita come l'antichambera della devianza. Ci si è chiesti, durante il corso delle varie audizioni, di «chi siano figli» i ragazzi che non vanno a scuola ma, soprattutto, è stato segnalato un comportamento talvolta omissivo da parte degli educatori scolastici, che non segnalano i casi in cui lo studente si assenta spesso o manca completamente da scuola. Una maggiore attenzione probabilmente permetterebbe ai servizi sociali o ai tribunali per i minori di intervenire subito in caso di situazioni a rischio.

Quanto al secondo aspetto, una zona degradata produce degrado, per questo occorrono una serie di bonifiche territoriali che rendano più vivibile l'ambiente da parte della comunità minorile ed adolescenziale. Pro-

prio riguardo a quest'ultima fascia è stato avanzato un problema forte nel senso che, nonostante numerose iniziative siano state assunte per migliorare le strutture a favore dei minori, la fascia d'età compresa tra 14 e diciotto anni è stata spesso dimenticata. Rendere un territorio vivibile significa pensare anche a spazi idonei, che siano servizi degli enti territoriali per la comunità o luoghi d'incontro, anche autogestiti, per i ragazzi.

Al riguardo appare doveroso segnalare un problema che è stato posto in Commissione, quello cioè della diversità delle strutture territoriali. In effetti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sono state decentrate alle regioni e ai comuni le competenze per creare strutture territoriali idonee anche all'intrattenimento dei minori. Tuttavia mentre molti enti territoriali hanno ottemperato alle carenze strutturali del loro territorio molti altri, (ed ancora una volta bisogna purtroppo segnalare la difficile situazione di gran parte del Mezzogiorno), si trovano molto indietro di vent'anni rispetto alle esigenze della comunità. Questo rischia di accentuare il divario sempre più forte tra Nord e Sud con il pericolo di lasciarsi indietro una parte consistente del Paese.

Sulla base delle considerazioni esposte, la Commissione ha definito alcuni «fattori di rischio», che possono causare la devianza minorile, individuandoli nella dispersione scolastica, nella mancanza di strutture territoriali ed in genere nell'infanzia abbandonata.

Un aspetto su cui bisogna impegnarsi, perché fondamentale per la crescita del ragazzo, è quindi la scuola, che deve essere ripensata non solo come luogo dove lo studente riceve educazione; l'insegnante, quindi, soprattutto in contesti sociali particolarmente delicati, non dovrebbe essere solo un educatore, ma cercare di essere anche ed ancor più una guida che sappia rilevare le eventuali situazioni di rischio. La scuola deve saper anche creare nuovi spazi che stimolino la mente del ragazzo, che occupino il suo tempo oltre il normale svolgimento dell'orario scolastico, eventualmente coinvolgendo anche altre professionalità, in modo da sopperire in qualche modo all'assenza delle famiglie, cercando di evitare che minori ed adolescenti che vivono un disagio familiare finiscano sulla strada.

Per questo gli istituti scolastici, pur nell'ambito dell'autonomia che ne caratterizza l'organizzazione, dovrebbero forse valutare con attenzione l'opportunità di sperimentare un percorso di scuola a tempo pieno, con attività integrative che possano andare dallo sport, al teatro, ad attività formative nonché al «volontariato», per insegnare al giovane a vivere in società con spirito di solidarietà verso il prossimo.

È naturale che questo sforzo non si possa chiedere soltanto agli insegnanti, ed emerge allora l'opportunità di creare figure specializzate che siano di supporto a queste attività.

L'azione territoriale è l'aspetto che secondo la Commissione necessita di interventi più incisivi perché è forse l'elemento principale da cui nascono patologie devianti; si è ritenuto che gli enti territoriali debbano a farsi promotori d'iniziative volte alla creazione di strutture e servizi, sia per il minore sia per la famiglia.

Al riguardo, è bene ricordare che la legge n. 285 del 1997 permette agli enti anche privati che ne facciano richiesta di presentare un programma d'intervento territoriale e di riceverne il finanziamento dallo Stato, un finanziamento che nella finanziaria 2001 è da ricomprendere nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, che è stato incrementato di 350 miliardi per il 2001 e di 430 miliardi per il 2002.

La Commissione è convinta, quindi, che un'azione di promozione da parte dello Stato stesso sul territorio possa stimolare la creazione di nuove strutture e sia di aiuto ad un corretto uso della legge e dei finanziamenti.

Al riguardo, è stato anche osservato che, pur rispettando le competenze delle regioni e degli enti territoriali, questi non vengano lasciati soli nella valutazione delle scelte.

In tal senso, la Commissione auspica la creazione di un organo centrale, che si potrebbe chiamare Osservatorio sulle problematiche dell'Infanzia il quale, in base ad un principio di sussidiarietà, abbia il compito di monitorare le strutture su tutto il territorio nazionale ed intervenire là dove riscontri una situazione di disagio e di carenza strutturale da sanare.

In questo modo, sarebbe possibile avere una pianta organica dell'assetto territoriale, sotto il profilo dei servizi, di tutte le regioni, si potrebbe monitorare l'applicazione e la realizzazione delle opere create per mezzo della legge n. 285 del 1997, stimolare eventualmente la presentazione di nuovi piani d'intervento, e, nel caso, intervenire centralmente ove si riscontri una inerzia da parte delle autonomie locali.

Per quel che attiene in particolare alla tipologia degli interventi, registrata la carenza dei presidi territoriali e di strutture sanitarie, si riterrebbe importante la creazione, specialmente in quelle regioni del sud colpite da degrado ambientale e dove la delinquenza minorile sul territorio risulta una componente costante, di «Centri di risocializzazione nei quartieri a rischio» e di «Centri di accoglienza per i minori». Questo anche per ovviare al grande problema costituito da quei 450 mila minori che delinquono ma che non sono punibili dalla giustizia perché al di sotto della soglia dei quattordici anni; se i giovani non vengono aiutati a reinserirsi nella società prima o poi infatti entreranno di nuovo nel circuito penale.

Centri di risocializzazione e di accoglienza dei minori che naturalmente devono essere diretti da personale qualificato, che deve essere ripensato non solo in termini quantitativi ma anche e soprattutto qualitativi, prevedendo corsi di specializzazione per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale.

## 1.2 *Dalla devianza alla criminalità*

Più complesso è il discorso che riguarda la giustizia minorile, con particolare riferimento all'ipotesi dei minori imputabili, cioè maggiori di quattordici anni, che commettono un reato e ne siano perciò penalmente responsabili. Prima di affrontare questo complesso discorso, è op-

portuno ricordare alcuni brani della Convenzione sui diritti del Fanciullo del 1989, che all'articolo 3 recita: «In tutte le decisioni relative al fanciullo, di competenza dell'autorità giudiziaria, amministrativa o legislativa, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»; ed ancora, all'articolo 37, lettera *b*) recita: «L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità della legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere durata più breve possibile», che in altre parole significa non solo che la detenzione deve essere l'estrema *ratio*, ma che ogni provvedimento inflitto al minore deve tendere alla sua rieducazione e al reinserimento nella società.

Il sistema penale relativo ai minori in Italia è assai complesso in quanto non esiste una normativa omogenea, bensì provvedimenti legislativi diversi e disorganici che ne rendono spesso difficile un'applicazione uniforme.

Visti i principi fondamentali, la residualità della detenzione e la rieducazione e risocializzazione del reo, che in base alla Convenzione di New York devono ispirare la legislazione giudiziaria indirizzata ai minori, si può dire, riguardo al primo punto, che l'ordinamento italiano ha compiuto notevoli passi avanti ancor prima che venisse approvata la Convenzione di New York, con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale minorile (decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988), per cui si può senz'altro sostenere con sicurezza che la residualità della detenzione è nel nostro ordinamento un fatto già esistente.

Difatti, seguendo le misure stabilite dal nuovo codice di procedura penale, al minore che entra nel registro degli indagati si applicano:

Se si trova nella fase istruttoria del processo, una serie di misure alternative alla custodia cautelare:

le prescrizioni (consistono in un programma concordato tra servizi sociali ed il giudice, che disciplina la vita del ragazzo per un certo periodo di tempo);

la permanenza in casa (che salvo esigenze scolastiche o lavorative costringe il minore a risiedere nella propria abitazione);

il ricovero in comunità (che ha lo scopo principale di allontanare il minore dalla propria famiglia, quando l'ambiente è patogeno alla sua devianza).

Se si trova, invece, nella fase esecutiva del processo, si applicano misure sostitutive alla pena detentiva:

il perdono giudiziale;

la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.

Un'altra misura che si è rilevata uno strumento idoneo per il recupero del minore, al fine di evitargli il travaglio del processo penale, è la «messa in prova». In base a questa procedura il minore, normalmente durante la

fase istruttoria, viene tenuto fuori dal processo penale (che è sospeso) in base ad un progetto messo a punto per il minore dal servizio sociale per un periodo di tempo stabilito, nel corso del quale se il minore si adegua al progetto il reato viene estinto.

Sul piano amministrativo, inoltre, i giudici sovente utilizzano una misura prevista dall'articolo 25 del regio decreto-legge del 1934, (istitutivo dei Tribunali dei minori) finalizzata a monitorare la vita del minore a rischio quando su di esso non si può procedere penalmente. In base a quest'articolo, il giudice può affidare il minore o ai servizi sociali o prevederne il ricovero in una casa di cura, ma visto che queste ultime sono state chiuse nel 1978, residua solo l'opportunità dei servizi sociali che, come si è detto, sono spesso territorialmente carenti.

Questo è un problema che molti procuratori della repubblica auditi hanno sollevato in commissione, in quanto l'articolo 25 è uno strumento che ben si adatta ad essere applicato ai minori non imputabili, ovvero quando il fatto, pur irrilevante penalmente e indice di una situazione a rischio.

In base alla vigenza di queste norme, si è rilevato statisticamente che la popolazione minorile presente nelle nostre carceri è scesa dal 1991 ad oggi da 6.000 ingressi giornalieri a 430-450 in tutto il territorio italiano.

Tuttavia, è necessario svolgere al riguardo alcune considerazioni; dai dati che sono stati esposti in Commissione, il numero dei reati commessi da minori non sembra cresciuto notevolmente negli ultimi anni, ma ne è senza dubbio peggiorata la qualità, nel senso che è più elevato il numero dei reati gravi e delle recidive, segno, quindi, che non hanno ben funzionato i sistemi per la rieducazione.

Inoltre, le presenze negli istituti di detenzione minorile sono notevolmente scese negli ultimi anni grazie ad una serie di strumenti che evitano al minore di scontare la pena in detenzione; secondo stime della Direzione Centrale per la giustizia minorile sono 25.000 in Italia i minori condannati o in corso di essere giudicati da un tribunale che si trovano fuori dal carcere.

Si tratta però di valutare come questi minori che hanno commesso reati, ma ai quali è permesso di scontare la pena fuori dal carcere, vengono poi seguiti. Si deve quindi nuovamente parlare della carenza o almeno della non omogeneità delle strutture territoriali presenti nel paese per la rieducazione del reo.

D'altra parte, solo il 30-40 per cento dei minori delinque per debolezza o trascuratezza, mentre il restante 60 per cento commette reati su istigazione del maggiorenne, o, meglio, sono le organizzazioni criminali che li arruolano perché è ben noto che un minore è punito in maniera diversa per il reato commesso, inoltre costituisce una «manovalanza» a costi più bassi.

La situazione tra il nord ed il sud del Paese è comunque molto differente e variegata. Al sud si è registrata una forte componente minorile all'interno delle organizzazioni criminali, si sta parlando di minori impu-

tati per concorso in associazione mafiosa o per pluriomicidio, mentre al nord è più grave il coinvolgimento dei minori nello spaccio di sostanze stupefacenti: a Milano un ragazzo guadagna 2-3 milioni a settimana spacciando droga, a Gela un ragazzo per 500 mila lire può uccidere una persona. Si deve tuttavia riflettere sul fatto che rinchiudere in un istituto un piccolo boss che si è macchiato di certi reati non fa altro che aumentare la sua aggressività e ben presto diverrà, come è stato detto da autorevoli psicologi in Commissione, un leader all'interno della stessa struttura carceraria; ma quale misura alternativa gli si può applicare sperando nel buon esito della stessa, se mancano strutture e personale? E come si fa a pensare di rimandare il minore nello stesso ambiente familiare se è da lì che parte l'impulso a delinquere?

Il modo di pensare la detenzione carceraria dei minori in Italia, peraltro, è molto all'avanguardia rispetto anche a Paesi come la Francia o l'Inghilterra perché le strutture improntano la loro attività sulla rieducazione.

Il minore soggiorna nelle celle solo per dormire, mentre dalla mattina alla sera è occupato con una serie di attività di recupero, di svago e di preparazione professionale. Degno di citazione l'esempio che ha portato in Commissione il direttore del carcere di Airola (NA), ove si è cercato di creare una sezione distaccata della scuola alberghiera nella zona nel carcere stesso, per permettere ai giovani detenuti d'imparare una vera professione da poter esercitare una volta scontata la pena.

Enormi sforzi, perché il personale all'interno delle carceri, tra tecnici, educatori, assistenti sociali solo per citarne alcuni, è molto carente: dovrebbero essere, secondo il centro di giustizia minorile, 1.249, mentre ne sono operativi 684, senza poi parlare del personale amministrativo e direttivo.

Un altro problema presente con incidenza al nord è quello della forte presenza dei minori stranieri.

Il fatto che in strutture come quelle di Torino o Milano la percentuale di stranieri sia superiore al 50 per cento non vuol dire, però, che questi stranieri delinquono di più di quelli italiani, significa al contrario che ad un minore straniero entrato clandestinamente e del quale si ignorano le esatte generalità non si possono applicare le misure alternative alla detenzione in carcere.

Purtroppo sembra che le strutture italiane si siano trovate impreparate ad affrontare questo afflusso di minori stranieri. Mancano strumenti di supporto per una loro rieducazione, personale specializzato che conosca la loro cultura ( ed infatti la reiterazione del reato da parte degli stranieri è molto diffusa), che sappia comprendere le realtà da dove provengono.

Cosciente che il quadro delineato non ricomprende tutta la problematica della giustizia minorile, la Commissione ritiene di poter avanzare alcune proposte, auspicando se non in questa nella prossima legislatura, l'approvazione di provvedimenti di grande importanza.

In particolare, la Commissione auspica che:

si operi una riformulazione di tutta la legislazione minorile in un Testo Unico che raccolga tutti i provvedimenti vigenti in un quadro organico ed omogeneo;

si avvii la tanto acclamata riforma dei tribunali dei minori in Tribunali per la famiglia o sezioni specializzate con le stesse competenze. Quello che alcuni magistrati hanno sollecitato è infatti una competenza che riguardi tutti i componenti della famiglia e non soltanto il minore;

si individui uno strumento per permettere ai minori detenuti di continuare a scontare la pena negli istituti minorili fino alla fine anche dopo lo scadere della soglia dei ventuno anni, mentre la legge italiana attualmente ne prevede il trasferimento nelle carceri per adulti. Secondo i direttori dei penitenziari minorili, infatti, questa procedura vanifica risultati conseguiti in anni di rieducazione nelle loro strutture;

si approvi urgentemente il nuovo ordinamento per i servizi minorili al fine di superare le limitazioni a cui devono far fronte gli operatori, che devono adattare progetti ed interventi pensati per gli adulti a situazioni che riguardano minori;

si potenzi l'organico del personale tecnico nelle strutture carcerarie, creando anche delle *équipe* mobili per seguire il minore all'esterno degli istituti, per monitorare l'attività di rieducazione e si crei un personale formato per la rieducazione dei minori stranieri assieme ad una rete di collegamenti con le loro comunità presenti sul territorio, per poter contare anche su luoghi di riferimento una volta che i minori escono dal penitenziario;

si valuti l'opportunità di introdurre nelle organizzazioni istituzionali antimafia ed anticamorra, la presenza di un magistrato della giustizia minorile, per cercare di capire e per trovare una via di recupero alla pesante situazione del sud circa la forte e sempre più pregnante presenza di baby killer saldamente strutturati nelle organizzazioni mafiose.

### *Conclusioni finali*

FATTORI DI RISCHIO DELLA DEVIANZA MINORILE	PROPOSTE DI PREVENZIONE AL FENOMENO DELLA DEVIANZA MINORILE
Dispersione scolastica	Introduzione nella scuola di figure specializzate che integrino il ruolo dell'insegnante Scuola a tempo pieno con attività integrative
Degrado territoriale	Promozione degli interventi proposti dalla legge n. 285 del 1997 Creazione di un Osservatorio sulle problematiche dell'infanzia «Centri di risocializzazione nei quartieri a rischio» e «Centri di accoglienza per i minori» Ampliamento del personale qualificato sul territorio
Abbandono familiare	Azione di supporto alle famiglie tramite i servizi sociali e le scuole

PATOLOGIE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE	PROVVEDIMENTI DI RECUPERO DELLA CRIMINALITÀ MINORILE
Legislazione per i minori disorganica	Approvazione di un Testo Unico comprensivo di tutta la giustizia minorile Approvazione dell'ordinamento per i servizi minorili
Aumento dei reati gravi commessi da minori	Istituire un Tribunale per la famiglia in sostituzione dell'attuale tribunale per i minori
Formazione di scuole criminali per minori	Potenziamento del personale degli istituti penitenziari minorili e massima specializzazione per far fronte alle esigenze dei minori stranieri
Recidiva	Magistrato competente in giustizia minorile nelle organizzazioni antimafia ed anticamorra
Forte presenza di minori stranieri nelle carceri minorili	

### *Affidamento, affido e adozioni*

Nel corso dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York, la Commissione bicamerale per l'Infanzia ha ritenuto di approfondire la materia delle adozioni e degli affidi. In particolare la legge di ratifica della Convenzione fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 (legge n. 476 del 1998) ha sostanzialmente modificato il quadro precedente e ha imposto alcune riflessioni.

La prima normativa italiana sulle adozioni risale alla legge n. 431 del 1967 perfezionata in seguito dalla legge n. 184 del 1983 attualmente in vigore che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'adozione legittimante, rivoluzionando il concetto di adozione esistente sino a quel momento, in quanto l'adozione è stata concepita come strumento a totale interesse del minore e non degli adulti, che fino a quel momento avevano addirittura potuto «scegliere» il minore in istituto.

«Il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia»: con questa citazione si apre tutto il lungo itinerario della legge n. 184, che ha riguardato la disciplina dell'affidamento dei minori, l'affidamento preadottivo, l'adozione internazionale.

Pur riconoscendo la legge n. 184 come un valido e buono strumento normativo, il legislatore in questi ultimi anni ha compiuto una positiva riflessione per introdurre alcuni accorgimenti dettati dall'esperienza del poi. Difatti, non solo tutta la delicata normativa sulle adozioni internazionali è stata rivista, ma un lungo lavoro si sta compiendo anche per novellare il restante testo della legge n. 184, in special modo per l'innalzamento della differenza d'età tra adottato ed adottanti, per quanto riguarda le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici, e al fine di perfezionare lo strumento dell'affidamento familiare.

La Commissione, nel rispetto dei suoi poteri d'indirizzo e controllo, ha dato luogo nel corso del suo mandato, ad alcune audizioni specificatamente sul tema dell'applicazione della nuova normativa sulle adozioni in-

ternazionali. Si è ritenuto opportuno, infatti, non esprimere valutazioni sulla riforma della legge n. 184 nella sua globalità, in quanto il suo *iter* legislativo era già in corso nelle aule del Senato.

Il 31 dicembre 1998, è dunque entrata in vigore nel nostro Paese la legge n. 476 di ratifica della Convenzione in materia di adozioni internazionali fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, novellando così la precedente legge n. 184 del 1983.

Con questa legge di ratifica l'Italia ha assolto un importante dovere di adattamento della propria legislazione sui minori ai principi sanciti a livello internazionale, creando forti aspettative verso un sistema incentrato su una maggiore facilitazione e legalità.

La modifica sostanziale al precedente sistema riguarda:

il divieto assoluto del «fai da te», cioè di procedere in maniera autonoma all'adozione di bambini provenienti dall'estero;

l'obbligo gravante sulle famiglie di affidarsi ad un ente autorizzato per l'assistenza e lo svolgimento delle pratiche di adozione in Italia e nel Paese straniero;

l'istituzione di un organo centrale, chiamato Commissione per le adozioni internazionali, per il rilascio delle autorizzazioni agli enti, garantendo ogni fase della procedura dell'adozione, dall'accertamento dello stato di abbandono del minore, all'abbinamento familiare, al decreto finale di adozione fino al trasferimento in Italia;

l'istituzione di un albo degli enti autorizzati e dei Paesi nei quali possono operare, di modo che solo gli enti il cui nome figuri nell'albo elaborato dall'organo centrale siano autorizzati a praticare adozioni internazionali.

Il vecchio articolo 38 della legge n. 184 del 1983 disciplinava in poche righe che «Il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti alle adozioni internazionali», mentre solo nel giugno del 1985 si è giunti ad un regolamento di attuazione con il decreto interministeriale intitolato appunto «Principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri da parti di enti ed organizzazioni». I requisiti per ottenere l'autorizzazione erano precisati nell'aver personalità giuridica, e nel fatto che vi fosse mancanza di ogni finalità di lucro e un'adeguata struttura organizzativa ed operativa.

Il fatto che il citato articolo 38 della legge n. 184 non prevedesse l'obbligatorietà dell'autorizzazione per procedere all'attività d'intermediazione e considerando che lo stesso decreto interministeriale del 1985, pur buono nell'individuazione dei principi che poneva come requisiti per gli enti, comportava una eccessiva lunghezza di tempi e di procedure (specialmente per il riconoscimento della personalità giuridica) è una premessa importante per comprendere quanto è avvenuto in seguito.

Alla fine del 1986 solo quattro enti avevano chiesto ed ottenuto l'autorizzazione per l'intero territorio internazionale e nel 1995, anno in cui

l'Italia firmò la Convenzione dell'Aja, gli enti che avevano un riconoscimento formale all'adozione internazionale erano solamente 10.

Un dato ancora da segnalare è che dall'entrata in vigore della legge n. 476, quindi dal 31 dicembre 1998 fino al 2 maggio di quest'anno, quando cioè la Commissione per le adozioni internazionali è divenuta operativa, gli enti sono aumentati a 31.

Una crescita esponenziale di richieste di autorizzazioni, probabilmente da addursi al timore degli enti, che fino a quel momento avevano operato liberamente, di vedersi negata l'iscrizione all'albo.

Se si pensa che nel quinquennio 1995-1999 il numero delle adozioni internazionali realizzate nel nostro Paese è stato di 12.479, delle quali per la quasi totalità rimangono sconosciute le procedure utilizzate, è comprensibile l'allarmismo che ha spinto il legislatore alla ratifica della Convenzione dell'Aja.

In effetti la nuova normativa prevista dalla legge n. 476 del 1998 ruota intorno alla figura di questa commissione centrale che non solo procede a controlli periodici sugli enti autorizzati per riscontrarne la capacità strutturale e tecnica, ma effettua anche un non facile monitoraggio su tutte le adozioni da questi enti effettuate.

Se il principio della Convenzione è stato, infatti, quello di trasformare l'atto dell'adozione in uno strumento di solidarietà e di sostegno ad un minore in stato di abbandono e povertà, e non in un mezzo per il soddisfacimento dei bisogni di una coppia di adulti, allora, prima di sradicare un minore dalla propria terra è necessario sapere con esattezza da dove provenga il bambino, se sia stato adottato nei suoi confronti un decreto di adottabilità dal Paese d'origine e se le eventuali condizioni di indigenza e povertà in cui vivono le famiglie di questi bambini siano condizione sufficiente per affidarli ad una famiglia «benestante».

Per anni infatti è esistito un «mercato di bambini», come giustamente è stato definito, mentre la nuova normativa opera affinché questa dizione venga dimenticata per sempre.

Al riguardo sembra che ancora oggi le adozioni avvengano in Paesi che non hanno né firmato né ratificato la Convenzione dell'Aja, e purtroppo si deve constatare che spesso i minori vengono ricercati in questi Paesi perché le procedure sono più facili. Se questo è vero la Commissione auspica che l'organo centrale di controllo eserciti tutta la sua autorità per controllare che l'adozione si perfezioni secondo regole certe e conformi ai principi della Convenzione.

Il 1° dicembre 1999, è stato emanato, col decreto del Presidente della Repubblica n. 492, il Regolamento recante le norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, che di fatto ha reso operativa la legge n. 476.

Occorre ricordare che i requisiti richiesti dall'articolo 39-ter della legge n. 476 del 1998 per considerare un ente autorizzato a svolgere le adozioni internazionali sono i seguenti:

un'adeguata formazione e professionalità delle persone che lo dirigono nel campo dell'adozione internazionale;

l'avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale regolarmente iscritti all'albo, per sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

il disporre di adeguate strutture organizzative sia in Italia che nel Paese straniero in cui si agisce;

il non avere fini di lucro;

il non operare discriminazioni nei confronti delle coppie che richiedono l'adozione, in special modo di tipo ideologico e religioso;

l'impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia nei Paesi di provenienza dei minori;

l'avere sede legale nel territorio nazionale.

È subito evidente che con la nuova normativa è scomparso il requisito della personalità giuridica.

Altro elemento da sottolineare è che l'articolo 39-bis evidenzia un ruolo importante per le Province e per le Regioni.

Questi Enti, infatti, con la nuova legge dovranno svolgere, oltre ad interventi di formazione, una funzione di rete tra i servizi territoriali socio-sanitari, gli enti autorizzati ed i tribunali dei minori, privilegiando lo strumento dei «protocolli operativi». In effetti, risulta che, alla data del 5 novembre 1999, già dieci regioni o Province autonome si erano attivate per dare applicazione alla legge n. 476 del 1998 e garantire «livelli adeguati d'intervento».

Un altro organo che entra a far parte del circuito per il perfezionamento dell'adozione internazionale è il Tribunale dei minori, al quale gli aspiranti genitori adottivi presentano la «dichiarazione di disponibilità» ad «accogliere» un minore straniero; il tribunale stesso, avvalendosi delle relazioni fornite dagli esperti dei servizi socioassistenziali non solo rilascia il decreto d'idoneità o non idoneità all'adozione, ma verifica e valuta, nel corso dei procedimenti successivi, la documentazione italiana e estera, la regolarità degli stessi procedimenti ed ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.

Sono stati così individuati tutti gli organi preposti dalla legge al corso dell'avviamento e del perfezionamento dell'adozione internazionale:

un'autorità centrale, denominata Commissione per le adozioni internazionali, come organo amministrativo di controllo e verifica;

una serie di organismi territoriali che devono collaborare unitamente, in rete, al corretto svolgimento delle pratiche in Italia ed all'estero ed essere un valido supporto alle famiglie. Tali organismi sono il tribunale dei minori, che rilascia il decreto d'idoneità ai coniugi e ordina il provvedimento di adozione quando si è perfezionato; i servizi socioassistenziali e

sanitari locali, che preparano la relazione per il tribunale riguardo ai requisiti della coppia, cercando di acquisire tutti gli elementi necessari e seguendo la coppia stessa lungo tutta la fase del procedimento di adozione, come supporto professionale di assistenza prima, durante e dopo l'adozione; l'ente autorizzato incaricato dalla coppia di coniugi, che svolge l'attività di preparazione all'adozione, tutte le procedure nel Paese straniero, trasmette la documentazione, assieme al provvedimento del giudice straniero alla commissione centrale ed al tribunale dei minori; le Regioni e le Province autonome, che dovranno svolgere una funzione di coordinamento tra i servizi, gli enti autorizzati ed il tribunale, nonché svolgere interventi d'informazione ai cittadini.

Ricostruito il momento procedurale dell'adozione internazionale secondo la nuova normativa, la Commissione bicamerale per l'infanzia, nel corso delle audizioni dei rappresentanti degli enti autorizzati e non, di Presidenti dei tribunali per i minori, dei rappresentanti degli enti locali e del Presidente della Commissione per le adozioni internazionali, ha rilevato alcuni aspetti problematici che i rappresentanti delle varie categorie hanno evidenziato nel corso delle loro relazioni alla Commissione.

Appare in questa sede doveroso segnalare che il collegamento territoriale che la legge ha voluto fortemente valorizzare è lontano nella maggior parte del Paese dall'essere una realtà concreta: manca spesso, in altri termini, un coordinamento soprattutto tra i servizi territoriali e gli enti autorizzati che si sentono entrambi detentori delle medesime competenze e restii ad una seria collaborazione. A farne le spese sono purtroppo le famiglie costrette a volte a dover ripetere gli esami ed i colloqui con gli psicologi sia per i servizi territoriali che per l'ente, con un incremento di spese, ma soprattutto di complicazioni a livello emotivo.

È pur vero che in molte regioni, specialmente nei comuni più piccoli, è stata registrata una forte carenza di servizi che non solo incide in senso negativo riguardo alla cooperazione con gli enti, ma rallenta notevolmente anche le procedure per ottenere il decreto d'idoneità da parte del Tribunale: è infatti in base alla relazione stipulata dai servizi che il tribunale decide l'idoneità o la non idoneità all'adozione.

Per ovviare a questi inconvenienti, appare necessario un intervento tempestivo delle regioni, che stimolino tavole rotonde tra enti, servizi e rappresentanti dei tribunali per stilare protocolli operativi, ed intervenire là dove le carenze strutturali siano maggiormente evidenti.

Inoltre sarebbe opportuno che le Regioni facessero una scelta di partecipazione o di compartecipazione alle spese sostenute dalle famiglie necessarie per la stesura della documentazione che va al tribunale, secondo un principio di sussidiarietà chiaramente espresso dalla Convenzione stessa. Attualmente solo 5 Regioni hanno disposto la partecipazione alle spese per le prestazioni sostenute dalle famiglie.

Con la nuova normativa, l'intervento delle regioni è divenuto quasi un obbligo nei confronti della comunità, in quanto la legge n. 476 del 1998 impone alle famiglie che intendono avanzare una richiesta di ado-

zione di avvalersi soltanto degli enti e delle strutture della loro regione: un comportamento omissivo rischia quindi di creare delle discriminazioni territoriali riguardo alle opportunità offerte alle famiglie.

Sempre con riferimento alle Regioni, si è riscontrato, con la pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati, che purtroppo due regioni, il Molise e la Valle d'Aosta non dispongono di enti, perché nel primo caso è stata negata l'autorizzazione ad un ente e nell'altro non sono state presentate richieste. Dato che l'articolo 39-*bis* dà facoltà alle regioni di istituire un proprio servizio che abbia le stesse caratteristiche e svolga la medesima attività degli enti autorizzati, sarebbe auspicabile che le regioni in questione attivassero il menzionato articolo.

Per il momento la nuova realtà delle adozioni internazionali e dell'albo degli enti autorizzati è ancora in divenire, sta crescendo ed ha bisogno di crescere.

Si tratterà, allora, di creare quella rete di servizi di cui prima si è accennato, assicurando che in tutte le regioni sia possibile disporre di almeno un ente che permetta adozioni internazionali in tutti i paesi stranieri; sarà altresì necessario procedere ad accordi bilaterali con quei Paesi che non hanno sottoscritto né ratificato la Convenzione dell'Aja, e aiutare e sostenere la famiglia che ha effettuato un'adozione a costruire una nuova identità familiare con un bambino di un paese diverso.

A conclusione di questa breve panoramica sulle adozioni internazionali, è bene ricordare nuovamente che l'articolo 1 della legge n. 184 stabilisce che «Ogni bambino ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia».

Così un bambino straniero ha diritto di crescere nell'ambito della propria terra e del proprio Paese d'origine; così all'adozione internazionale è giusto ricorrere unicamente quando nel paese d'origine tutto si è cercato di fare affinché il bambino in abbandono trovi nella sua patria la famiglia sostitutiva che gli è venuta a mancare.

### *Il fenomeno della pedofilia*

Gli eventi bellici che hanno scosso i Balcani e le conseguenti ripercussioni sulle migliaia di profughi, in particolare minori, sono stati occasione di dibattito anche all'interno della Commissione bicamerale per l'infanzia, che ha effettuato una missione nel giugno 1999 presso il campo profughi di Comiso, al fine di aver notizie in merito alle condizioni in cui versavano tali soggetti e per conoscere più da vicino le problematiche connesse ai flussi migratori sul nostro territorio.

Si è quindi avuto modo di riflettere sul legame purtroppo esistente tra immigrazione e tratta delle persone, con particolare riferimento a donne e minori, destinati al mercato dello sfruttamento sessuale e della prostituzione. In questo delicato quadro, anche il fenomeno dei minori scomparsi è apparso strettamente correlato alle tematiche dell'immigrazione e della tratta dei minori.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York, la Commissione ha sempre dedicato particolare attenzione al problema della pedofilia, con audizioni di Ministri, Procuratori della Repubblica e funzionari del Ministero dell'interno, con specifico riferimento ai responsabili della polizia postale e delle comunicazioni, che è il corpo di polizia specializzato nella lotta alla pedofilia via internet.

A conclusione di questo lavoro di approfondimento, la Commissione ha messo a punto una risoluzione in materia di pedofilia il cui testo è stato concordato tra tutti i gruppi parlamentari.

Il percorso si è svolto lungo le seguenti linee direttrici:

il fenomeno dei minori scomparsi in Italia;

gli strumenti di contrasto alla pedofilia *on line*;

la pedofilia in senso generale come parafilia, ovvero psicopatologia collegata a disturbi sessuali, quindi:

alla pedofilia intesa come violenza sessuale su un minore;

alla sua diffusione nel territorio;

all'individuazione del soggetto pedofilo e del suo recupero anche tramite eventuali trattamenti terapeutici.

Per ciò che concerne il sistema dei minori scomparsi, i dati forniti dal Ministero dell'interno parlano di 6.870 denunce di scomparsa di minori tra il 1998-1999, di cui 3.380 nel 1998 e 3.490 nel 1999; 5.202 sono stati rintracciati o sono ritornati spontaneamente a casa (circa l'80 per cento), mentre 1.668 sono ancora irreperibili.

Rispetto a questi dati, occorre svolgere alcune considerazioni.

La grande maggioranza dei minori scomparsi sono stranieri entrati nella quasi totalità dei casi in Italia clandestinamente che si allontanano dai centri di accoglienza.

Dei 1.668 minori ancora da rintracciare, infatti, 1.448 sono minori stranieri per lo più albanesi e marocchini, mentre solo 240 sono rappresentati da minori italiani; inoltre, l'80 per cento degli scomparsi italiani si sono volontariamente allontanati dal proprio domicilio e alcuni sono stati sottratti da uno dei coniugi durante il procedimento di separazione.

L'attività di contrasto del Ministero dell'interno italiano per i minori scomparsi prevede:

una sezione specializzata nella Direzione centrale della Polizia criminale che si occupa dei minori scomparsi;

uffici dei minori in tutte le Questure per un totale di 600 operatori sul territorio, presso cui giungono le segnalazioni delle scomparse;

unità investigative specializzate con 400 operatori impegnati in attività di ricerca.

Quando arriva una segnalazione di scomparsa, le generalità anche somatiche del minore vengono inserite in una banca dati disponibile a tutte le forze di polizia, dopo di che viene data comunicazione della scomparsa a tutti gli uffici territoriali tramite telex (se occorre anche su territorio in-

ternazionale mediante l'Interpol); le sezioni specializzate si attivano invece solo in un secondo momento in azioni di ricerca ed investigazione.

Secondo il Ministero dell'interno (cfr. audizione del ministro Bianco del 25 ottobre 2000), dagli attuali riscontri operativi non si sono evidenziati sul territorio nazionale casi di sottrazione di minori da parte delle organizzazioni criminali per il successivo sfruttamento sessuale, escludendosi altresì l'esistenza di un traffico di minori finalizzato al commercio di organi umani.

Riguardo al contrasto alla pedofilia *on-line*, esiste nella sede centrale della Direzione del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, una sede operativa per il solo contrasto della pedofilia *on-line*, e più 19 compartimenti territoriali, quasi uno per ogni Regione.

Alla data del 10 ottobre 2000 sono stati monitorati 3.363 siti che hanno portato a 19 arresti, 28 persone sottoposte a provvedimenti restrittivi, 281 persone sottoposte ad indagini e 177 a perquisizioni, 465 segnalazioni a servizi investigativi stranieri per un totale di 791 fascicoli trattati.

Questi risultati sono stati ottenuti anche grazie all'attività di copertura prevista dalla legge n. 269 del 1998, che permette, su delega del magistrato, di ricorrere, ad alcuni «agenti provocatori» per ottenere scambi di materiale.

Attualmente non sono stati registrati siti italiani che vendono materiale a contenuto pedopornografico, per questo le ricerche della sezione antipedofilia su Internet vengono concentrate sull'individuazione dei soggetti che comprano il materiale e sul monitoraggio di *chat* e *newsgroup* create per l'adescamento di minori.

Attività che, sempre dalle informazioni fornite dal ministro, consistono prevalentemente nell'intercettazione dell'utenza telefonica che ha effettuato la chiamata per il collegamento per poi arrivare all'identificazione della persona. A questo proposito è stata segnalata la necessità del coinvolgimento in queste attività delle grandi aziende di *provider*, in quanto sono loro che conservano nei file di log il CALLER ID per identificare l'utenza telefonica e con le grandi aziende di *software* ed *hardware* per cercare di inserire attività di filtro.

Nel corso delle audizioni, tuttavia, pur avendo avuto conferma del fenomeno crescente della pedofilia su Internet e del commercio di bambini che vi è dietro per la creazione di materiale da inserire nella rete, ci si è resi conto che in realtà la pedofilia su Internet non è che una piccola parte di un fenomeno più complesso.

In effetti, un'analisi più attenta, mette in luce due aspetti che bisogna tenere ben distinti:

la pedofilia su Internet è un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più ampie e aberranti e che soprattutto è fonte di ingenti guadagni per le organizzazioni criminali: lo sfruttamento sessuale non è quindi fine a se stesso, ma è preordinato a scopi di lucro. Infatti, il più delle volte il «consumatore» è persona diversa dal «produttore» di immagini e siti a contenuto pedopornografico. Per contrastare questo fenomeno

l'Italia dispone di un valido strumento normativo rappresentato dalla legge n. 269 del 1998 recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;

lo sfruttamento sessuale a danno di un minore è punito in Italia con la legge n. 66 del 1996 recante «Norme contro la violenza sessuale». Si è riscontrato infatti, che circa il 95 per cento delle violenze sessuali sui minori avvengono all'interno della famiglia e solo una piccola percentuale degli abusanti risultano essere sconosciuti: di norma i pedofili sono persone che vivono accanto al minore. Si determina quindi una situazione in cui è difficile che siano fatte denunce, sia perché il minore è la parte più debole, sia perché si determina spesso un clima di soggezione e di paura, né è facile per gli operatori sociali «entrare» nelle famiglie. È allora necessario potenziare gli strumenti di prevenzione individuando le famiglie c.d. «a rischio», provvedendo all'allontanamento del minore quando sia necessario, sensibilizzando anche gli operatori scolastici a denunciare le situazioni di disagio e ad avere un occhio più accorto sui comportamenti dei bambini. A tal fine, sono stati evidenziate in Commissione alcune difficoltà che ostano al raggiungimento di un buon sistema di prevenzione:

a) il vincolo del legame di sangue può essere d'ostacolo per la tutela del minore. Nel nostro sistema infatti, solo in casi particolarmente gravi ed eclatanti i giudici decidono la decadenza dalla patria potestà, perché il principio di fondo è che il minore debba rimanere per quanto possibile nella sua famiglia naturale. Al riguardo, sono tuttavia da segnalare alcune anomalie, visto che in molti casi il permanere nell'ambito delle mura domestiche o del proprio contesto familiare è di per sé elemento di pregiudizio per il minore. L'esempio dei bambini nomadi vale a sintetizzare quanto si è esposto, nel senso che è difficile trovare un giusto equilibrio tra il diritto ad una crescita sana ed equilibrata ed il diritto ad ottenere tale crescita nell'ambiente della famiglia naturale;

b) si dovrebbe, inoltre, valorizzare la figura del medico scolastico per favorire l'individuazione di violenze o maltrattamenti: promuovere quindi una «cultura della segnalazione» rivolta ai docenti, e dagli insegnanti alle autorità competenti, per identificare sin da subito situazioni di disagio.

c) appare infine necessario potenziare i servizi territoriali: una volta presentata un'eventuale denuncia, il tribunale infatti dà incarico ai servizi territoriali di svolgere i dovuti accertamenti e di preparare una relazione. Purtroppo la carenza di personale ritarda naturalmente i tempi per queste relazioni, rallentando tutto il corso del procedimento e aggravando il disagio del minore.

Quanto alle cause che inducono a comportamenti pedofili, mentre per alcuni studiosi si tratta di una psicopatologia ossessiva legata a disturbi di natura sessuale, altri la spiegano in riferimento ad eventi e relazioni trau-

matiche vissute dal soggetto soprattutto in età infantile, o a gravi carenze nella formazione della propria identità.

La distinzione più comune, è quella fra:

casi non psicopatologici, a cui vengono ricondotti i casi di soggetti con tratti di immaturità psicosessuale, impotenza, infantilismo. In questa ipotesi si possono sviluppare nel soggetto dei disagi dovuto al desiderio di soddisfare le proprie fantasie pedofile e la repressione delle stesse e quindi possono essere presenti sintomi di sofferenza psichica;

casi psicopatologici, dove sono comprese tutte le forme di disturbi mentali che non compongono un profilo unico e completo del pedofilo, che si potrebbe definire come soggetto non conflittuale il quale non si preoccupa del male che compie. In questo caso difficilmente si potranno rilevare sintomi nella persona.

In Italia ancora non si è iniziato a prevedere una cura specifica per i pedofili anche se, come il ministro della Sanità ha accuratamente spiegato in Commissione, si sta cercando di avviare uno studio che, partendo dalla considerazione di base per cui la gran parte dei pedofili detenuti in Italia presentano una psicopatologia ossessiva con una forte carica di aggressività puramente sessuale, sperimenti una cura che inibisca questi stimoli agendo a livello subcerebrale. D'altro canto l'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 prevede programmi di recupero per coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti di pedofilia, ne facciano apposita richiesta.

A conclusione degli approfondimenti svolti, la Commissione ha ritenuto di formulare le seguenti proposte, tradotte anche in specifici impegni al Governo (risoluzioni n. 7-01024 Cavanna Scirea ed altri e n. 7-00032 Montagnino ed altri: iniziative in materia di pedofilia, attualmente in corso di esame):

opportunità di istituire presso il Ministero degli interni un Dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (DOTI) che coordini ed armonizzi tutte le competenze che già operano nel campo della pedopornografia;

necessità di dare attuazione all'articolo 17 della legge n. 269, prevedendo trattamenti psicologici e/o farmacologici per coloro che hanno commesso o temono di compiere abusi sessuali su minori;

opportunità di prevedere una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari per un'efficace prevenzione, che stimoli una solida collaborazione tra scuola e famiglia, nonché prevedere misure che evitino nell'ambito dei procedimenti penali la sovraesposizione dei bambini.

Necessità che il Governo presenti, entro il febbraio 2001, il piano delle azioni applicative rispetto alle Decisioni 276/199/CEE del Parlamento Europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del maggio 2000 del Consiglio della giustizia e degli affari interni;

necessità di dare attuazione all'articolo 4 della Conferenza di Vienna del 1999 riguardo alla creazione di una Banca dati comune di immagini pedofile a livello regionale, nazionale ed internazionale per facilitare la ricerca delle vittime e l'attività d'investigazione;

necessità di favorire gli accordi con le aziende produttrici di *provider* tramite codici deontologici allo scopo di mantenere per almeno un anno i dati di accesso alla rete da mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, e ad adottare mezzi tecnici per una navigazione più sicura nella rete;

necessità di favorire specifici accordi per rendere efficaci le forme di reato previste dalla legge n. 269 del 1998, anche in territorio estero;

necessità di predisporre e finanziare progetti per la formazione del personale medico, per gli insegnanti, per le famiglie e in generale per tutti gli operatori sociali dello Stato e istituire apposite linee telefoniche di emergenza o informazione;

opportunità di presentare proprio il 20 novembre, Giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, la relazione annuale al Parlamento sulla legge n. 269 del 1998, per affermare il rispetto dei bambini come persone.

### *Conclusioni*

I temi concernenti l'infanzia sono molteplici, la Commissione non ha avuto la possibilità di affrontarli tutti e, del resto, come emerge dalle tabelle allegate, sono ancora molti i provvedimenti, all'esame delle Commissioni di merito, il cui *iter* probabilmente non si concluderà entro la fine della legislatura.

L'auspicio è che a questi provvedimenti si possa dare la massima urgenza alla ripresa dei lavori delle nuove Camere. L'auspicio è altresì che si addivenga alla costituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia sin dall'inizio della legislatura, senza ritardi che mal si conciliano con le esigenze dell'infanzia e dell'adolescenza, una materia che ha visto tutti i gruppi parlamentari sostanzialmente in sintonia, lavorando con impegno costante con l'obiettivo comune di rendere la Commissione un osservatorio parlamentare specifico e un punto di riferimento rispetto ad una materia che davvero necessita di un'attenzione particolare e specializzata.

### TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI DI RILIEVO *IN ITINERE*

Disegno di legge del Governo A.C. 7487 ed aa. in materia di adozioni e affidamento dei minori, approvato dal Senato il 6 dicembre 2000, all'esame della Commissione giustizia della Camera, relatrice onorevole Serafini, in sede referente.

Disegno di legge del Governo A.S. 7388 sull'istituzione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, presentato il 25 ottobre 2000 e assegnato alla Commissione affari costituzionali della Camera, in sede referente, relatrice on. Pozza Tasca, poi on. Scoa.

Disegno di legge del Governo A.S. 2675-B in materia di misure contro la violenza nelle relazioni familiari, approvato dal Senato, approvato dalla Camera con modificazioni e ora all'esame della Commissione giustizia del Senato.

Disegno di legge del Governo A.C. 5839 ed aa. contenenti misure contro il traffico di persone, attualmente in discussione in Assemblea alla Camera.

*(Disegno di legge del Governo A.C. 7224 «Interventi di contrasto alla criminalità minorile» non ancora esaminato)* presentato il 17 luglio 2000.

Disegno di legge del Governo A.C. 7225, presentato il 17 luglio 2000, «Disposizioni relative all'applicazione ai minorenni delle sanzioni penali» non ancora esaminato.

Disegno di legge del Governo e aa. A.C. 7411 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, approvato dal Senato il 2 novembre 2000, non ancora esaminato alla Camera.

Proposte di legge A.C. 6126 ed aa. «Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo del lavoro minorile», approvata dal Senato il 2 giugno 1999, al 24 gennaio 2001 all'esame della Commissione attività produttive della Camera in sede referente.

Disegno di legge del Governo A.C. 5838 «Norme per lo sviluppo e per la qualificazione di un sistema di servizi per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le loro famiglie» al 17 gennaio 2001 all'esame, in sede referente, della Commissione affari sociali della Camera.

Proposta di legge A.S. 3045 ed aa. recanti norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia, al 31 gennaio 2001 all'esame della Commissione speciale infanzia del Senato.

Disegno di legge A.S. 4780 ed aa. recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, approvato dalla Camera il 27 luglio 2000, al 24 gennaio 2001 approvato dalla Commissione giustizia del Senato in sede referente.

Proposta di legge A.S. 4780 recante norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori, al 24 gennaio 2001 in corso di esame presso la Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato in sede referente.

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

**221<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*

**ANDREOLLI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**(4963) *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra analiticamente gli articoli da 1 a 6 del provvedimento in titolo.

Su proposta del presidente ANDREOLLI la Sottocommissione conviene quindi di rinviare l'esame del disegno di legge.

**(70) *FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava***

**(809) *LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti***

**(889) *CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava***

**(1783) SERVELLO ed altri.** – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia*

**(3407) VENTUCCI ed altri.** – *Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero*

**(3054) ROBOL ed altri.** – *Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98*

**(4284) FUMAGALLI CARULLI.** – *Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

**(4578) THALER AUSSERHOFER ed altri.** – *Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana*

**(1715) PACE ed altri.** – *Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania*

**(4690) CAMBER ed altri.** – *Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati*

**(4921) CAMBER.** – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia*

(Parere su emendamenti e testo unificato alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo unificato; in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore BESOSTRI che, illustrato il testo unificato e gli emendamenti ad esso riferiti, propone la formulazione di un parere non ostativo sul testo. Quanto agli emendamenti, propone l'espressione di un parere non ostativo salvo che sull'emendamento 3.3 il quale reca una previsione che contrasta con quanto disposto dal trattato di Osimo ponendosi dunque in violazione di un principio del diritto internazionale cui, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Costituzione, l'ordinamento italiano deve conformarsi.

La Sottocommissione conviene con la proposta illustrata dal relatore.

**(3637) MARINI.** – *Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari*

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(4537) CASTELLI. – Sviluppo del servizio ferroviario di tipo metropolitano**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore PINGGERA, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

**(4833) MONTELEONE ed altri. – Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno**

**(4873) GAMBINI ed altri. – Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario**

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul disegno di legge n. 4873 e non ostativo con osservazione sul disegno di legge n. 4833)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI che, illustrati i disegni di legge in titolo, propone, per il disegno di legge n. 4873, la formulazione di un parere non ostativo. Quanto al disegno di legge n. 4833, propone l'espressione di un parere non ostativo osservando che quanto previsto dall'articolo 3 appare lesivo delle competenze delle regioni.

La Sottocommissione conviene.

**(4944) TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta**

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il provvedimento in titolo, e propone, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Concorda con questa proposta il senatore BESOSTRI.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

**132<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(4960) Deputati DUCA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2001

**314<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando e per i trasporti e la navigazione Occhipinti.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**(4864, 4631, 4645 e 4874-A) Deputati Jervolino Russo ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; favorevole sugli emendamenti)

Il presidente COVIELLO segnala che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, contiene norme per l'accesso ai corsi universitari. Per quanto di competenza, si segnala l'articolo 2, inserito dalla Commissione 7<sup>a</sup>, che, nel modificare la legge n. 264 del 1999, prevede l'effettuazione di una prova unica nazionale secondo modalità determinate dal MURST, laddove la disposizione vigente attribuisce all'autonomia delle università lo svolgimento delle prove di ammissione, escludendo esplicitamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al riguardo appare opportuno acquisire il parere del Tesoro. Sono stati trasmessi altresì gli emendamenti, tra i quali, per quanto di competenza, segnala l'emendamento 2.103, sui cui effetti finanziari si richiede l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che, ad un primo approfondimento, la disposizione di cui all'articolo 2 risulta suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in connessione con l'espletamento della prova unica nazionale. Dichiarò quindi di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il presidente COVIELLO propone di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il nulla osta sull'articolo 2, alla introduzione di

una clausola di salvaguardia che escluda oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Propone altresì l'espressione di un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

Il senatore MORO ritiene che la formulazione dell'articolo 2, pur con l'inserimento della clausola proposta dal presidente Coviello, è comunque suscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica. Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta di parere del Presidente.

**(3215-2180-A) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa del deputato Marengo

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta del disegno di legge per il decentramento dei servizi della giustizia, già approvato dalla 2ª Commissione e ora all'esame dell'Assemblea. Ricorda che la Sottocommissione nella seduta del 26 settembre scorso ha deliberato la richiesta di relazione tecnica su alcuni emendamenti del Governo, finalizzati a definire interventi dispositivi diretti in sostituzione della delega trasmessa dalla Camera: la relazione tecnica non è al momento pervenuta. La Commissione di merito ha successivamente concluso l'esame del provvedimento con l'approvazione dei citati emendamenti: oltre ad aggiornare i riferimenti della clausola di copertura al bilancio triennale 2001-2003, occorre sollecitare al Tesoro la relazione tecnica richiesta o comunque acquisire la conferma della idoneità della copertura attivata (pari a 11 miliardi per il 1998 e circa 6 miliardi a decorrere dal 1999).

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, occorrerebbe approfondire – anche in relazione al parere reso sul testo – gli effetti finanziari degli emendamenti 2.2, 2.4, 3.2, 4.2, 6.3 e 10.1. L'emendamento 8.1 sopprime la clausola di copertura del provvedimento. Il parere di nulla osta sull'emendamento 6.11 dovrebbe essere condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza della spesa.

Il sottosegretario MORGANDO consegna alla Presidenza la relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia e debitamente verificata dal Ministero del tesoro, in base alla quale gli oneri derivanti dal provvedimento come modificato dalla 2ª Commissione possono essere quantificati per le spese di primo impianto dei nuovi uffici in lire 5,8 miliardi, mentre le spese di gestione sono state determinate in lire 18,475 miliardi annui, essendo stati

espunti gli oneri di parte capitale relativi alla costruzione della scuola di formazione, in quanto la stessa risulta quasi del tutto completata. Peraltro, considerati i tempi tecnici necessari all'avvio dei nuovi uffici e della scuola di formazione, l'onere complessivo può essere determinato in lire 15.037.500.000 per l'anno 2001 e in lire 18.475.000.000 a decorrere dall'anno 2002. Per quanto concerne la copertura finanziaria, occorre riformulare conseguentemente la norma di copertura, tenendo peraltro presente che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero della giustizia risultano preordinati, ad avviso del Tesoro, a diverse finalità.

Per quanto riguarda gli emendamenti, dichiara di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti 2.2, 2.4, 6.3 e 10.1 e di concordare con il relatore in ordine ai restanti emendamenti.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 8 sia sostituita dalla seguente: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.037,5 milioni per l'anno 2001 e in lire 18.475 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede: quanto a lire 9.237,5 milioni per l'anno 2001 e a lire 18.475 milioni a decorrere dall'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia e quanto a lire 5.800 milioni per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia».

Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.2, 4.2 e 8.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 6.11 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza della spesa.

**(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – *Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale)

Il senatore PIZZINATO, in sostituzione del relatore Ferrante, segnala che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso il pro-

prio parere nella seduta del 24 gennaio scorso. Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali per quanto di competenza segnala gli emendamenti 1.13, 2.13, 2.8, 4.1, 4.19, 4.35, 4.27, 4.9, 4.39, 6.1, 6.11, 6.8, 6.9 e 6.12, che sembrano comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'emendamento 4.33 il nulla osta deve essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicita previsione che ai componenti dell'istituenda Commissione non vengano corrisposti emolumenti. In relazione agli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, non risulta sufficientemente chiarito a carico di quali soggetti è posto il residuo 50 per cento degli oneri, oltre al fatto che il secondo emendamento fa riferimento al contributo statale di cui alla legge n. 1552 del 1961, che risulta abrogata dal decreto legislativo n. 490 del 1999. Gli emendamenti 6.4 e 6.3 (rispettivamente del Governo e del relatore presso le Commissioni riunite) riformulano la clausola di copertura secondo modalità non corrette: in particolare, è necessario che la copertura dell'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 sia posta a carico del bilancio triennale 2000-2002 e che i limiti di impegno quindicennali di lire 11 miliardi decorrano dall'anno 2001 anziché dal 2000.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il relatore riguardo agli emendamenti 1.13, 2.13, 2.8, 4.19, 4.35, 4.27, 4.9, 4.39, 6.1, 6.11, 6.8, 6.9 e 6.12, sui quali esprime parere contrario, mentre non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 4.1. Concordando altresì sulla condizione proposta relativamente all'emendamento 4.33, fa presente che il nulla osta sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 dovrebbe essere condizionato alla precisazione che il 50 per cento degli oneri è posto a carico dei soggetti privati interessati ed inoltre alla soppressione dell'ultimo periodo dell'emendamento 5.0.2. Con riferimento infine agli emendamenti di copertura 6.4 e 6.3, concorda con l'osservazione del relatore.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.13, 2.13, 2.8, 4.19, 4.35, 4.27, 4.9, 4.39, 6.1, 6.11, 6.8, 6.9 e 6.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 4.33 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'esplicita previsione che ai componenti dell'istituenda Commissione non vengano corrisposti emolumenti; quello sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 dovrebbe essere condizionato – sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – alla precisazione che il 50 per cento degli oneri è posto a carico dei soggetti privati interessati ed inoltre alla soppressione dell'ultimo periodo dell'emendamento 5.0.2; quello sugli emendamenti 6.4 e 6.3 – ai sensi della richiamata norma costituzionale – alla riformulazione nel senso di porre la copertura dell'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 a carico del bilancio triennale 2000-2002 e di far decorrere i limiti di impegno quindicennali di lire 11 miliardi dall'anno 2001 anziché dal 2000.

**(4906) *Divieto di impiego di animali in combattimenti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa gornativa

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante il divieto di impiego di animali in combattimenti. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3, finalizzati a recepire le condizioni già formulate sul testo: in relazione al primo, occorre valutare se non sia più opportuno prevedere che la specificazione richiesta sia inserita dopo la parola «detentore»; in relazione al secondo, occorre prevedere la sostituzione anche del primo richiamo all'anno 2000; per ciò che concerne l'emendamento 6.3, inoltre, dovrebbe essere aggiornato il riferimento al bilancio triennale 2000-2002. Segnala, infine, che gli emendamenti 6.4 e 6.5 prevedono l'istituzione di una commissione e l'assegnazione di ulteriori funzioni, senza attivare una idonea copertura.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'emendamento 6.1 le parole « e per la sterilizzazione» siano inserite dopo la parola «detentore»; che nell'emendamento 6.2 siano aggiornati anche i riferimenti al bilancio 2000 e che nell'emendamento 6.3 siano aggiornati anche i riferimenti al bilancio triennale 2000-2002. Esprime inoltre parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti 6.4 e 6.5.

**(4963) *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PIZZINATO fa presente che si tratta del disegno di legge recante interventi legislativi in materia di sicurezza dei cittadini, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(4707) TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione sul testo proposto dal relatore. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un provvedimento recante disposizioni a favore dei paesi in via di sviluppo. Per quanto di competenza, occorre acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse richiamate nella clausola di copertura e valutare se l'utilizzazione di risorse di parte capitale per le citate finalità comporti una dequalificazione della spesa. È, inoltre, opportuno prevedere le modalità di ripartizione delle risorse – la cui determinazione complessiva viene rinviata alla tabella C della legge finanziaria – tra le finalità del provvedimento, tenuto conto che l'entità finanziaria per il periodo successivo al triennio non è adeguatamente definita. Sembra, altresì, necessario esplicitare che gli incentivi fiscali di cui all'articolo 2, comma 2, possono essere concessi nel limite delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2; che gli oneri per il funzionamento dei Comitati di cui all'articolo 3, comma 6, devono essere posti a carico del Fondo istituito dal medesimo articolo e a carico di chi sono posti gli oneri per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 7, comma 3. Occorre, infine, chiarire la portata dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, tenuto conto che l'articolo 3, comma 1, lettera a) ivi richiamato sembra fare riferimento a oneri a carico dei paesi beneficiari e che le operazioni italiane cui sono connessi tali espletamenti sono già previste a legislazione vigente (legge n. 209 del 2000).

Il sottosegretario MORGANDO, pur manifestando apprezzamento per le finalità del provvedimento, volto a migliorare l'operatività della legge n. 209 del 2000, esprime parere contrario su tutte le norme del provvedimento che comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, sia nella forma di agevolazioni fiscali a favore dei privati che contribuiscono al Fondo, sia nella forma di erogazioni dirette di risorse pubbliche a favore del Fondo stesso. Esprime altresì avviso di contrarietà sull'articolo di copertura, evidenziando che appare improprio l'utilizzo di risorse di conto capitale per la copertura dell'onere in questione, nonché sulle disposizioni che prevedono l'istituzione di Comitati.

Il senatore TAROLLI si dichiara disponibile a recepire le indicazioni del relatore in ordine agli oneri di funzionamento dei Comitati, chiarendo che le agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, sono già soggette al vincolo finanziario di cui all'articolo 6. Conferma, infine, che dopo un ulteriore approfondimento l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, risulta superflua.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che

siano soppresse le norme recanti autorizzazioni di spesa e l'istituzione di Comitati, con la relativa clausola di copertura.

**(4755-B) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CADDEO fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, tra le modifiche introdotte, segnala la rimodulazione compensativa dei limiti di impegno di cui agli articoli 2 e 3, in relazione alle quali occorre verificare se la modifica dei parametri di corresponsione del credito di imposta di cui all'articolo 2 e del contributo di cui all'articolo 3 assicuri la neutralità finanziaria. Segnala poi il comma 5 dell'articolo 5, inserito dalla Camera dei deputati, che sembra prevedere un'agevolazione fiscale a favore dei marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera: al riguardo si segnala che la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere contrario sulla disposizione, in quanto suscettibile di comportare maggiori oneri non quantificati nè coperti.

Il sottosegretario MORGANDO, pur esprimendo perplessità sui criteri metodologici di quantificazione utilizzati con riguardo agli articoli 2 e 3, conferma che l'onere complessivo derivante dalle due disposizioni ammonta a 89 miliardi annui, assicurando l'invarianza dell'onere rispetto al testo approvato dal Senato. Per ciò che concerne l'articolo 5, comma 5, sottolinea che la disposizione comporta la rinuncia ad un maggior gettito, in quanto le nuove modalità di tassazione del reddito prodotto all'estero ivi previste decorrono dal prossimo esercizio. Fa presente, in ogni caso, che si tratta di somme la cui entità è estremamente limitata.

Il senatore CARPINELLI evidenzia il notevole rilievo del provvedimento in esame, che reca disposizioni di sostegno a favore del settore cantieristico rispetto alle quali si registrano forti aspettative da parte dei soggetti interessati e un ampio consenso politico.

Il sottosegretario OCCHIPINTI richiama il consenso unanime registrato alla Camera dei deputati sull'emendamento con il quale è stato introdotto il comma 5 dell'articolo 5.

Il senatore CURTO, pur prendendo atto del rilievo politico del provvedimento, ritiene necessario un ulteriore approfondimento delle relative implicazioni finanziarie.

Concorda il senatore MORO.

Il presidente COVIELLO ritiene opportuno un rinvio dell'esame, anche allo scopo di acquisire la valutazione delle Finanze sull'articolo 5, comma 5.

La Sottocommissione delibera quindi di rinviare l'esame del provvedimento.

*(4960) Deputati DUCA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, recante varie disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dai trasporti marittimi. Per quanto di competenza, occorre valutare se la formulazione degli articoli 2 e 3, concernenti la concessione di un contributo per la demolizione del naviglio, consentano di individuare un tetto di spesa, costituito dal limite di impegno autorizzato: il comma 2 dell'articolo 2 sembra fissare infatti in termini rigidi (parametrandolo alle tonnellate di portata lorda) la misura del contributo concesso. In relazione poi all'articolo 5, occorre verificare se la gestione del sistema di controllo del traffico marittimo demandata alle strutture centrali e periferiche del Ministero dei trasporti, possa determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene che la formulazione degli articoli 2 e 3 richiamati dal relatore garantisca sufficientemente l'assenza di oneri ulteriori rispetto a quelli individuati nell'autorizzazione di spesa ivi prevista. Con riferimento all'articolo 5, ritiene che la gestione del sistema di controllo del traffico marittimo possa essere demandata alle strutture del Ministero dei trasporti senza determinare maggiori oneri, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, materiali e di personale esistenti.

Il relatore RIPAMONTI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(7<sup>a</sup> – Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)  
(13<sup>a</sup> – Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 14,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale (4851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 8,30, 14,30 e 20,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Lino DIANA. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato CERULLI IRELLI. – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

## VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

## VIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).

- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica (4917).

X. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Documento riguardante il monitoraggio della sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali (n. 831).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837).
- Schema di decreto legislativo recante il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 858).
- Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2001-2003 (n. 861).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2001 (n. 862).
- Schema di decreto legislativo recante il Testo unico del pubblico impiego (n. 865).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 8,30, 14,30 e 20,30*

*IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. - Disposizioni in materia di difesa d'ufficio (4948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini (4963) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).

## II. Discussione dei disegni di legge:

- MANCONI. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato (2670).
- CIONI. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2728).
- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato (4180).
- MONTAGNINO. – Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro (4552).
- PINTO ed altri. – Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato (4923).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (4954) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati PARRELLI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare (4929) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## IN SEDE REFERENTE

### I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442).
- FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).

- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
- MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).
- e delle petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti.

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).

- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifiche alle norme di contrasto dell'attività di contrabbando (4247).
- Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati (4957) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri*).

VI. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria (2735).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria (n. 839).

MERCOLEDÌ ORE 20,30

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di deliberazione del CIPE concernente le nuove modalità procedurali in materia di contratti di programma (n. 846).

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (n. 838).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra (4677).

- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
  - LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
  - CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
  - SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
  - VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).
  - ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
  - FUMAGALLI CARULLI. – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
  - THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).
  - PACE ed altri. – Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania (1715).
  - CAMBER ed altri. – Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati (4690).
  - CAMBER. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia (4921).
-

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 15,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Interventi per il restauro e per la conservazione di beni culturali (4958).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Tabella relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 834).

### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

---

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 15*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime (4755-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Deputati DUCA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo (4960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### IN SEDE REFERENTE

##### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari (3637).
- CASTELLI. – Sviluppo del servizio ferroviario di tipo metropolitano (4537).

##### II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (4976) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese, Martinat e Simeone; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Torundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti ed altri; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni*).
- CASTELLI. – Disciplina delle nuove targhe automobilistiche (480).
- DE CORATO. – Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni, recante «Nuovo codice della strada» (528).
- UCCHIELLI. – Norme per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) ed attività di educazione stradale (571).
- DEMASI e COZZOLINO. – Istituzione dell'apprendistato anticipato alla guida (726).
- DEMASI ed altri. – Norme in materia di circolazione stradale di ciclomotori e motocicli (732).
- DEMASI ed altri. – Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada (802).

- ZANOLETTI ed altri, – Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il codice della strada (1177).
- PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia di targhe automobilistiche (1189).
- Lino DIANA. – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada (1258).
- DANIELI. – Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, in materia di accertamento dei requisiti psicofisici per l'abilitazione alla guida di veicoli (1304).
- CENTARO ed altri. – Modifica del potere di intervento *ex lege* ai fini della realizzazione ed esecuzione del Piano urbano del traffico veicolare ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1416).
- VEGAS ed altri. – Modifiche al codice della strada in materia di macchine agricole (1944).
- SILIQUINI ed altri. – Modifica all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'uso proprio di autovetture per uso di terzi (2338).
- MARINO ed altri. – Modifica del codice della strada (2429).
- FIORILLO. – Modifiche ed integrazioni al codice della strada in materia di autoservizi pubblici non di linea mediante taxi (2564).
- MANCONI. – Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di pubblicità sulle strade e sulle autostrade (2848).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (3018).
- PREIONI. – Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada (3452).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Norme per la prevenzione e la sicurezza stradale (3695).
- LAURO ed altri. – Adeguamenti ai principi comunitari della normativa attinente l'immatricolazione e l'utilizzazione degli autobus destinati all'esercizio dell'attività professionale di trasporto dei viaggiatori su strada (3791).
- PIERONI ed altri. – Norme per la prevenzione degli incidenti stradali (3829).
- FERRANTE ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza stradale (3941).

- MANCONI e Athos DE LUCA. – Norme in materia di patente di guida per i veicoli a motore (3980).
- PIANETTA. – Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli utilizzati nell'attività di spettacolo viaggiante (4055).
- Athos DE LUCA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di revisione dei veicoli a motore (4062).
- DEBENEDETTI. – Aumento a 140 Km/h del limite di velocità sulle autostrade e conseguente modifica dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4174).
- LAURO. – Modifica all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente sanzioni per la guida con patente la cui validità sia scaduta (4749).
- DANZI. – Modifiche all'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada (4955).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di Contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 859).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia (n. 174).

---

### **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 15,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: audizione del Consigliere speciale del Presidente della Commissione europea.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta integrativa allo stanziamento per l'attuazione del piano agrumi (n. 851).
- 

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme di recepimento della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (n. 825).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (n. 842).
  - Schema di decreto per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 845).
-

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4606).
- BONATESTA ed altri. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4618).
- TOMASSINI e BRUNI. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4627).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) (n. 173).
- Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità» (n. 855).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

II. Esame del disegno di legge:

- Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di*

*legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati) (2819-2877-2940-2950-2957-B).*

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto interministeriale concernente «Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento» (n. 843).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio del 26 ottobre 1998 recante modifica della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati» (n. 849).
  - Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti» (n. 850).

### *AFFARI ASSEGNATI*

- Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:
- Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità. (COM (2000) 471 def.) (n. 100).
  - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. (COM (2000) 824 def.) (n. 147).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (123-252-1145-2246-2653-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE ed altri. – Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno (4833).
- GAMBINI ed altri. – Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario (4873).

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia d'infanzia**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 14*

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).
- BRUNO GANERI ed altri. – Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia (4871).
- Athos DE LUCA. – Norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (4898).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).
- 

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 8,30*

- I. Audizione, nell'ambito del filone di inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate, del dottor Pier Luigi Cerato, direttore generale della Asl Napoli 2.
  - II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 16 gennaio 2001 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Istituto nazionale di riposo e cura dell'anziano di Ancona, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.).
- 

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

*Mercoledì 14 febbraio 2001, ore 13,30*

- Seguito dell'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati.
- Esame della proposta di relazione sulla Sardegna.
- Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria.







